

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	27
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	45
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	61
DIFESA (IV)	»	62
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
FINANZE (VI)	»	134
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	141
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	150
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	151
AFFARI SOCIALI (XII)	»	161
AGRICOLTURA (XIII)	»	173

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 35.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ +E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	197
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	199

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	3
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni</i>)	10

SEDE REFERENTE

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 17.05.

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che l'onorevole Giusi Bartolozzi, già nominata quale ulteriore relatore del provvedimento per la II Commissione insieme agli onorevoli Bazoli, relatore per la II Commissione, e Provenza, relatore per la XII Commissione, ha rinunciato all'incarico conferitole dai presidenti.

Ricorda, inoltre, che nella seduta precedente non ci sono state richieste di intervento in discussione sulla proposta di testo base presentata dai relatori.

Roberto TURRI (LEGA) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere di rinviare la seduta delle Commissioni riunite II e XII, alla luce di quanto emerso nel corso della seduta della II Commissione in sede referente, al fine quindi di consentire al rappresentante del Governo e alla relatrice onorevole Bisa di dedicarsi alla valutazione delle proposte emendative presentate al provvedimento in materia di equo compenso. Nel ritenere che tale richiesta non possa che essere condivisa, in particolar modo dai componenti della II Commissione, rammenta inoltre che la seduta delle Commissioni riunite fissata per le 11 di martedì scorso, 29 giugno, è stata anticipata di mezz'ora e che i deputati ne sono venuti a conoscenza a mezzo SMS soltanto alle ore 18.03 del lunedì precedente. Fa presente pertanto che la modifica della convocazione, intervenuta quando i deputati avevano già fatto le necessarie prenotazioni per raggiungere Roma, ha impedito la partecipazione alla seduta. Chiede pertanto una nuova convocazione delle Commissioni riunite II e XII da dedicare allo

svolgimento della discussione generale sui provvedimenti in materia di eutanasia. Dichiarò inoltre di avere apprezzato il fatto che le presidenze abbiano condiviso la necessità di un terzo relatore, procedendo alla nomina della collega Bartolozzi, che ha però successivamente rinunciato all'incarico. Chiede pertanto, alla luce del principio condiviso, di procedere alla nomina di un nuovo relatore, individuandolo nell'ambito degli esponenti della maggioranza che esprimono istanze diverse rispetto a quelle dei colleghi Bazoli e Provenza. anche al fine di consentire la più ampia condivisione possibile sul testo base.

Walter VERINI (PD) ritiene che vi siano tutte le condizioni per procedere nel corso della seduta odierna all'adozione del testo base, dopo anni di confronto su un tema molto importante, rispetto al quale la Corte costituzionale ha richiesto l'intervento del Parlamento. Nel dichiararsi favorevole alla richiesta del collega Turri di nominare un terzo relatore, che sia espressione di un orientamento diverso all'interno dell'attuale maggioranza, ritiene tuttavia che tali istanze si possano sviluppare attraverso il reciproco confronto, nel corso della fase emendativa. Dichiarò che tali considerazioni valgono sia nel caso specifico sia in termini generali considerato che, in ragione delle problematiche emerse in sede di esame delle proposte di legge in tema di equo compenso, si è convenuto di approdare all'esame dell'Assemblea nella giornata di giovedì, facendo ricorso a tutti gli spazi di lavoro che residueranno per le Commissioni. Fa presente pertanto che, a suo parere, equo compenso ed eutanasia dovrebbero costituire un « pacchetto unico », precisando che in caso contrario non sarebbe stato favorevole sulla richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento sull'equo compenso. Ribadisce pertanto che occorre procedere in primo luogo all'adozione del testo base e successivamente alla nomina del terzo relatore, concentrandosi poi sull'esame delle proposte emendative, sulla base delle modalità che saranno concordate in sede di uffici di presidenza.

Alessandro PAGANO (LEGA), intervenendo sull'ordine lavori, ribadisce la necessità di un ampio confronto rispetto a temi di siffatta rilevanza. Dichiarò di avere avuto conferma della validità di tale impostazione a seguito del riconoscimento, da parte del collega Verini, dell'opportunità di nominare un terzo relatore, in grado di assicurare che siano rappresentate le visioni complessive di tutti i gruppi parlamentari appartenenti all'attuale maggioranza. Nel rilevare l'anomalia dell'attuale fase politica, che può trovare precedenti nella storia repubblicana solo con riferimento alle maggioranze che sostenevano i governi Andreotti alla fine degli anni Settanta, ribadisce l'esigenza di essere rispettosi nei confronti delle diverse sensibilità presenti all'interno delle forze parlamentari che sostengono il Governo in carica. Accoglie, pertanto, con favore l'intervento svolto dal collega del Partito democratico, pur osservando che sarebbe possibile ipotizzare un numero di relatori superiore a tre.

Mario PERANTONI, *presidente*, deduce dal contenuto dell'intervento dell'onorevole Alessandro Pagano che egli intenda associarsi alla richiesta di nominare un terzo relatore.

Alessandro PAGANO (LEGA), in merito all'approccio adottato per pervenire alla formulazione della proposta di testo base, invita ad agire con maggiore logica e coerenza, segnalando che il testo presentato non riporta in alcun modo il contenuto della proposta di legge a sua prima firma C. 1888, presentata oramai due anni fa e, quindi, senza alcun intento ostruzionistico. Nel rifiutare un metodo che, senza un vero confronto, ha portato all'elaborazione di una proposta sulla base della quale avviare la discussione, invita a proseguire il dibattito all'interno delle Commissioni riunite, al fine di predisporre un testo maggiormente condiviso.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), nell'apprezzare il fatto che nella seduta odierna si sia individuata una sede idonea allo svolgimento dei lavori delle Commissioni

riunite II e XII, fa presente che, mentre le ragioni del differimento della precedente seduta sono apparse non comprensibili, l'eventuale differimento odierno è determinato dalla nomina di un ulteriore relatore. Ricorda a tale proposito di essersi espresso sempre in modo molto critico rispetto alla gestione del presidente Perantoni con riguardo alla scelta dei relatori, rilevando come egli abbia sempre agito a sostegno della maggioranza, e in particolare in continuità con la maggioranza del Governo Conte II, costituita dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Rammenta infatti che su importanti provvedimenti all'esame della II Commissione, quali la riforma del processo penale e la modifica del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, i relatori sono tuttora espressione della maggioranza che sosteneva il precedente Governo. Nel ribadire pertanto che lo schema adottato dal presidente Perantoni è sempre lo stesso, ritiene evidente l'uso strumentale della nomina dei relatori. Nel preannunciare il suo voto favorevole all'adozione del testo base, fa presente tuttavia che anche la scelta della collega Bartolozzi risponde al medesimo schema, dal momento che il presidente Perantoni ha individuato l'unico esponente del centrodestra che approvi la proposta dei relatori, costringendola di fatto a dimettersi. Nel sottolineare i problemi creati alla lunga da un simile atteggiamento, invita tuttavia ad andare avanti nell'esame dei provvedimenti in materia di eutanasia, evitando le questioni puramente formali e l'eccessiva politicizzazione. Nel ribadire l'esigenza che il provvedimento in materia di eutanasia venga approvato, invita ad affrontare la questione dei relatori in sede di ufficio di presidenza, evidenziando il diritto delle opposizioni e anche di chi all'interno della maggioranza manifesta orientamenti diversi ad esprimere le proprie opinioni.

Eugenio SAITTA (M5S), nel riprendere lo spirito della seduta della II Commissione, fa proprie le parole del sottosegretario Sisto che ha dato la disponibilità del Governo a sfruttare tutto il tempo disponibile per condurre in porto l'esame del provvedimento sull'equo compenso. Nell'as-

sociarsi come esponente del Movimento 5 Stelle alla disponibilità del Governo, rileva come la discussione sull'eutanasia si sia protratta per molti anni, nel corso dei quali si sono svolte numerosissime audizioni. Ritiene pertanto che tale discussione debba condurre nella seduta odierna ad una decisione sulla proposta di testo base avanzata dai relatori, che costituisce un punto di partenza per il successivo esame delle Commissioni riunite. Nell'apprezzare altresì lo spirito del collega Costa, tiene tuttavia a precisare che in questo caso non si pone una questione di maggioranza e di opposizione, trattandosi di un tema trasversale rispetto al quale per esperienza personale capita di essere in contrasto con le persone più vicine. Rammentando che in materia di eutanasia sono intervenute le pronunce della Corte costituzionale e che sull'argomento si concentra la grande attenzione dei cittadini, nel concordare con l'esigenza di rappresentare le diverse istanze, considera la proposta del collega Bazoli un'ottima base di partenza, pur non condividendola in ogni suo aspetto. Rammenta altresì che neanche la proposta di legge a sua firma ha trovato spazio nel testo dei relatori, riservandosi pertanto la possibilità di modificare il testo base attraverso la presentazione di proposte emendative. Nel richiamare la proposta del collega Verini di procedere nella seduta odierna all'adozione del testo base, ribadendo la diversità dei convincimenti dei deputati, si dichiara dispiaciuto per la rinuncia della collega Bartolozzi, che stima e che considera tecnicamente molto competente. Pur non permettendosi di discutere le scelte dei presidenti, ritiene che essi abbiano cercato di individuare quali relatori i deputati maggiormente in grado di accogliere le diverse istanze. Nel dichiararsi disponibile all'ascolto di tutti i colleghi, ribadisce l'esigenza di procedere all'adozione del testo base.

Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'ordine dei lavori, essendo stata evocata più volte, al fine di precisare che nessuno dei colleghi è titolato ad attribuire il « patentino » su chi sia o meno interprete delle istanze del centrodestra. Ritiene peraltro di essere titolata più di altri a rappresentare

il centro destra, rammentando come sul disegno di legge Zan all'esame del Senato si stia raggiungendo una convergenza proprio con riguardo agli aspetti relativi all'articolo 1, all'articolo 4 e alla questione dell'autonomia scolastica da lei stessa evidenziati nel corso dell'iter alla Camera. Ribadisce pertanto la convinzione di essere a pieno titolo, in qualità di persona liberale, democratica ed europeista, rappresentante dei valori centrodestra. Nel sottolineare che in tema di eutanasia sono intervenute da parte della Corte costituzionale l'ordinanza del 2018, firmata dall'allora Presidente Cartabia, e la sentenza del 2019, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'articolo 580 del codice penale, dichiara di aver rinunciato al mandato, avendo constatato l'assenza di margini di confronto. Pertanto nel rifuggire da chi non la ritiene rappresentante dei valori del centrodestra, ribadisce, proprio in virtù di quei valori, di non aver trovato spazi di confronto. Confida tuttavia che tale confronto si possa realizzare nel seguito dell'esame, rilevando che il Parlamento non si può tirare indietro su temi fondamentali per la vita civile del Paese.

Doriana SARLI (MISTO), con riferimento a quanto rilevato dal collega Pagano, ritiene doveroso precisare che il testo base di cui è stata proposta l'adozione non contiene nemmeno parti riconducibili alla proposta a sua prima firma C. 1875, in quanto esso rappresenta una sintesi delle pronunce adottate in questi anni dalla Corte costituzionale. Ritiene che tale testo possa rappresentare un punto di partenza per il confronto, attraverso la fase emendativa, tra le diverse sensibilità politiche rispetto alla questione dell'eutanasia. Sottolineando che ad uno sguardo esterno il Parlamento appare inerte da oltre due anni, lasciando che sia la Corte costituzionale ad esprimersi attraverso le sue sentenze, osserva come sia giunto il momento in cui non è più possibile rimandare una discussione vera sul tema.

Martina PARISSÉ (CI) si associa alla richiesta del collega Turri con riguardo al

rinvio dell'attuale seduta, sottolineando la necessità che la Commissione Giustizia proceda all'esame e alla votazione delle proposte emendative in materia di equo compenso e chiedendo a tale proposito precisazioni circa la relativa tempistica. Ricorda che nei giorni scorsi è stata avanzata la richiesta di un terzo relatore che fosse rappresentante delle istanze di una parte della maggioranza caratterizzata da una visione diversa in tema di eutanasia rispetto ai colleghi Bazoli e Provenza. Si associa quindi alla richiesta che la nomina del terzo relatore sia precedente all'adozione del testo base. Fa presente a tale proposito che alcuni colleghi hanno chiesto di procedere all'adozione del testo base senza una previa discussione come se si trattasse di un atto puramente formale. Esprime quindi la convinzione che, in considerazione delle diverse sensibilità in tema di eutanasia, ognuno debba disporre di tutto il tempo disponibile per esprimere il proprio punto di vista.

Antonio PALMIERI (FI), in relazione alle considerazioni svolte circa le posizioni assunte dalla collega Bartolozzi, sottolinea che il gruppo di Forza Italia non si permette di sindacare le posizioni assunte dai propri componenti, e persino quelle dei rappresentanti di altri gruppi parlamentari, tenendo fermo in ogni situazione il principio della libertà di espressione. In tale contesto, l'esito della votazione alla Camera dei deputati sulla proposta di legge Zan non rappresenta una spaccatura all'interno del suo gruppo ma testimonia, piuttosto, il rispetto delle posizioni dei singoli, elemento che dovrebbe caratterizzare tutte le forze politiche. Rileva che, purtroppo, sia nella passata che nella presente legislatura, solitamente il dissenso all'interno delle forze politiche si è manifestato solo attraverso la non partecipazione ad alcune votazioni.

Riallacciandosi all'intervento svolto dal collega Turri, osserva che la nomina del terzo relatore dovrebbe avvenire prima dell'adozione del testo base.

Lisa NOJA (IV) reputa utile focalizzare il valore della votazione prevista nella se-

duta in corso, ricordando che l'adozione del testo base rappresenta un elemento fondamentale per avviare il confronto attraverso la fase emendativa. Nel ribadire che le Commissioni riunite devono affrontare un tema complesso e delicato rispetto al quale anche all'interno dei singoli gruppi parlamentari vi sono sensibilità assai differenti, ricorda che la Corte costituzionale ha chiesto al Parlamento di intervenire in maniera sollecitata.

Evidenziando, ancora una volta, che non si è in procinto di approvare una legge, ma si vuole semplicemente avviare una discussione basata su elementi concreti, ritiene che il Parlamento possa svolgere un ruolo utile, raccogliendo le sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale. Invita, pertanto, a non introdurre nella discussione in corso elementi che potrebbero apparire surreali, rimandando il vero confronto sui temi ad una fase successiva.

Gilda SPORTIELLO (M5S) ricorda che la proposta di testo base è a disposizione dei deputati da ormai due mesi e che vi è stato pertanto tutto il tempo per effettuare un approfondimento sul suo contenuto, anche attraverso un terzo ciclo di audizioni. Ritiene, pertanto, che a questo punto un confronto concreto possa svolgersi solo attraverso la fase emendativa, affrontando un'urgenza posta in evidenza anche dalla Corte costituzionale e da recenti pronunce della magistratura. Sottolinea che numerosi cittadini chiedono che venga sanato questo vuoto normativo in maniera sollecitata, dopo il ritardo accumulato sino a questo momento. Invita, pertanto, a non richiedere ulteriori dilazioni temporali e ad approvare la proposta di testo base, per passare alla fase emendativa.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), nel dichiarare di essere stato stimolato dall'«inno» alla libertà svolto dal collega Palmieri, ricorda il dibattito in corso è dovuto al fatto che l'esercizio di una libertà fondamentale non è attualmente concesso ai cittadini italiani e che è considerato reato aiutarli nella realizzazione della loro volontà. Nel rilevare che la discussione in

corso si concentra oramai sul numero dei relatori o sugli orari delle sedute, osserva che tra le proposte di legge all'esame delle Commissioni riunite ve ne è una di iniziativa popolare della quale è stato tra i promotori nel lontano 2013. Dichiarerà, pertanto, di vergognarsi, come deputato, per il fatto che dopo tanti anni il Parlamento non sia stato in grado di dare una risposta alle richieste dei cittadini che non possono esercitare una loro libera scelta.

Per quanto concerne le considerazioni svolte rispetto alla libertà di scelta all'interno dei singoli partiti, ricorda che sono i partiti, in sede di ufficio di presidenza delle Commissioni e nella Conferenza dei presidenti di gruppo, a decidere quali provvedimenti portare avanti, e che a tali decisioni corrisponde una notevole responsabilità. Osservando che sarebbe necessario promuovere un dibattito comprensibile per i cittadini, rileva che, dal loro punto di vista, il Parlamento appare immobile rispetto a una questione di grande rilevanza. Nel dichiarare di non ritenere plausibile che le Camere siano in grado di approvare una legge in materia nell'attuale legislatura, reputa opportuno evitare almeno di fare un'ulteriore brutta figura, nella consapevolezza che sarà l'iniziativa referendaria a consentire il raggiungimento di obiettivi concreti.

Giorgio TRIZZINO (MISTO) intende aggiungere a quella del collega Magi anche la propria profonda vergogna, tanto più che essa viene dalla trincea di chi è stato accanto ai cittadini che chiedono al Parlamento di prendere posizione con riguardo al principio della piena disponibilità della propria vita. Ritiene che non sfugga a nessuno come l'intento dei colleghi sia quello di bloccare i lavori delle Commissioni riunite. A tale proposito fa presente di aver utilizzato un intero anno di incontri con il collega Turri, allora relatore del provvedimento per la II Commissione, per constatare l'esistenza di differenze incolmabili sull'argomento. Dichiarerà pertanto che il gruppo della Lega non vuole pervenire all'adozione del testo base sull'eutanasia né alla successiva discussione in Commissione e in Assemblea. Ricorda altresì che all'epoca si era tentato di ricorrere ad un

Comitato ristretto che definisse le modalità per addivenire ad una proposta di testo base condiviso, sottolineando come l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale del 2019 abbia comportato una destabilizzazione della posizione parlamentare e richiesto un ulteriore approfondimento. Esprime la convinzione che il terzo relatore sia del tutto superfluo, essendo stata già avanzata una proposta di testo base, che è il risultato del lavoro di sintesi dei relatori, grazie al quale è stato possibile individuare il denominatore comune dei diversi provvedimenti. Sottolinea pertanto che il testo base proposto è inevitabilmente parziale, sia con riguardo al tema, sia con riguardo alle richieste dei cittadini.

Mario PERANTONI, *presidente*, prega l'onorevole Trizzino di attenersi all'ordine dei lavori.

Giorgio TRIZZINO (MISTO), alla luce dell'intervento del Presidente, si chiede se quelli svolti dai colleghi siano stati effettivamente, in considerazione delle norme regolamentari, interventi sull'ordine dei lavori. Ritiene che nei fatti si stia svolgendo una discussione generale che non reputa opportuna. Chiede pertanto di procedere alla votazione sulla proposta di testo base dei relatori.

Mario PERANTONI, *presidente*, si scusa con il collega Trizzino, sottolineando che quelli svolti sono stati interventi sull'ordine dei lavori. Precisa a tale proposito che alla Presidenza si richiede di ascoltare almeno per qualche tempo i colleghi, prima di decidere se si tratti realmente di interventi sull'ordine dei lavori. Nel precisare inoltre che non è comunque gradevole interrompere i colleghi, fa presente di essersi preso una maggiore libertà con il deputato Trizzino, in ragione della reciproca frequentazione.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) ritiene che un elemento fondamentale che emerge dalla discussione in corso è rappresentato dal fatto che la mancanza di un terzo relatore, portatore di una visione diffe-

rente, rende in qualche modo « zoppo » il testo base di cui è stata proposta l'adozione. Rispetto agli interventi che hanno indicato come vergognoso l'atteggiamento assunto dal Parlamento, ricorda che la Corte costituzionale ha segnalato come fosse indispensabile, e presupposto di un intervento del legislatore, il potenziamento delle cure palliative. Dichiara, pertanto che la vera vergogna è rappresentata dal mancato investimento di tipo strutturale in tale ambito, al fine di rendere omogenee le prestazioni su tutto il territorio nazionale ed alleviare la sofferenza di coloro che ne hanno bisogno.

Mario PERANTONI, *presidente*, con riguardo alle considerazioni svolte dai colleghi, precisa in primo luogo che, al termine della seduta in corso, la Commissione Giustizia proseguirà i propri lavori sull'equo compenso. Ritiene inoltre che le lamentele di alcuni colleghi circa la mancanza di uno spazio adeguato da dedicare alla discussione rappresenti piuttosto una petizione di principio, dal momento che in materia di eutanasia si è svolto nelle Commissioni riunite un ampio dibattito. Precisa inoltre che l'avvenuta anticipazione di trenta minuti dell'orario di convocazione delle Commissioni riunite nella settimana precedente non ha impedito tuttavia ai gruppi di partecipare alla seduta. Nel far presente la disponibilità delle presidenze a venire incontro alle richieste dei colleghi, precisa che si è ritenuto di accogliere, nella situazione specifica, le sollecitazioni del centro-destra con riguardo alla nomina di un terzo relatore. Precisa altresì che, nella loro piena libertà e dazione di fiducia, i presidenti delle Commissioni II e XII hanno ritenuto di indicare quale terzo relatore un'esponente autorevole del centro-destra, che ha successivamente rifiutato l'incarico. Ciò premesso, ritiene tuttavia che su tali basi non si possano pretendere dalle presidenze ulteriori interlocuzioni al fine di individuare un ulteriore relatore che riscuota la loro fiducia ed abbia le capacità per svolgere tale incarico. Ritiene inoltre che sul tema si debba superare la distinzione tra destra e sinistra, considerato che i diversi relatori che si sono succeduti sui

provvedimenti in materia di eutanasia hanno dimostrato di essere persone equilibrate, in grado di raggiungere un risultato nell'interesse delle Commissioni e del Paese. Pertanto, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara di voler porre in votazione la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato proposto dai relatori.

Roberto TURRI (LEGA) chiede di intervenire.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente al collega che è già intervenuto.

Alessandro PAGANO (LEGA) (*fuori microfono*) esprime la convinzione che il Presidente sia in mala fede e che consideri le Commissioni come casa propria.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene che sia emersa la volontà dei gruppi di procedere all'adozione del testo base. Pone pertanto in votazione la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato proposto dai relatori.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato delle proposte di legge nn. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino, predisposta dai relatori (*vedi allegato*).

Roberto TURRI (LEGA) chiede che venga verificato l'esito della votazione, ritenendo che il presidente non sia stato in grado, in considerazione della situazione, di tenere conto dei voti espressi.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che i componenti del gruppo della Lega si sono espressi in senso contrario.

Roberto TURRI (LEGA) dichiara di non aver partecipato alla votazione.

Jacopo MORRONE (LEGA) chiede al presidente se abbia davvero visto la sua mano alzata.

Alessandro PAGANO (LEGA) ribadisce la convinzione che il presidente sia in mala fede.

Mario PERANTONI, *presidente*, sollecita ripetutamente il collega Pagano a sedersi e ad indossare correttamente la mascherina. Invitando i deputati segretari a prendere posto al banco della presidenza e a procedere al computo dei voti, indice nuovamente la votazione sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato proposto dai relatori, pur ritenendo indubbio il risultato.

Le Commissioni, ripetendo la votazione, deliberano di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato delle proposte di legge nn. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino, predisposta dai relatori.

Mario PERANTONI, *presidente*, si riserva di convocare, insieme alla presidente Loreface, una riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, per fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo base testé adottato dalle medesime Commissioni. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10.

ALLEGATO

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME
TESTO BASE DALLE COMMISSIONI**

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE
VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA*

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Art. 2.

(Definizione)

1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3.

(Presupposti e condizioni)

1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere

e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili.

2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile;

b) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;

c) essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.

Art. 4.

(Requisiti e forma della richiesta)

1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile. Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà.

2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia.

Art. 5.

(Modalità)

1. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso.

2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redige un rapporto sulle condizioni cliniche del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra al Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente.

3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative, e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.

4. Il Comitato per l'etica nella clinica, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, e lo trasmette al medico richiedente ed alla persona interessata.

5. Ove il parere sia favorevole il medico richiedente lo trasmette, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.

6. La richiesta, la documentazione ed il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato.

7. Il medico presente all'atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano le condizioni di cui all'articolo 3.

8. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.

(Comitati per l'etica nella clinica)

1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento del Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende Sanitarie Territoriali.

2. Tali organismi dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, e costituiti da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l'adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita.

Art. 7.

(Esclusione di punibilità)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e por-

tare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero le seguenti condizioni:

a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita sia stata formulata da persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e la volontà di questa si sia formata liberamente e consapevolmente e sia stata inequivocabilmente accertata;

b) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;

c) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:

a) individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita;

b) definisce i protocolli e le modalità dell'assistenza sanitaria alla morte volontaria medicalmente assistita;

c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata ed ai suoi familiari;

d) determina le modalità di custodia ed archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa.

2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021 (Doc XXV, n. 4).	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021 (Doc XXVI, n. 4) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	13
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2021 ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 4, e Doc XXVI, n. 4).	
Audizione di Gianandrea Gaiani, direttore dell'editoriale <i>Analisi-Difesa</i>	26
Audizione di Alessandro Marrone, responsabile del Programma « Difesa » dell'Istituto Affari Internazionali (IAI)	26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 16.10 alle 16.20.

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FAS-SINO, indi del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, e il sottosegretario di Stato per la Difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 16.20.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021. (Doc XXV, n. 4).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021. (Doc XXVI, n. 4).

(Esame congiunto e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore per la III Commissione*, ricorda che la Delibera-

zione sulle missioni s'inserisce in uno scenario di sicurezza reso più complesso e volatile dall'emergenza pandemica e nel quale i due pilastri della politica di sicurezza e difesa dell'Italia, UE e NATO, sono entrambi impegnati in un inevitabile processo di revisione strategica.

Evidenzia che Bruxelles, da un lato, sta elaborando la sua « bussola strategica », in cui si cercherà anche di definire il livello di ambizione della sua cd. « autonomia strategica », che nelle intenzioni italiane deve rappresentare un contributo al sistema di sicurezza incentrato sull'Alleanza Atlantica. Quest'ultima, dall'altro, si è avvalsa di un comitato di esperti per l'elaborazione di proposte per rafforzare la dimensione politica della NATO e abbozzare, forse, le ragioni per una revisione del Concetto strategico del 2010, meglio definendo il ruolo dell'Alleanza nell'ambito delle dinamiche globali attuali e delle relazioni interne alla NATO stessa.

Segnala che, in tale contesto, gli obiettivi prioritari delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo sono la stabilizzazione delle crisi in atto, la gestione ordinata dei processi di transizione e il sostegno ad agende riformiste inclusive. Sono queste le priorità che il nostro Paese ha individuato nell'ambito del ruolo-guida in seno alla missione EUTM in Somalia ed alla forza NATO in Kosovo (KFOR), nonché quello che conta di giocare nel rafforzamento della Missione NATO in Iraq (NMI) e nella missione EUNAVFORMED *Irini*, soprattutto alla luce della proroga di un anno del mandato dell'operazione a seguito della proroga della Risoluzione 2292/2016 da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

In relazione al « Mediterraneo allargato », rileva che le missioni internazionali rivestono un ruolo fondamentale a supporto della nostra strategia multidimensionale, tesa, nel lungo periodo, a contribuire alla stabilizzazione dei Paesi che si affacciano sulle sponde sud ed est del Mediterraneo, abbinando la componente civile e militare dei nostri interventi.

Confida che questo approccio possa ottenere un forte sostegno anche da parte

dell'Assemblea Parlamentare Mediterranea (PAM), alla cui Presidenza ricorda di essere stato eletto il 2 giugno scorso, approfondendo la cooperazione con le Nazioni Unite – accanto a quelle già in essere con il Consiglio d'Europa, l'OSCE, il Parlamento europeo e la NATO – per farne sempre più una delle sedi istituzionali più rilevanti sul piano della « diplomazia parlamentare », all'interno della quale possono dialogare rappresentanti parlamentari di tutta l'area, compresi israeliani e palestinesi, siriani e libici.

Osserva che il nostro Paese, come testimoniato anche dagli intensi contatti a livello governativo e parlamentare, sostiene con convinzione il processo di stabilizzazione libica ed, in particolare, l'azione delle Nazioni Unite e della Missione UNSMIL, ora guidata dall'Inviato Speciale del Segretario Generale, Jan Kubiš, per promuovere il dialogo intra-libico.

Ricorda che il processo politico ha condotto a marzo 2021 all'insediamento delle nuove autorità esecutive transitorie, che dovranno condurre il Paese alle elezioni nazionali previste il 24 dicembre 2021, alle quali il nostro Paese annette grandissima importanza.

A livello europeo, evidenzia che il nostro Paese si è fatto promotore di un ruolo più attivo dell'UE nel *dossier* riguardante l'attuazione dei seguiti della Conferenza di Berlino sulla Libia del 19 gennaio 2020 e del 23 giugno scorso e, in particolare, nell'ambito del monitoraggio dell'embargo ONU, favorendo l'avvio dell'Operazione EUNAVFORMED *Irini*, alla quale contribuisce attivamente ospitandone il Quartier generale e fornendo il Comando operativo.

Nell'ambito dei seguiti della Conferenza di Berlino, segnala che l'Italia co-presiede (insieme a UNSMIL, Francia, Regno Unito, Turchia e Unione africana) il « *Security Working Group* » dell'*International Follow-up Committee sulla Libia* (IFCL), che continua ad avere un cruciale ruolo di sostegno all'attuazione concreta dell'accordo sul cessate il fuoco sottoscritto a Ginevra il 23 ottobre 2020, che ha istituzionalizzato la tregua *de facto* che si è stabilita sul terreno e ha contribuito ad

instaurare un clima costruttivo e di rinnovata fiducia fra le parti.

Osserva che non meno rilevante è la dimensione economica del dialogo intralibico, che ha portato negli ultimi mesi all'unificazione del tasso di cambio ufficiale, alla ripresa dei lavori del Consiglio direttivo della Banca centrale ed alla presentazione di un bilancio nazionale unificato.

A suo avviso, non si possono sottacere, tuttavia, le numerose criticità circa la sua effettiva attuazione alla luce del contesto sul terreno, caratterizzato da frammentazione dei gruppi armati e dalla presenza di combattenti stranieri e mercenari, dei quali andrà monitorata l'affettiva adesione agli impegni concordati nonché le criticità sul terreno del rispetto dei diritti umani.

Sottolinea che i Paesi del Medio Oriente si trovano al centro delle più importanti crisi geopolitiche internazionali. La guerra civile in Siria – con la perdurante operatività nel Paese di cellule dello Stato Islamico e gruppi affiliati ad *Al Qaeda* –, la questione israelo-palestinese, ritornata con forza al centro dell'agenda internazionale sia con gli Accordi di Abramo e la conseguente normalizzazione tra Israele ed alcuni Stati arabi, sia rispetto ad ulteriori conflitti che si sono determinati e alla profonda crisi politico-economica che sta attraversando il Libano costituiscono altrettanti fattori d'instabilità sia a livello regionale sia globale, con riflessi importanti sul piano migratorio e della sicurezza sugli stessi Paesi europei.

Proprio con riferimento al Libano, evidenzia la missione «Emergenza Cedri», finalizzata ad eccezionali interventi umanitari, svolta dalle nostre Forze armate a seguito della drammatica esplosione che ha devastato il porto e parte della città di Beirut il 4 agosto dello scorso anno, per il cui il Governo intende chiedere, con la Deliberazione in esame, l'autorizzazione delle Camere, sebbene tale missione sia già conclusa.

Precisa che l'azione italiana rimane finalizzata, in primo luogo, a contribuire a una *de-escalation* delle crisi a livello regionale che hanno il proprio fulcro nel teatro

siriano, fra cui le tensioni tra Iran e Israele e tra la Turchia e le componenti curde nel Nord-Est del Paese.

Per quanto riguarda il terrorismo, sottolinea la rilevanza dell'impegno italiano nella lotta al *Daesh*. Il gruppo, pur avendo perso la propria dimensione territoriale, continua ad operare sotto forma di insorgenza in Iraq, Siria e, tramite proprie affiliazioni e l'incessante proselitismo, in altre aree del globo, in particolare nel Sahel. Ricorda che *Daesh* non solo è in grado di ispirare attacchi a tutte le latitudini, ma conserva risorse e capacità per contribuire alla loro realizzazione.

Segnala che l'Italia prosegue il proprio impegno nella cornice della Coalizione anti-*Daesh* a guida statunitense, sotto il profilo sia militare sia civile, ed è tra i principali contributori in Iraq in termini di unità militari.

Evidenzia che abbiamo svolto attività di addestramento di forze militari e di polizia irachene e curde, sospese a inizio 2020 per il deterioramento del quadro di sicurezza e per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Rileva che l'Italia continua ad effettuare operazioni di *intelligence*, ricognizione e sorveglianza (ISR) e attività di rifornimento in volo, mentre, in ambito civile, partecipa alle attività dei gruppi di lavoro della Coalizione e co-presiede, con Stati Uniti e Arabia Saudita, il gruppo per il contrasto al finanziamento di *Daesh*.

Sottolinea che il nostro Paese prende parte, inoltre, alla stabilizzazione del Nord-Est della Siria, attraverso un contributo a programmi nei settori agricolo, sanitario, dell'istruzione, dello sminamento umanitario e del rafforzamento della *governance* locale. L'Italia promuove inoltre, assieme agli USA, una riflessione multilaterale sul possibile impiego degli strumenti della Coalizione nel contrasto a *Daesh* in altre aree del globo, segnatamente in Africa occidentale e Sahel.

Osserva che tale questione sarà oggetto di un approfondito dibattito in occasione della Conferenza ministeriale plenaria della Coalizione, che l'Italia ospiterà in presenza nel corso di quest'anno. Quanto all'Africa occidentale, menziona l'imminente mis-

sione in Mozambico, il cui avvio potrebbe essere approvato in occasione del Consiglio Affari esteri dell'UE del prossimo 12 luglio a seguito dell'approvazione da parte del Comitato politico e di sicurezza intervenuta nella riunione del 29 giugno scorso.

Evidenzia che l'Italia assicura il sostegno politico alla missione europea EMASOH (*European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz*), nata su iniziativa francese a seguito delle azioni di sabotaggio ai danni di petroliere di varie nazionalità nell'estate 2019 nello Stretto di Hormuz, da cui passa circa un terzo del petrolio movimentato via mare.

Ricorda che la seconda nuova missione è invece in Somalia, dove un rappresentante italiano prenderà parte alla *United Nations Assistance Mission (UNSOM)*.

Segnala che la sicurezza dell'area è connessa anche alla ripresa del dialogo tra USA e Iran, che l'Amministrazione Trump ha interrotto in favore di una politica della « massima pressione ». In risposta a quell'approccio, l'Iran ha avviato un graduale disimpegno dall'intesa sul nucleare, il JCPoA.

Precisa che l'Italia mantiene tradizionalmente un dialogo costruttivo con tutti gli Stati del Golfo. Segnala, peraltro, che nel recente passato abbiamo ricevuto da Arabia Saudita e Kuwait richieste di contributo alle rispettive dotazioni antimissile, sulle quali è lecito esprimere qualche riserva considerando le attuali pessime relazioni diplomatiche e militari tra Roma e Abu Dhabi.

Ricorda, infatti, che il Governo emiratino ha appena disposto che l'Italia lasci al più presto la base aerea di al-Minhad, gestita da un centinaio di uomini dell'Aeronautica e utilizzata per lo scalo dei velivoli italiani e le operazioni logistiche da e per i contingenti nazionali in Iraq, Afghanistan, Gibuti e Somalia.

Sottolinea che, com'è noto, in ambito NATO è stato deciso di porre termine alla missione « *Resolute Support* » (RSM) in Afghanistan, avviando il ritiro delle forze internazionali a partire dal 1° maggio 2021. Al riguardo rileva che, nonostante i numerosi ostacoli che permangono sul cammino verso la riconciliazione nazionale, incluso

l'elevato livello della violenza sul terreno, il processo di pace intra-afghano offre l'unica opzione percorribile per porre fine al conflitto pluridecennale che affligge il Paese.

Evidenzia che, oltre all'attenzione alla cruciale dimensione securitaria, per il nostro Paese sarà prioritario preservare in Afghanistan le conquiste in termini di protezione dei diritti umani della popolazione civile, in particolare a beneficio di donne, bambini e appartenenti a minoranze.

Al riguardo, segnala che l'impegno italiano in Afghanistan è di grande consistenza anche sotto il profilo della cooperazione allo sviluppo: dal 2001 ad oggi sono stati stanziati per interventi di sviluppo e di emergenza circa 900 milioni di euro, la maggior parte dei quali a dono. Grazie a questi fondi sono state realizzate, fra l'altro, infrastrutture capaci di migliorare la rete di trasporti all'interno del Paese e verso l'esterno, con benefici economici considerevoli anche nel lungo termine.

In ambito Nazioni Unite, sottolinea che il nostro contributo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale si fonda sulla convinzione del legame indissolubile tra pace e sicurezza, crescita, sviluppo e diritti umani e del carattere multidimensionale delle crisi e dei conflitti, che si traduce in un approccio onnicomprensivo, che considera tutto il ciclo della pace, ponendo al contempo un'enfasi particolare sulla prevenzione dei conflitti, anche mediante un ricorso più sistematico allo strumento della mediazione, e sulle attività di stabilizzazione *post*-conflitto, al fine di contrastare il riemergere delle crisi.

Segnala che proprio in tale quadro s'inserisce l'azione italiana a favore dell'incremento delle iniziative e delle capacità delle Nazioni Unite in tali settori, in particolare in aree geografiche di primario interesse per il nostro Paese – Mediterraneo, Libia, Siria, Yemen, Sahel e Corno d'Africa –, mediante contributi al Fondo fiduciario del Dipartimento per gli Affari politici e il consolidamento della pace, al Fondo per il consolidamento della pace (*Peacebuilding Fund*) e all'Ufficio delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e delle altre atrocità di massa.

Rileva che un altro fondamentale ambito ove si sviluppa la nostra azione è l'impegno italiano nelle operazioni e missioni – militari e civili – dell'Unione europea, orientato ad un duplice obiettivo: rafforzare l'azione per la sicurezza del nostro Paese e sostenere la politica di sicurezza e difesa europea, per consentire all'UE di incrementare la propria capacità di agire sulla scena internazionale, nel quadro di un approccio integrato alla gestione delle crisi.

Precisa che senza una solida componente di sicurezza civile-militare, che può essere messa a disposizione solo dagli Stati membri, l'effetto delle ingenti risorse spese dalla UE nelle varie iniziative in zone di crisi risulta inevitabilmente depotenziato.

Evidenzia che tale approccio non solo è in linea con la Strategia Globale dell'Unione europea del 2016 – che ha posto le premesse per un salto di qualità della Politica di sicurezza e difesa Comune (PSDC) dell'UE –, ma è coerente con lo stesso impianto multidimensionale degli strumenti normativi nazionali in materia di missioni all'estero.

In questo contesto, sottolinea l'obiettivo di assicurare la massima coerenza dell'azione italiana a sostegno della PSDC militare e di quella civile (volta a favorire lo sviluppo di capacità presso Paesi terzi), tanto garantendo un impegno sul campo tramite una nostra presenza in quasi tutte le missioni attualmente in essere, quanto tramite un'azione costante di definizione delle politiche a livello UE.

In questo ambito, segnala la costituzione del Centro di eccellenza per il *Crisis Management* civile, su iniziativa della Germania, di cui l'Italia è membro dal mese di ottobre 2020. Come parte del sostegno italiano al quadro di sicurezza dell'UE, ricorda che l'Italia contribuisce anche al Centro di eccellenza di Helsinki per il contrasto alle minacce ibride e all'*European Institute of Peace*, che affianca l'UE nelle iniziative di mediazione in zone di conflitto.

Rileva che il consolidamento della Politica di sicurezza e difesa dell'Unione Europea contribuisce anche al rafforzamento

della cooperazione NATO-UE, come dimostrano le Dichiarazioni congiunte adottate in occasione dei Vertici NATO di Varsavia (2016) e Bruxelles (luglio 2018) e l'approvazione di settantaquattro proposte di interazione in diverse aree tematiche (contrasto alle minacce ibride; operazioni, inclusa la dimensione marittima; sicurezza e difesa cibernetica; sviluppo delle capacità militari; industria della difesa; esercitazioni; attività di *defence and security capacity building* con Paesi *partner*).

Osserva che, in uno spirito di complementarità, che eviti duplicazioni e rafforzi il legame transatlantico, è nostro interesse continuare a promuovere una cooperazione sempre più stretta tra NATO e UE, in particolare in ambiti come il contrasto alle minacce ibride, la mobilità militare e le esercitazioni congiunte, al fine di migliorare le *best practices* e l'interoperabilità, i cui compiti principali sono la difesa collettiva, la gestione delle crisi e la sicurezza cooperativa. Segnala che la NATO ha dato avvio negli ultimi anni a un processo di adattamento a 360 gradi, volto a rafforzare la postura di deterrenza e difesa per meglio far fronte alle minacce convenzionali e non, provenienti da attori statali e non statali, oltre che da tutte le direzioni strategiche.

Evidenzia che, su impulso italiano, maggiore attenzione viene inoltre dedicata al fianco sud dell'Alleanza, sia in termini di pianificazione militare (per assicurare l'adeguata reattività in caso di minacce imminenti) sia di rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione pratica con i Paesi *partner* della regione MENA.

Al riguardo, segnala che l'*hub* NATO per il Sud di Napoli contribuisce a valutare, analizzare, seguire e rispondere in modo più efficace alle sfide del quadrante meridionale.

Sottolinea che il contributo dell'Italia alle attività della NATO, sia in territorio alleato sia nelle operazioni e missioni fuori area – in particolare in Afghanistan, Kosovo e Iraq – è considerato uno degli aspetti più qualificanti del nostro contributo al *burden sharing* alleato.

Nell'ambito dell'impegno dell'Italia nella promozione del valore del multilateralismo e di un approccio cooperativo alle politiche di sicurezza, ricorda l'azione svolta dal nostro Paese in seno all'OSCE, in particolare nel triennio delle nostre Presidenze (Presidenza del Gruppo OSCE di Contatto Mediterraneo nel 2017, dell'Organizzazione nel 2018, del Gruppo OSCE di Contatto Asiatico nel 2019).

Segnala che tali esigenze sono state rese ancora più stringenti dal riaccendersi nel 2020 di conflitti interni alla regione, quali quello in Nagorno-Karabakh, nella riaffermazione del principio fondante dell'Organizzazione sull'indivisibilità della sicurezza delle aree euro-atlantica, euro-asiatica ed euro-mediterranea.

In questo quadro, rileva che è proseguita la costante azione condotta dall'Italia volta a favorire la stabilizzazione dell'area dei Balcani Occidentali e del Partenariato orientale, sulla quale la Commissione Affari esteri ha focalizzato la propria attenzione in questi ultimi mesi attraverso ottimi incontri interparlamentari costanti e mirati.

Tale azione si è concretizzata anche attraverso specifici interventi a sostegno della cooperazione a livello regionale, in particolare a favore della Fondazione permanente Segretariato dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) e del Fondo dell'Iniziativa centro-europea (InCE), presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), con la prospettiva di favorire il progressivo percorso di integrazione europea dei Paesi non UE che sono membri delle due iniziative.

Relativamente alla Fondazione Segretariato permanente IAI, segnala come il percorso di stabilizzazione attraverso il rafforzamento dell'ancoraggio regionale ed europeo della Macedonia del Nord, avviato con l'adesione alla IAI durante la Presidenza di turno italiana del 2018, sia proseguito durante tutto il 2019 attraverso il supporto del Segretariato IAI alla richiesta di adesione di Skopje anche alla Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica (EU-SAIR).

Sottolinea che, dato lo stallo che l'avanzamento del processo di integrazione europea della Macedonia del Nord e dell'Albania aveva conosciuto a seguito delle conclusioni del Consiglio Europeo del giugno e dell'ottobre 2019 (quando era mancata la necessaria unanimità per aprire i negoziati di adesione con i due Paesi, unanimità che è poi stata raggiunta in occasione del Consiglio Europeo del 26 marzo 2020) l'ancoraggio dei due Paesi, e della Macedonia del Nord in particolare, a IAI e EUSAIR ha svolto un ruolo fondamentale ai fini del processo di adesione e quindi della stabilizzazione della regione.

In relazione al quadrante dell'Africa subsahariana, evidenzia una situazione di perdurante emergenza, caratterizzata da una mobilità forzata della popolazione, dal mancato accesso di parte di essa ai servizi di base, da crisi alimentari ricorrenti e da elevata vulnerabilità nutrizionale, aggravata dall'inadeguatezza dello sviluppo rurale, dai fenomeni di *iper*-urbanizzazione nelle principali città e della carenza di servizi sociali.

Segnala due aree di crisi principali i cui fronti, malgrado l'impegno finora profuso, si stanno ampliando e rischiano di fondersi in un'unica area: quella saheliana, che mano a mano si estende sempre più verso l'area del Golfo di Guinea, e quella del Corno d'Africa allargato, dove una molteplicità di attori – anche esterni – determina una situazione di instabilità che dura da diversi decenni, le cui propaggini di scontri inter-etnici ed inter-tribali nonché di fondamentalismo violento si stanno sempre più estendendo verso sud, arrivando a coinvolgere Tanzania e Mozambico, oggetto – come menzionato – di un'apposita riflessione in sede di Consiglio europeo.

Osserva che nel Sahel, la situazione securitaria appare particolarmente critica nella «zona delle tre frontiere» (Niger, Mali, Burkina Faso) e nell'area del bacino del Lago Ciad, area nella quale confluiscono Nigeria, Niger, Camerun e Ciad, dove si assiste ad un aumento delle attività del gruppo terroristico *Boko Haram* nei confronti delle popolazioni civili, nonché di altri gruppi terroristici che hanno giurato

fedeltà al sedicente Stato islamico. In una regione caratterizzata da Stati fragili, molti dei quali sono stati o saranno impegnati in importanti e delicati processi elettorali nei prossimi mesi, l'instabilità politica derivante dal crescente malcontento delle popolazioni locali nei confronti delle élite al potere, culminata da ultimo nel colpo di Stato militare in Mali dell'8 agosto scorso, rischia di creare un *mix* potenzialmente esplosivo.

Evidenzia che nell'area del Corno d'Africa nuovi potenziali scenari di pace si sono aperti con l'avvio di una dinamica lenta ma comunque distensiva tra Etiopia ed Eritrea, in grado di innescare un processo di integrazione regionale allargato anche alla Somalia, con la formazione di un governo di transizione in Sud Sudan e con gli sviluppi politici interni in Sudan, il quale attraversa una transizione democratica ed economica sostenuta dalla Comunità internazionale.

Desti preoccupazione, tuttavia, l'attuale crisi nella regione del Tigray in Etiopia, suscettibile di incidere negativamente sulla stabilità dell'intera regione. Precisa che anche in Somalia, negli ultimi due anni, si è assistito a lenti ma indubbi progressi nel percorso di stabilizzazione, in particolare nei rapporti con le istituzioni finanziarie internazionali, nel dialogo tra Stato federale e Stati federati e in tema di processi elettorali. A ciò si aggiunge la crisi derivante dal progetto di costruzione di una grande diga, che rischia di compromettere le relazioni con l'Egitto.

Rileva che tali sviluppi, se opportunamente consolidati e sostenuti, potrebbero finalmente condurre a una svolta positiva per l'intera regione. Tuttavia, qualora gli stessi non vengano correttamente gestiti e supportati, essi potrebbero lasciare spazio a pericolose dinamiche involutive e ad un allargamento a macchia d'olio delle crisi, come sta già accadendo nella provincia settentrionale mozambicana di Cabo Delgado, dove emarginazione sociale e sottosviluppo hanno facilitato l'insediamento di milizie terroristiche islamiche legate al gruppo somalo *Al Shabaab*.

Sottolinea che gli interventi di emergenza per alleviare le situazioni umanitarie più urgenti, in particolare le gravi conseguenze della pandemia di COVID-19, dell'invasione di locuste e delle inondazioni che hanno colpito il Corno d'Africa negli ultimi mesi, e gli interventi di sviluppo per la crescita economica e sociale della regione, potranno anch'essi contribuire ai processi di pace e di stabilizzazione in corso in un'ottica di triplo nesso umanitario-sviluppo-pace, anche in funzione di contrasto delle cause economiche dei fenomeni di radicalizzazione e delle migrazioni irregolari favorite dalla povertà.

Conclusivamente, rileva la necessità di evidenziare criticamente il ritardo con il quale i due documenti sono sottoposti all'esame ed all'autorizzazione parlamentare: tale ritardo rischia infatti di vanificare l'efficacia del rapporto parlamento-governo nella definizione dei prioritari indirizzi di politica estera, di cui la partecipazione alle missioni internazionali costituiscono una direttrice fondamentale. Ricorda che essa consente al nostro Paese di salvaguardare l'interesse nazionale, promuovere e sostenere un multilateralismo efficiente ed efficace, che contribuisca a facilitare il dialogo e a rafforzare visioni convergenti alle nuove sfide, derivanti ad esempio dalle minacce cibernetiche e dalla militarizzazione delle nuove tecnologie.

Piero FASSINO, *presidente*, prima di dare la parola all'onorevole Ferrari, relatore per la IV Commissione, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, alla collega Paola De Micheli, recentemente entrata a far parte della III Commissione.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore per la IV Commissione*, osserva che la Deliberazione presentata dal Governo alle Camere in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni svolte nel 2020 e a quelle che intende avviare e proseguire nel 2021 conferma il tradizionale impegno del nostro Paese nel garantire la stabilità e la sicurezza di quelle aree di crisi del mondo la cui fragilità politica e sociale rappresenta una minaccia per la stabilità globale,

nonché per la salvaguardia degli interessi vitali nazionali.

Evidenzia, quindi, che lo strumento militare nazionale sarà impiegato, in particolare, per il contrasto al terrorismo e per la stabilizzazione dell'area del Mediterraneo allargato, ovvero di quell'ampia zona geopolitica resa unitaria dalla comune gravitazione sul bacino del mare Mediterraneo, congiungendo cinque aree con caratteristiche differenti: i Paesi dell'Unione europea, l'area balcanica, l'area del Mar Nero, il Medioriente e il Maghreb. A sua volta, la regione euro-mediterranea è influenzata dalle dinamiche che avvengono in altre zone, soprattutto in quelle direttamente adiacenti al Mediterraneo: il Sahel, il Corno d'Africa e la regione del Golfo Persico.

Fa poi presente che in tale contesto, più ampiamente già delineato dal relatore per la III Commissione, le chiavi di volta per la tutela della sicurezza e la difesa nazionale sono rappresentate dalla convinta adesione all'Alleanza atlantica e all'Unione europea e nel riconoscimento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) quale riferimento principale di legittimazione per le questioni di sicurezza internazionale.

Entrando nel dettaglio della Deliberazione relativa alla partecipazione a ulteriori missioni (Doc. XXV n. 4), segnala che il Governo intende avviare nel 2021 sei nuove missioni internazionali, di cui tre relative alla partecipazione di personale delle Forze armate e tre relative alla partecipazione di personale civile e delle Forze di polizia.

Per quanto riguarda due delle nuove missioni delle Forze armate – *United Nations Assistance Mission in Somalia UNSOM* (scheda 31-bis/2021) ed *European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz EMASOH* (scheda 35-bis/2021) – la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti impiegati è pari a 194 unità, mentre la consistenza media a 50 unità. Il fabbisogno finanziario è pari, complessivamente, a euro 9.189.127, di cui 7.189.127 nel 2021 e 2 milioni nel 2022. In particolare, con riferimento alla missione EMASOH, ritiene utile conoscere dal Governo quali saranno, in termini di consistenza

organica e di risorse finanziarie, le conseguenze del disimpegno italiano dalla base militare negli Emirati Arabi a seguito della crisi diplomatica in corso tra i due Paesi.

Rileva, quindi, che la missione di assistenza UNSOM è stata istituita dalla risoluzione 2102 (2013) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con il compito di sostenere l'istituzione del Governo federale della Somalia ed il relativo mandato è stato, da ultimo, modificato e prorogato, fino al 31 agosto 2021. La missione – che dovrà focalizzarsi, in particolare, sul garantire elezioni libere, trasparenti e credibili, in un contesto di pluralismo politico – comprende anche l'implementazione di strategie per promuovere il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, l'emancipazione delle donne, la protezione dei bambini, la prevenzione delle violenze legate ai conflitti e il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie. Essa, inoltre, potrà fornire supporto anche alla missione AMISOM sotto forma di guida strategica e consulenza su *peace-building* e *state-building*, riaffermando il rispetto per la sovranità, integrità territoriale, indipendenza politica e unità della Somalia ed evidenziando l'importanza di lavorare per impedire che gli effetti destabilizzanti delle controversie regionali si riversino in Somalia. La partecipazione italiana alla missione prevede l'impiego di un'unità di personale ed un fabbisogno finanziario pari a 156.391 euro per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, corrispondente alla durata programmata della missione.

Sottolinea, poi, che l'iniziativa multinazionale europea EMASOH, lanciata dalla Francia a margine del Consiglio dell'Unione europea Affari esteri svoltosi a Bruxelles il 20 gennaio 2020 e sostenuta politicamente, oltre che dalla Francia, dai Governi di Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo, è volta a salvaguardare la libertà di navigazione e la sicurezza delle navi che transitano nell'area dello Stretto di Hormuz, mediante l'impiego di dispositivi aeronavali dei Paesi europei aderenti all'iniziativa stessa, per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza. In particolare, la missione ha come

compito quello di tutelare il naviglio mercantile nazionale, supportare il naviglio mercantile non nazionale, rafforzare la cooperazione con le altre iniziative nell'area, nonché contribuire alla *maritime situational awareness* della regione. EMASOH si affianca, infatti, ad altre iniziative assunte dalla Comunità internazionale a seguito della crescente situazione di insicurezza e instabilità provocata da numerosi incidenti, marittimi e non marittimi, accaduti a partire dal 2019 in prossimità dello Stretto di Hormuz. Il numero massimo delle unità di personale militare impiegato, per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, è di 193 unità, oltre all'impiego di un mezzo navale e di due mezzi aerei, per un fabbisogno finanziario di poco più di 9 milioni di euro, di cui euro 2 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2022.

Relativamente alla terza missione delle Forze armate, *Task Force CEDRI* in Libano (scheda 9-bis/2021) ricorda, invece, che l'operazione ha fatto seguito all'esplosione che il 4 agosto 2020 ha devastato il porto e parte della città di Beirut, provocando oltre 180 morti e più di 6.500 feriti. Su richiesta di assistenza delle autorità libanesi – pervenuta per il tramite del Meccanismo di protezione civile UE – l'intervento è iniziato il 15 agosto 2020 e si è concluso il 21 novembre dello stesso anno, con il rientro completo del personale. La consistenza massima del contingente delle Forze armate impiegato è stata pari a 404 unità (nella scheda analitica 9-bis è invece riportata la cifra di 402), mentre il fabbisogno finanziario è stato pari complessivamente a euro 4.078.794 per obbligazioni esigibili nel 2021. Nell'operazione sono stati impiegati, oltre alla nave San Giusto della Marina militare con elicotteri imbarcati, un ospedale da campo dell'Esercito (*capacità Role 2 basic*) con personale specializzato, assetti del genio per la rimozione delle macerie, nuclei CBRN (Chimico, Biologico, Radioattivo, Nucleare), un assetto per trasporto in biocontenimento anche in elicottero, un team del gruppo operativo subacquei del COMSUBIN, un velivolo C-130 dell'Aeronautica militare e un *team* con compiti di *force protection*. La *Task Force* ha reso possibile

rimuovere circa 13.000 tonnellate di macerie nel porto marittimo, oltre al ripristino della viabilità ordinaria e alla demolizione di fabbricati pericolanti, liberando gli accessi ai moli. Il *team* di medici e infermieri militari, provenienti dal Policlinico militare Celio, ha operato all'interno dell'ospedale da campo dell'Esercito effettuando più di 1.000 visite specialistiche ambulatoriali e, al contempo, considerato il diffondersi in Libano del virus COVID-19, oltre 1.300 tamponi e 600 test sierologici.

Ciò detto, segnala che l'operazione Emergenza Cedri rappresenta il primo caso in cui si sottopone ad autorizzazione parlamentare, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016), un'operazione all'estero che risulta conclusa in epoca antecedente alla richiesta di autorizzazione. Sul punto la Deliberazione precisa, nella sezione I quadro normativo, che l'operazione si inquadra nell'ambito delle attività che le Forze armate nazionali svolgono quali componenti fondamentali del Servizio nazionale della protezione civile (articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018), e che il Governo ha voluto comunque ricomprendere l'operazione in questione nell'alveo delle missioni contemplate dalla legge n. 145 del 2016 al fine di riconoscere al personale militare ivi impiegato il più favorevole trattamento economico previsto dalla normativa sulle missioni internazionali, consentendo così « di superare la disparità di trattamento del personale impiegato nell'operazione rispetto a quello impiegato nelle altre missioni in corso in Libano, con il quale ha lavorato fianco a fianco ».

Al riguardo, chiede al Governo di fornire maggiori chiarimenti in merito all'interpretazione estensiva che nel caso di specie ha inteso dare alla legge n. 145 del 2016 – concernente l'avvio e la proroga di missioni internazionali –, includendo tra le missioni sottoposte al controllo parlamentare un'operazione che, da un lato, risulta già conclusa al momento della richiesta di autorizzazione parlamentare e, dall'altro lato, è stata originariamente inquadrata in una diversa tipologia di interventi delle

Forze armate all'estero, ossia gli interventi che le Forze armate nazionali svolgono quali componenti fondamentali del Servizio nazionale della protezione civile (articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2018). È evidente, infatti, che nei casi di operazioni già concluse, il controllo parlamentare che le Camere sono tenute a svolgere sulle singole missioni nel più generale contesto della politica estera e di Difesa del Governo, rischia di essere fortemente limitato se non del tutto escluso.

Per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 il Governo intende avviare anche due nuove missioni con la partecipazione di personale civile in Libia, nelle quali sono impiegati un magistrato fuori ruolo del Ministero della Giustizia (*European Union Border Assistance Mission in Libya EUBAM LIBYA* scheda 47-*bis*) e un ufficiale della Guardia di Finanza (*European Union Border Assistance Mission in Libya EUBAM LIBYA* scheda 47-*ter*), nonché una in Ucraina (*European Union Advisory Mission Ukraine EUAM Ukraine* (scheda 43-*bis*), nella quale è impiegato un magistrato fuori ruolo del Ministero della Giustizia. In relazione alle prime due missioni, la base giuridica di riferimento è la Decisione 2013/233/PESC del Consiglio dell'Unione europea, in ultimo modificata e prorogata, fino al 30 giugno 2021, dalla Decisione (PESC) 2020/903 del Consiglio dell'Unione europea del 29 giugno 2020, mentre per quanto riguarda la missione EUAM Ukraine la fonte di riferimento è la Decisione (PESC) 2014/486 del Consiglio dell'Unione europea del 22 luglio 2014, modificata da ultimo, con la Decisione (PESC) 2019/761 del Consiglio, del 13 maggio 2019. Il fabbisogno finanziario delle tre missioni per la durata programmata è pari complessivamente a 241.464 euro, di cui 115.285 euro per la missione della Guardia di Finanza e 126.179 euro per le due missioni del Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda, poi, le missioni di cui si propone la prosecuzione nell'anno 2021 (Doc. XXVI, n. 4), dai dati forniti dal Governo emerge che la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri ope-

rativi è pari a 9.255 unità, mentre la consistenza media è pari a 6.461 unità, dati in aumento rispetto all'anno precedente. Al riguardo, precisa che il numero massimo delle unità di personale previsto per ciascuna scheda missione non comprende gli avvicendamenti del personale e l'invio di *team* per esigenze di carattere tecnico, ispettivo e logistico a supporto delle missioni. Il fabbisogno finanziario è invece pari complessivamente a euro 1.245.420.530, di cui euro 997.420.530 nel 2021 ed euro 268.000.000 nel 2022, oneri coperti dalle risorse presenti nel Fondo missioni. Infine, per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE il fabbisogno finanziario per la durata programmata è confermato nella misura di euro 26 milioni.

Il maggior numero di missioni (17) è presente nel continente africano (10 in Asia e 6 in Europa), ma con riferimento alla consistenza numerica delle unità impiegate nei diversi teatri operativi, il maggior numero di militari autorizzato è in Asia.

Per quanto concerne l'Europa, le missioni che impegnano il maggior numero di militari italiani sono la missione NATO *Joint Enterprise* nei Balcani (638 unità, 230 mezzi terrestri e un mezzo aereo) e la missione dell'Unione europea denominata EUNAVFORMED *Irini* (596 unità, 2 mezzi navali e 3 mezzi aerei). Con specifico riguardo alla missione NATO *Joint Enterprise* (scheda n. 1/2021) è confermata l'immissione nel contingente nazionale di un *team* per la protezione cibernetica delle reti non classificate, inserito nel 2020, nonché lo schieramento, a invarianza numerica, di personale nazionale appartenente al NATO *Joint Force Command* di Napoli (JFCNP), a supporto della missione. Continua, altresì, ad essere assicurata una forza di riserva in prontezza (*Operational Reserve Forces Battalion* NATO – circa 600 unità) basata in Italia, pronta a intervenire in caso di necessità, il cui personale prenderà parte alle attività per la verifica delle procedure previste in caso di effettiva attivazione. Per quanto riguarda la partecipazione alla missione dell'Unione europea EUNAVFORMED *Irini* (scheda n. 6/2021), il cui compito principale è quello di contribuire al-

l'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Libia, l'Italia intende partecipare nel 2021 con 596 unità, 2 mezzi navali e 3 mezzi aerei. La spesa prevista per questa missione è pari a euro 39.717.055, di cui 9 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2022. Ricorda che, relativamente al periodo 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2020, l'Italia ha partecipato a questa missione con 517 unità, un mezzo navale e tre mezzi aerei e che la spesa autorizzata è stata pari a euro 21.309.683, di cui 5 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2021. Segnala, poi: l'incremento di 10 unità di personale e di oltre 1,6 milioni di euro del fabbisogno finanziario della missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina (scheda n. 3/2021), in relazione alla quale il Governo fa presente che « la consistenza massima del contingente nazionale impiegato nella missione è incrementata a 50 unità per compensare le carenze capacitive della missione »; una diminuzione di 40 unità di personale (da 280 a 240) e di poco più di 1 milione di euro di fabbisogno finanziario della missione *Sea Guardian* della NATO (scheda n. 5/2021) cui l'Italia partecipa, come per il precedente anno, con un sottomarino e una unità navale, anche per svolgere attività di raccolta dati e di presenza e sorveglianza navale nell'area del Mediterraneo Orientale, nonché due mezzi aerei.

Per quanto riguarda l'Asia, la partecipazione italiana più significativa riguarda la missione *Resolute Support* in Afghanistan (scheda n. 7/2021). Osserva che, in relazione a questa missione, il Governo chiede al Parlamento un'autorizzazione all'impiego di personale militare, per l'anno 2021, pari a 1.000 unità, oltre a 127 mezzi terrestri e 16 mezzi aerei, per un fabbisogno finanziario stimato in euro 154.319.938, di cui euro 33.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2022 e ricorda che nel 2020 l'Italia ha partecipato alla missione con 800 unità di personale militare, 145 mezzi terrestri e 8 mezzi aerei, per un fabbisogno finanziario di poco superiore, pari a euro 159.711.820. La relazione analitica fa presente che la consistenza mas-

sima del contingente nazionale impiegato nella missione è incrementata fino a 1.000 unità per far fronte alle esigenze di *force protection* e a quelle tecnico-logistiche necessarie all'esecuzione delle operazioni di rientro in Italia. Inoltre, è previsto lo schieramento di personale nazionale (ad invarianza numerica), appartenente al Comando NATO CIS (*Communications and Information System*). La relazione aggiunge, inoltre, che il rientro del contingente nazionale in Italia, tenuto conto della pianificazione in atto e laddove non dovessero verificarsi significative variazioni dovute alla disponibilità di supporti logistici o alle condizioni di sicurezza necessarie per l'esecuzione delle operazioni di ripiegamento, avverrà entro il 30 settembre 2021. Oltre tale data e fino al 31 dicembre 2021, è quindi prevista la permanenza, eventuale, di cellule tecnico-logistiche per la finalizzazione delle attività amministrative e di coordinamento dei trasporti strategici e l'impiego di nuclei di collegamento e supporto per il proseguimento e il rafforzamento delle iniziative di cooperazione con le istituzioni afgane, sia sotto l'egida della NATO, sia nell'ambito dei rapporti bilaterali. Continuerà, poi, ad essere assicurato il supporto al *Senior Civilian Representative* (SCR) in Kabul, ricoperto da personale del MAECI. Al riguardo chiede al Governo se sia ancora presente *in loco* un contingente di personale italiano, rispetto al cronoprogramma indicato nella suddetta relazione e in considerazione del fatto che le operazioni di ritiro risultano – anche da dichiarazioni dello stesso Ministro della difesa e dalle odierne notizie di stampa – pressoché concluse in seguito all'evolversi degli eventi.

Relativamente alla missione *United Nations Interim Force in Lebanon* UNIFIL (scheda n. 8/2021), la nuova Deliberazione prevede la partecipazione di 1.301 unità di personale militare, 368 mezzi terrestri, 1 mezzo navale e 7 unità aeree (nel precedente anno l'Italia ha partecipato a questa missione con 1.076 unità di personale militare, 278 mezzi terrestri e 6 unità aeree). Il fabbisogno finanziario è stimato in euro 181.376.609, di cui 35.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2022, in aumento

rispetto al 2020 (euro 150.308.185). L'Italia è il maggiore contributore di truppe di UNIFIL e, dall'inizio della seconda fase (agosto 2006), per quattro volte è stato scelto quale UNIFIL *Head of Mission e Force Commander* (HoM/FC) un generale italiano. Sempre sul teatro libanese è presente anche la missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi MI-BIL (scheda n. 9/2021), volta a incrementare le capacità complessive delle Forze di sicurezza libanesi, sviluppando programmi di formazione e addestramento preventivamente concordati con le Autorità libanesi. La consistenza massima del contingente nazionale impiegato è incrementata a 315 unità, per effetto del potenziamento della componente logistica di gestione delle crisi e dello schieramento permanente di un team per la protezione cibernetica delle reti non classificate.

La scheda n. 12/2021 concerne la prosecuzione della partecipazione di personale militare alle attività della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*. In relazione a tale minaccia il Governo fa presente che l'Italia intende proseguire il proprio impegno nella cornice della Coalizione a guida USA, sia sotto il profilo militare che civile. In particolare, l'Italia è tra i principali contributori in Iraq in termini di unità militari e ha svolto attività di addestramento di forze militari e di polizia irachene e curde, sospese a inizio 2020 per il deterioramento del quadro di sicurezza e per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Nel 2021 si intende continuare a effettuare operazioni di intelligence, ricognizione e sorveglianza (ISR) e attività di rifornimento in volo. L'Italia partecipa all'operazione con complessive 900 unità di personale militare, 84 mezzi terrestri e 11 mezzi aerei. Il fabbisogno finanziario della missione viene stimato in euro 230.932.129, di cui 52.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2022. Nel 2020 l'Italia ha partecipato alla missione con 1.100 unità di personale militare, 270 mezzi terrestri e 12 mezzi aerei, per una spesa complessiva di euro 262.946.003. Si registra, dunque, una riduzione sia delle unità impiegate che delle risorse finanziarie ne-

cessarie. In Iraq proseguono anche la missione NATO denominata *NATO Mission in Iraq* NM-I (scheda n. 13/2021) e la missione dell'Unione europea denominata *European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq* EUAM Iraq (scheda n. 14/2021).

Venendo al continente africano, la presenza italiana più consistente è nella missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 18/2021) che vede impiegati 400 unità di personale, 69 mezzi terrestri, 2 mezzi aerei e mezzi navali tratti nell'ambito del dispositivo di sicurezza nazionale « Mare sicuro ». La missione si inquadra nell'ambito delle attività di supporto al Governo di Accordo nazionale, in linea di continuità con l'impegno umanitario assunto dall'Italia in riferimento alla crisi libica. Il contingente del personale comprende: personale sanitario, unità per assistenza e supporto sanitario, unità con compiti di formazione, addestramento consulenza, assistenza, supporto e *mentoring*, unità per il supporto logistico generale, unità per lavori infrastrutturali, unità di tecnici/specialisti, squadra rilevazioni contro minacce chimiche-biologiche-radiologiche-nucleari (CBRN), team per ricognizione e per comando e controllo, personale di collegamento presso dicasteri/stati maggiori libici; unità con compiti di *force protection* del personale nelle aree in cui esso opera.

Segnala, poi, la missione UE antipirateria denominata ATALANTA (scheda n. 29/2021), dove sono presenti 388 unità di personale militare, 2 mezzi navali e 4 mezzi aerei e l'aumento della partecipazione di personale militare alla forza multinazionale di contrasto alla minaccia terroristica nel Sahel denominata *Task Force TAKUBA* (scheda n. 25/2021) intesa a contrastare la minaccia terroristica nel Sahel, dove il personale militare impiegato passa da 200 a 250 unità e i mezzi terrestri passano da 20 a 44, facendo registrare una variazione in aumento del fabbisogno finanziario di oltre 33 milioni di euro, che passa da euro 15.627.178 a euro 48.928.885, di cui euro 10.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2022.

Sempre nel continente africano continua la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* MINUSMA (scheda n. 20/2021), alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Mali (scheda n. 21/2021) e EUCAP Sahel Mali (scheda n. 22/2021), nonché alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger (scheda n. 23/2021) e alla missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 24/2021). Proseguono, inoltre, le missioni dell'Unione europea in Somalia EUTM SOMALIA (scheda n. 30/2021) e EUCAP SOMALIA (scheda n. 31/2021) volte, rispettivamente, a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate somale e a rafforzare la capacità di sicurezza marittima e di polizia della Somalia, nonché la missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane (scheda n. 32/2021) e l'impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti (scheda n. 33/2021) per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa.

Passando ai dispositivi di sicurezza, viene confermata la partecipazione al dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo Mare Sicuro (scheda n. 34/2021), nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica, che vede impiegati 754 unità di personale militare, 6 mezzi navali e 8 mezzi aerei e al dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 35/2021), dove sono presenti 394 unità di personale militare, 2 mezzi navali e 4 mezzi aerei per corrispondere alle esigenze di prevenzione e contrasto della pirateria e delle rapine a mano armata in mare e assicurare la tutela degli interessi strategici nazionali nell'area, con particolare riferimento alle acque prospicienti la Nigeria, nonché ai dispositivi della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 36/2021), per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza (scheda n. 37/2021) con 235 unità di personale militare, un mezzo aereo e

due mezzi navali più una on call, per la presenza in Lettonia (scheda n. 38/2021) con 238 unità di personale militare e 135 mezzi terrestri, nonché per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza *Air policing* (scheda n. 40/2021).

Infine, sono confermate due esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 41/2021) per un fabbisogno complessivo di euro 78.100.000, di cui 18.000.000 per obbligazioni esigibili nel 2022 e le esigenze di mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali (scheda 42/2021).

Conclude riservandosi di presentare, unitamente al relatore per la III Commissione, onorevole Migliore, una proposta di relazione da sottoporre alle Commissioni.

Il Sottosegretario per la Difesa Giorgio MULÈ e il Sottosegretario per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Manlio DI STEFANO, si riservano di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Salvatore DEIDDA (FdI) ribadisce la volontà del gruppo di Fratelli d'Italia di non volere rallentare l'esame della Deliberazione non avendo, infatti, avanzato richiesta di svolgere ulteriori audizioni rispetto a quelle programmate. Evidenzia, tuttavia, che le comunicazioni del Governo che si terranno domani saranno l'occasione per chiarire come dovrà essere affrontata la crisi diplomatica e militare che, proprio in questi giorni, sta prendendo forma con gli Emirati Arabi Uniti. Lamenta, quindi, che il provvedimento manca di una visione politica strategica dell'impegno italiano nelle missioni internazionali e rimarca come l'assenza di una politica estera porti a disperdere le risorse finanziarie della cooperazione internazionale che, anziché essere utilizzate per consolidare i risultati ottenuti dai nostri militari, vengono indirizzate verso quei Paesi dove non sono presenti i contingenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 luglio 2021.

Nell'ambito dell'esame delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2021 ai sensi

della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 4, e Doc XXVI, n. 4).

Audizione di Gianandrea Gaiani, direttore dell'editoriale *Analisi-Difesa*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.20 alle 18.10.

Audizione di Alessandro Marrone, responsabile del Programma « Difesa » dell'Istituto Affari Internazionali (IAI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.10 alle 18.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 262) 27

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 262) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 27

AVVERTENZA 28

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 luglio 2021.

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 262).

L'audizione si è svolta dalle 16.05 alle 16.30.

AUDIZIONI

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

La seduta comincia alle 17.35.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 262).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, svolge, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni, da remoto, i deputati Genaro MARAIA (M5S), Paolo FICARA (M5S), Davide GARIGLIO (PD), Edoardo RIXI (LEGA), Tommaso FOTI (FDI), Stefania PEZZOPANE (PD), Marco SILVESTRONI (FDI) e Chiara BRAGA (PD). Intervengono quindi Luciano NOBILI (IV), la presidente della VIII Commissione Alessia ROTTA e la presidente della IX Commissione Raffaella PAITA.

Enrico GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili* risponde, da remoto, ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Atto n. 262.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	29
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo unificato C. 522 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	44

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 3179 Meloni, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, adottata quale testo base dalla II Commissione in sede referente, alla quale

sono abbinate le proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

Illustrando la proposta di legge, che si compone di 10 articoli, evidenzia come l'articolo 1 contenga la definizione di equo compenso.

A tale fine, ribadendo quanto già previsto nella normativa vigente, la disposizione specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, per gli avvocati, dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale, e, per gli altri professionisti, ai compensi definiti da specifici decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012.

Al riguardo ricorda che la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella scorsa Legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti con-

trattuali tra professionisti e clienti « forti », individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI.

Sono stati infatti approvati, in rapida successione, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.

In particolare, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 ha disciplinato il compenso degli avvocati nei rapporti professionali con imprese bancarie e assicurative, nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, quando il rapporto professionale sia regolato da una convenzione. Il legislatore ha introdotto una disciplina del compenso e ha richiesto che tale compenso sia equo, presupponendo che la convenzione sia stata predisposta unilateralmente dal cliente « forte » a svantaggio del professionista. A tal fine, il decreto-legge ha introdotto nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) l'articolo 13-*bis*, poi modificato dalla legge di bilancio 2018, che definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando esso sia « proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto » e « al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale », nonché conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

Il comma 2 dell'articolo 19-*quaterdecies*, inoltre, ha esteso il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali e ha in-

trodotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.

A tale proposito rammenta, peraltro, che in data 22 novembre 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, ha deliberato l'invio di una segnalazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto alcune disposizioni previste nel decreto – legge n. 148 del 2017.

In primo luogo, è stata segnalata la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dall'articolo 19-*quaterdecies* in tema di « equo compenso » per le professioni, che introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle. Secondo l'Autorità, la disposizione, nella misura in cui collega l'equità del compenso a parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti cosiddetti « forti » e ricomprende anche la Pubblica Amministrazione.

L'Autorità ha sottolineato come, secondo i consolidati principi *antitrust* nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. L'Autorità ha quindi concluso che « l'articolo 19-*quaterdecies*, in quanto idoneo a reintrodurre nell'Ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all'intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale, oltre a porsi in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno

interessato il nostro ordinamento anche nel settore delle professioni regolamentate ».

L'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge che si applica al compenso del professionista in relazione a tutte le attività professionali che:

trovano fondamento in convenzioni;

sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Rispetto alla normativa vigente, la proposta amplia l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso, delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente « forte ».

Rammenta al riguardo che attualmente, infatti, secondo l'articolo 13-bis, comma 1, della legge n. 247 del 2012, la quale reca la disciplina sull'equo compenso, si applica, oltre che in relazione alle imprese bancarie e assicurative, anche in tutti i rapporti basati su convenzioni tra professionista e impresa diversa dalla micro, piccola e media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

In base ai parametri europei, « la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ».

Il comma 2 specifica che le disposizioni sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista le cui clausole siano unilateralmente predisposte o utilizzate dalle predette imprese; al riguardo anticipa che l'articolo 4, comma

1, della proposta di legge specifica che gli accordi, purché vincolanti per il professionista, tra quest'ultimo e le imprese della tipologia sopraindicata si presumono unilateralmente predisposti dalle stesse, salvo prova contraria.

Il comma 3 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione.

Ricorda che il già citato articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 prevede attualmente, al comma 3, che la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti.

Il medesimo articolo 19-*quaterdecies*, al comma 4-*bis* esclude dall'applicazione della disciplina sull'equo compenso gli agenti della riscossione, i quali devono garantire, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

L'articolo 3 detta la disciplina delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali.

Più in dettaglio, la disposizione aggiunge nove nuovi commi nell'articolo 2233 del codice civile, il quale, dettando la disciplina del compenso nelle professioni intellettuali, nella formulazione vigente stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. Tale disposizione pone dunque una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo le tariffe massime un ruolo sussidi-

diario e recessivo, esse continuano ad essere obbligatorie solo nel caso in cui non sia concluso alcun patto tra avvocato e cliente.

La disposizione specifica inoltre che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione e che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

Al riguardo rileva come le modifiche al codice siano destinate ad avere una portata generale e a trovare applicazione per tutte le prestazioni d'opera intellettuale, dunque oltre l'ambito previsto dall'articolo 2 della proposta di legge, che fa riferimento ai rapporti professionali con contraenti forti basati su convenzioni: segnala quindi l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni.

In particolare, l'articolo 3 della proposta di legge, inserendo un nuovo quarto comma nell'articolo 2233 del codice civile, prevede la nullità delle clausole che non stabiliscono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera; la proposta specifica quindi che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore:

agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale;

ai parametri determinati con decreto ministeriale, per la professione forense.

Con riguardo all'impugnazione degli accordi, il nuovo quinto comma dell'articolo 2233 specifica che per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, il solo professionista può impugnare – innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio – l'accordo di qualsiasi tipo (convenzione, contratto, esito della gara, predi-

sposizione di un elenco di fiduciari etc.) che preveda un compenso inferiore ai predetti parametri.

Secondo quanto previsto dal nuovo sesto comma dell'articolo 2233, che riproduce sostanzialmente la normativa vigente, il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri o le tariffe ministeriali in vigore relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata.

È inoltre introdotta la possibilità per il tribunale di richiedere al professionista di acquisire il parere di congruità dell'ordine o del collegio professionale. Al riguardo si specifica:

che il parere di congruità costituisce piena prova in merito alle caratteristiche dell'attività prestata, all'importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente, ai risultati conseguiti, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;

che il tribunale non possa avvalersi, nel procedimento di rideterminazione del compenso, di consulenze tecniche.

Il nuovo settimo comma dell'articolo 2233 prevede altresì la nullità di qualsiasi pattuizione:

che vieti allo stesso professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;

che imponga allo stesso l'anticipazione di spese;

che – comunque – attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

I nuovi commi da ottavo a dodicesimo dell'articolo 2233 qualificano come vessatorie alcune clausole che, laddove inserite nelle convenzioni tra cliente e professionista, sono da considerarsi nulle, specificando al riguardo (al nuovo decimo comma dell'articolo 2233) che la presunzione ha

carattere assoluto e opera anche quando il contenuto della clausola sia stato oggetto di specifica trattativa.

In particolare, si presumono vessatorie le clausole che consistono:

nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito;

nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

nella previsione, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in

materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

Rileva come tali disposizioni riproducano largamente il contenuto della disciplina vigente, atteso che l'articolo 13-*bis* della legge professionale forense, qualifica come «vessatorie» le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato e presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune specifiche ed elencate clausole. Si tratta delle medesime clausole riprodotte nella proposta di legge in esame, salva l'unica differenza consistente nella specificazione, presente nella disciplina vigente (all'articolo 13-*bis*, comma 6, della legge professionale forense) che le clausole elencate (al comma 5) si presumono vessatorie, fatta eccezione di quella relativa alla previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Così come nella proposta di legge in esame, il richiamato articolo 13-*bis*, al comma 6, prevede che la presunzione determina la nullità delle clausole stesse e, al comma 8, specifica che le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto; inoltre, la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

Inoltre, con previsioni innovative rispetto alla disciplina vigente, la proposta di legge:

al nuovo comma nono dell'articolo 2233 esclude la natura vessatoria delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali;

al secondo periodo del nuovo dodicesimo comma dell'articolo 2233 prevede che la nullità delle clausole vessatorie, pur rilevabile d'ufficio, possa essere oggetto di rinuncia da parte del professionista, che dovrà pronunciarsi in merito in modo espresso e irrevocabile.

In merito alla previsione del secondo periodo del nuovo dodicesimo comma dell'articolo 2233 segnala come il nuovo quinto comma dell'articolo 2233 rechi la previsione secondo cui gli accordi che prevedano un compenso non equo, possano essere impugnati solo dal professionista: rileva quindi al riguardo l'opportunità di coordinare le diverse disposizioni normative.

Il nuovo undicesimo comma dell'articolo 2233 conferma la specificazione, contenuta già nella normativa vigente (all'articolo 13-bis, comma 7, della legge professionale forense) relativa al fatto che non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

Rispetto alla disciplina attuale il nuovo comma undicesimo dell'articolo 2233, precisa tuttavia che tale disposizione si applica alle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Segnala peraltro che, come sopra indicato, il nuovo comma decimo dell'articolo 2233, introdotto dall'articolo 3, statuisce la presunzione assoluta di vessatorietà delle clausole elencate al nuovo comma ottavo del medesimo articolo 2233, anche se oggetto di trattativa. Si dovrebbe quindi ritenere che la specificazione di cui al nuovo comma undicesimo faccia riferimento alla trattativa per le clausole che non sono vessatorie per definizione di legge.

L'articolo 4, al comma 1 specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese bancarie e assicurative, nonché le imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, si presumono unilateralmente predi-

sposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria;

Il comma 2 riproduce in parte la disciplina vigente, con riguardo all'attività del giudice, che, accertata la non equità del compenso, lo ridetermina applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali (la disciplina vigente – all'articolo 13-bis, comma 10 – demanda al giudice di « tenere conto » dei suddetti parametri) e dichiara la nullità della clausola vessatoria;

Segnala, al riguardo, come la disciplina dell'attività del giudice relativa alla rideterminazione del compenso sia contenuta altresì nell'articolo 3, nei nuovi commi quinto e sesto dell'articolo 2233 del codice civile: rileva quindi l'opportunità di coordinare le diverse disposizioni.

Il comma 3 individua in 10 anni il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista e specifica che – in caso di pluralità di prestazioni a seguito di un unico incarico – il termine decorre dall'ultima prestazione.

L'articolo 5 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non abbia proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile davanti all'autorità giudiziaria, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Come ha precisato la giurisprudenza, mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'articolo 636 del codice di procedura civile, la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordina-

rie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (richiama al riguardo la sentenza della Cassazione Civile n. 18775/2005, nonché l'ordinanza della Cassazione Civile 15 gennaio 2018, n. 712).

È inoltre precisato che il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di conformità.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale, il relativo *dies a quo*.

Tale disposizione si pone in correlazione con la regola generale di cui all'articolo 2935 del codice civile, in base alla quale « la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere », valorizzando l'elemento dell'attuazione della prestazione come momento determinante per il calcolo del termine prescrizione.

La giurisprudenza, in sede di interpretazione del principio generale stabilito dal citato articolo 2935 del codice civile, ha sviluppato due orientamenti distinti.

Il primo orientamento (tra le molte, richiama la sentenza della Corte di Cassazione, 28 gennaio 2004, n. 1547, e la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 13 aprile 2015, n. 1688) tende appunto a far coincidere la decorrenza del termine di prescrizione con la violazione dell'obbligo contrattuale anziché con il manifestarsi del danno nella sfera giuridica del soggetto leso, mentre l'altro orientamento (per cui richiama le sentenze della Corte di Cassazione, a sezioni unite, 11 gennaio 2008 nn. 576-581; nonché le sentenze della Corte di Cassazione 15 luglio 2009, n. 16463 e 23 settembre 2013, n. 21715), risulta di segno opposto.

L'articolo 7 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine.

La disposizione richiama sia la disciplina vigente dell'azione di classe contenuta nel Titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice civile entrata in vigore a partire dal 19 maggio 2021 a seguito della riforma operata dalla legge n. 31 del 2019, sia quella contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, che tuttavia risulta ormai abrogato a partire dall'entrata in vigore della richiamata nuova disciplina sull'azione di classe.

In merito rileva l'opportunità di sopprimere il riferimento alla disciplina, già abrogata, del codice del consumo.

L'articolo 8, al comma 1 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervenissero sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinassero le convenzioni e segnalare al Ministro pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso.

L'osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia, che lo presiede (potendo comunque individuare un suo delegato), dovrà essere composto, ai sensi del comma 2, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali.

Rileva al riguardo l'opportunità di chiarire se la disposizione intenda inserire nell'Osservatorio esclusivamente i rappresentanti degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.

L'articolo 9 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme introdotte dal provvedimento legislativo si applicano, per le prestazioni rese dopo la data di entrata in vigore della legge, anche alle convenzioni sottoscritte prima di tale data e in corso alla stessa data.

Con riguardo alle prestazioni in corso collegate alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge, la proposta introduce un obbligo del profes-

sionista di avvisare l'altro contraente dell'applicazione delle nuove disposizioni. Si specifica tuttavia che l'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile soltanto sul piano deontologico in via disciplinare.

L'articolo 10, abroga:

l'articolo 13-*bis* della legge professionale forense;

l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017;

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Bersani), che a sua volta dispone l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.

A tale ultimo riguardo ricorda che l'abrogazione di disposizioni abrogative non provoca automaticamente la reviviscenza delle norme abrogate, come affermato dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 e, successivamente, anche dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 13 del 2012).

Con riguardo all'abrogazione delle disposizioni di abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, ricorda che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio.

Sulla materia è intervenuta la cosiddetta legge Bersani (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) che, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari.

Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente operato

dall'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale, secondo la quale il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera.

Inoltre, l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del Ministro vigilante.

Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012) all'articolo 13 ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

A richiesta, l'avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

L'articolo 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF.

Per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come la proposta di legge intervenga sulla materia ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa

esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

La proposta incide inoltre sulla materia professioni, attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

Con riferimento alla materia delle professioni, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale – da cui la Corte fa derivare la natura concorrente – si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Nuovo testo unificato C. 522 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XI Commissione Lavoro, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna, recante modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale, come risultante degli emendamenti approvati dalla XI Commissione in sede referente.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, illustrando il contenuto del provvedimento, rileva innanzitutto come l'articolo 1 del nuovo testo unificato disponga che la relazione biennale relativa ai risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del Codice delle pari opportunità sia presentata al Parlamento dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità – e non, come attualmente previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 198 del 2006 (recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali – anche sulla base del rapporto che i medesimi soggetti elaborano entro il 31 marzo di ogni anno sulla propria attività e su quella dalla Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché, come già previsto, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

L'articolo 2 integra la nozione di discriminazione indiretta di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 198 del 2006.

In particolare, la lettera *a*) inserisce, tra le fattispecie che danno luogo a discriminazione indiretta, anche gli atti di natura organizzativa e oraria che, modificando l'organizzazione delle condizioni e il tempo del lavoro, mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Conseguentemente, alla lettera *b*) – attraverso la sostituzione del comma 2-*bis* del richiamato articolo 25 – viene ridefinito il contenuto dell'atto discriminatorio, disponendo che costituisce discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale

o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;

limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;

limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

Rispetto alla formulazione attuale del richiamato comma 2-*bis*, l'articolo 2 del provvedimento, da un lato estende la discriminazione anche alle modifiche dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro, nonché ai trattamenti che possono generare situazioni di svantaggio in relazione al sesso e all'età anagrafica (e non solo allo stato di gravidanza o di maternità e paternità, anche adottive, come attualmente previsto), ma, dall'altro, dispone che tale discriminazione ricorre solo quando pone il lavoratore in almeno una delle suddette condizioni.

Con riferimento alla formulazione della lettera *a*), segnala l'opportunità di sostituire la dizione atti « di natura oraria » con altra più chiara.

L'articolo 3 interviene sulle modalità di redazione del rapporto biennale relativo alla situazione del personale e ai diversi aspetti inerenti le pari opportunità sul luogo di lavoro — che in base alla normativa vigente deve essere presentato dalle aziende con più di cento dipendenti —, nonché sulle sanzioni in caso di inottemperanza all'obbligo di presentazione del predetto rapporto.

In particolare:

si estende l'obbligo di redazione del suddetto rapporto biennale anche alle aziende (pubbliche e private) che impiegano più di 50 dipendenti (in luogo degli oltre 100 attualmente previsti);

viene stabilita la cadenza biennale del rapporto, in luogo dell'attuale previsione in base alla quale il rapporto deve essere redatto almeno ogni due anni;

si riconosce la possibilità di redigere il suddetto rapporto anche alle aziende che occupano fino a cinquanta dipendenti;

si prevede che la redazione avvenga in modalità esclusivamente telematica, contestualmente ampliando il novero dei soggetti destinatari della trasmissione del rapporto medesimo, il quale deve essere trasmesso dalla consigliera e dal consigliere regionale di parità anche alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e al CNEL, oltre che, come attualmente previsto, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità;

si prevede la pubblicazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un'apposita sezione del proprio sito *internet* istituzionale, dell'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e di quelle che non lo hanno trasmesso;

si prevede che il rapporto sia redatto sulla base di quanto disposto da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità.

Il predetto decreto ministeriale definisce:

le indicazioni per la redazione del rapporto, comprendenti il numero dei lavoratori occupati distinti per sesso, il numero degli eventuali lavoratori distinti per sesso assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato (anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale), l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del

salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei *bonus* e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che abbia eventualmente riconosciuto a ciascun lavoratore; i predetti dati non devono indicare l'identità del lavoratore;

le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria prevista dal provvedimento in esame;

l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione e di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende con più di 50 dipendenti tenute all'obbligo di redazione del rapporto, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri regionali di parità competenti, entro il medesimo termine, degli elenchi regionali.

In merito alle sanzioni in caso di inottemperanza all'obbligo di presentazione e di redazione del predetto rapporto, se l'inottemperanza si protrae per oltre dodici mesi rispetto al termine di 60 giorni entro cui le aziende che non hanno adempiuto all'obbligo di redazione del rapporto sono tenute a provvedere, si dispone l'applicazione della sanzione, attualmente prevista invece come facoltativa, della sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

La verifica della veridicità dei rapporti è affidata all'Ispettorato nazionale del la-

voro, nell'ambito delle sue attività. Nel caso di rapporto mendace si applicano, a seconda del tipo di inosservanza, la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro o la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a 413 euro.

L'articolo 4, comma 1, prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, della certificazione della parità di genere, al fine di riconoscere le misure adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Il comma 2 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottarsi su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico – la definizione:

dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende con più o meno di 50 dipendenti, a cui sono attribuiti, sulla base delle modifiche introdotte dal provvedimento, rispettivamente, l'obbligo o la facoltà di redigere il rapporto sulla situazione del personale; tali parametri devono riferirsi in particolare alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

delle modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

delle modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei suddetti parametri;

delle forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

Il comma 3 prevede, altresì, l'istituzione di un Comitato tecnico permanente sulla

certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali ed esperti, individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 5, comma 1, riconosce a regime uno sgravio contributivo parziale – ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – ai datori di lavoro privati in possesso, al 31 dicembre dell'anno precedente, della predetta certificazione di pari opportunità.

Ai sensi del comma 2 lo sgravio, operativo dal 1° gennaio 2022, è determinato annualmente in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità) da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui dal 2022, il comma 3 provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 6 intende incentivare l'equilibrio di genere negli organi amministrativi delle società pubbliche non quotate, prevedendo che a tali società si applichino le norme in tema di equilibrio di genere nell'organo di amministrazione disposte dall'articolo 147-ter, comma 1-ter, del Testo

unico dell'intermediazione finanziaria (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998).

Più in dettaglio, si dispone l'estensione del criterio di riparto degli amministratori delle società quotate volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, che trova applicazione per sei mandati consecutivi e in base al quale il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (ossia il 40 per cento, *ex* articolo 147-ter, comma 1-ter, del citato testo unico) – anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione, di cui alle disposizioni del provvedimento, costituisca specifica attuazione delle disposizioni sui diritti fondamentali dell'individuo, di cui agli articoli 3, 4, 37 e 51 della Costituzione e, pertanto, informi di sé l'ordinamento giuridico generale, rappresentando uniforme parametro di riferimento dell'attività legislativa degli organi della Repubblica, come dimostrano le previsioni di cui agli articoli 51 («...la Repubblica promuove con propri provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini») e 117, settimo comma («le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive»), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*), che illustra.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179 e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3179 Meloni, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, adottata quale testo base dalla II Commissione in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge intervenga sulla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato inoltre come la proposta di legge incida anche sulla materia « professioni », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni;

evidenziato come, relativamente alla materia delle professioni, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, abbia riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale – da cui la Corte fa derivare la natura concorrente – si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale;

richiamato che la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella scorsa Legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti « forti », individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI;

richiamato inoltre come l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione inviata il 22 novembre 2017 ai

presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto alcune disposizioni previste nel decreto-legge n. 148 del 2017, abbia rilevato la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dall'articolo 19-*quaterdecies* del medesimo decreto-legge n. 148 in tema di « equo compenso » per le professioni, il quale introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle;

rilevato come, secondo l'Autorità, la predetta disposizione, nella misura in cui collega l'equità del compenso a parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti cosiddetti « forti » e ricomprende anche la Pubblica Amministrazione, sottolineando come, secondo i consolidati principi *anti-trust* nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione;

ricordato come l'Autorità abbia quindi affermato che « l'articolo 19-*quaterdecies*, in quanto idoneo a reintrodurre nell'Ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all'intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale, oltre a porsi

in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno interessato il nostro ordinamento anche nel settore delle professioni regolamentate »;

rilevato come le modifiche al codice civile operate dall'articolo 3 delle proposte di legge siano destinate ad avere una portata generale ed a trovare applicazione per tutte le prestazioni d'opera intellettuale, dunque oltre l'ambito previsto dall'articolo 2 della proposta di legge, che fa invece riferimento ai rapporti professionali con contraenti forti basati su convenzioni;

rilevato come il medesimo articolo 3 della proposta di legge, inserendo nove nuovi commi nell'articolo 2233 del codice civile, al secondo periodo del nuovo dodicesimo comma del predetto articolo 2233, preveda che la nullità delle clausole vessatorie è rilevabile d'ufficio, ma può essere oggetto di rinuncia da parte del professionista, il quale dovrà pronunciarsi in merito in modo espresso e irrevocabile, mentre il nuovo quinto comma dell'articolo 2233 stabilisce che gli accordi i quali prevedano un compenso non equo possano essere impugnati solo dal professionista;

segnalato come il comma 2 dell'articolo 4 preveda che il giudice, accertata la non equità del compenso, lo ridetermina applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali e dichiara la nullità della clausola vessatoria, laddove i nuovi commi quinto e sesto dell'articolo 2233 del codice civile, introdotti dall'articolo 3, rechino a loro volta la disciplina dell'attività del giudice relativa alla rideterminazione del compenso;

rilevato come l'articolo 7, nel prevedere la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine, richiami sia la disciplina vigente dell'azione di classe contenuta nel Titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice civile entrata in vigore a partire dal 19 maggio 2021 a seguito della riforma operata dalla legge n. 31 del 2019, sia quella contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo

di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, che tuttavia risulta ormai abrogato a partire dall'entrata in vigore della richiamata nuova disciplina sull'azione di classe;

rilevato come l'articolo 8 istituisca presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, non specificando peraltro se si intenda inserire nell'Osservatorio esclusivamente i rappresentanti degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, il quale reca una serie di modifiche al codice civile destinate ad avere una portata generale ed a trovare applicazione per tutte le prestazioni d'opera intellettuale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di operare un coordinamento con l'articolo 2, comma 1, della proposta di legge, che fa invece riferimento ai soli rapporti professionali con contraenti « forti » basati su convenzioni;

b) con riferimento all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione del nuovo quinto comma dell'articolo 2233 del codice civile, secondo cui gli accordi che prevedano un compenso non equo, possono essere impugnati solo dal professionista, con quella del secondo periodo del nuovo dodicesimo comma del medesimo articolo 2233, in base alla quale la nullità delle clausole vessatorie è rilevabile d'ufficio, ma può essere oggetto di rinuncia da parte del professionista;

c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, il quale prevede che il giudice, accertata la non equità del compenso, lo ridetermina applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali e dichiara la nullità della clausola vessatoria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con i nuovi commi quinto e

sesto dell'articolo 2233 del codice civile, introdotti dall'articolo 3, i quali recano a loro volta la disciplina dell'attività del giudice relativa alla rideterminazione del compenso;

d) con riferimento alla formulazione dell'articolo 7, il quale, nel prevedere la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, richiama anche la disciplina recata dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, che tuttavia risulta ormai abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina sull'azione di classe contenuta nel Titolo

VIII-*bis* del libro quarto del codice civile entrata in vigore a partire dal 19 maggio 2021 a seguito della riforma operata in materia dalla legge n. 31 del 2019, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il riferimento alla predetta disciplina, già abrogata, del codice del consumo;

e) con riferimento all'articolo 8, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la disposizione intenda inserire nell'Osservatorio istituito dal medesimo articolo 8 esclusivamente i rappresentanti degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Nuovo testo unificato C. 522 e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 522 e abbinate, recante « Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale »;

evidenziato come il testo unificato sia volto a rafforzare le misure dirette a promuovere la tutela delle pari opportunità tra uomo e donna nell'ambito del lavoro;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione, di cui alle disposizioni in esame, costituisca specifica attuazione delle disposizioni sui diritti fondamentali dell'individuo, di cui agli articoli 3, 4, 37 e 51 della Costituzione e, pertanto, informi di sé l'ordinamento giuridico generale, rappresentando dunque uniforme parametro di riferimento dell'attività legislativa degli organi della Repubblica, come dimostrano le previsioni di cui agli articoli 51 («...la Re-

ubblica promuove con propri provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ») e 117, settimo comma (« le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive »), della Costituzione;

rilevato come l'articolo 2, alla lettera a), integrando la nozione di discriminazione indiretta di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 198 del 2006, inserisca, tra le fattispecie che danno luogo a discriminazione indiretta, anche gli atti « di natura organizzativa e oraria »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 2, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la dizione atti « di natura organizzativa e oraria » con altra più chiara, quale atti « di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	45
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	45

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	46
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	49

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 30 giugno 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, a seguito della richiesta avanzata dal rappresentante del

Governo di un supplemento di tempo per le necessarie interlocuzioni con il relatore, era stata rinviata alla seduta odierna la votazione del prescritto parere.

Fa presente quindi che è pervenuta da parte del relatore, onorevole Pittalis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, la richiesta di differire a domani l'espressione del prescritto parere.

Non essendovi obiezioni, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

C. 522 Ciprini e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° luglio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione – secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana – dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. In sostituzione, quindi, della relatrice, onorevole Ascari, impossibilitata a partecipare alla presente seduta, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 16.50.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che sono state presentata circa 50 proposte emendative *(vedi allegato)*.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, sottolineando la complessità del provvedimento, chiede di poter disporre di tempo ulteriore al fine di effettuare una più approfondita valutazione delle proposte emendative presentate.

Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea come si sia da poco conclusa una riunione dei ca-

pigruppo in Commissione avente ad oggetto il provvedimento in esame nella quale è stata evidenziata la complessità di un testo che unifica proposte di legge in parte confliggenti tra di loro. Ricordando l’importanza della materia ed evidenziando come nessuna forza politica abbia manifestato particolari ostilità al provvedimento, ritiene utile che la Commissione richieda un differimento, anche di pochi giorni, della calendarizzazione in Assemblea, al fine concludere attraverso una adeguata attività emendativa l’esame dello stesso.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che l’esame del provvedimento in Assemblea, iscritto in quota opposizione, è previsto nella giornata di domani pomeriggio. Evidenzia che la Conferenza dei presidenti dei gruppi è in attesa di conoscere la richiesta della Commissione in ordine a una diversa calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Chiede pertanto alla collega Varchi, capogruppo in Commissione di Fratelli d’Italia, quale sia l’orientamento del suo gruppo in ordine alla possibile richiesta di diversa calendarizzazione.

Maria Carolina VARCHI (FDI) rileva che, conformemente alle intenzioni espresse da tutti i gruppi nel corso dell’esame del provvedimento, è stato presentato un numero di emendamenti tale da denotare la volontà condivisa di modificare un testo che è il frutto di un accostamento di proposte di legge diverse. Ribadisce quindi che da parte del suo gruppo non vi è alcuna preclusione alla condivisione di un testo che possa approdare in Assemblea in maniera più convinta. Per quanto riguarda le tempistiche, sottolinea che il gruppo di Fratelli d’Italia è disponibile a lavorare per esaminare il provvedimento anche nella serata odierna. Precisa inoltre la disponibilità a richiedere lo slittamento dell’avvio dell’esame in Assemblea, ma non oltre la mattina di giovedì 8 luglio prossimo, rilevando come altrimenti non sarebbe possibile procedere celermente all’approvazione del provvedimento in considerazione dell’impegno dell’Assemblea nei giorni successivi nell’esame di altri provvedimenti sui

quali il Governo ha già preannunciato la possibilità di porre la questione di fiducia.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente di aver preso atto per le vie brevi che l'Assemblea potrebbe svolgere la discussione generale sul provvedimento nel pomeriggio di giovedì 8 luglio e che l'esame degli emendamenti potrebbe essere svolto nella settimana successiva.

Franco VAZIO (PD) sottolinea che il ritardo della Commissione sull'esame di un provvedimento iscritto in quota opposizione in Assemblea dipende dal fatto che non è stato possibile valutare da parte della relatrice tutte le proposte emendative riferite ad un testo che intende di fatto unificare tra loro proposte di legge dai contenuti differenti. Non ritiene pertanto che la Commissione faccia un buon lavoro rimettendo tale testo frettolosamente all'Assemblea. A suo avviso è invece opportuno esaminare con attenzione il provvedimento e verificare se anche l'Esecutivo intenda formulare sullo stesso, e sulle proposte emendative presentate, dei rilievi. Sottolinea come tutte le forze politiche siano interessate all'approvazione di un provvedimento sul tema e ritiene ragionevole che la Commissione completi il percorso già avviato in maniera ordinata senza rinunciare ai necessari approfondimenti. A suo avviso sarebbe più ragionevole che la Commissione riprogrammasse i propri lavori all'esito dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative. Ritiene, infatti, che porsi delle scadenze senza aver acquisito il parere della relatrice e del Governo sulle proposte emendative presentate sia una corsa a ostacoli priva di senso.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene che tutta la Commissione abbia inteso rispettare le prerogative delle opposizioni e favorire un colloquio costruttivo tra le diverse forze politiche. A suo avviso sia la richiesta di usufruire di un tempo ulteriore per approfondire la tematica che quella del gruppo di Fratelli d'Italia di vedere il provvedimento esaminato dall'Assemblea in tempi brevi, sono parimenti valide. Sotto-

linea come tuttavia si corra il rischio di far approdare in Assemblea, forzando i tempi, un provvedimento che invece potrebbe essere suscettibile di maggiore condivisione. Chiede quindi nuovamente all'onorevole Varchi se il gruppo di Fratelli d'Italia sia disponibile a concedere ulteriore spazio alla Commissione per esaminare il provvedimento oppure se si intenda confermarne l'avvio dell'esame in Assemblea nella giornata di domani.

Il sottosegretario di Stato Francesco Paolo SISTO sottolinea come sia intenzione dell'Esecutivo svolgere, insieme ai gruppi parlamentari, un lavoro costruttivo al fine di addivenire all'approvazione di un buon testo di legge. A tale scopo manifesta la disponibilità a partecipare alle sedute della Commissione in tutti gli spazi utili per consentire, garantendo comunque l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea nella serata di giovedì 8 luglio prossimo, un dibattito completo.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede quindi all'onorevole Varchi la disponibilità del suo gruppo a rinviare l'esame del provvedimento in Assemblea alla serata di giovedì 8 luglio prossimo.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene necessario conoscere come la Commissione intenda procedere con i propri lavori al fine di trasmettere il testo del provvedimento all'Assemblea in tempo utile perché la stessa ne avvii l'esame nella giornata di giovedì 8 luglio prossimo.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente come la Commissione dovrà esaminare le proposte emendative e procedere al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea entro la giornata di domani.

Maria Carolina VARCHI (FDI) manifesta la propria disponibilità a che la Commissione conferisca il mandato al relatore a riferire all'Assemblea nella giornata di domani al fine di avviare l'esame del prov-

provvedimento in Assemblea nel pomeriggio di giovedì prossimo.

Mario PERANTONI, *presidente*, non ravvisando obiezioni alla richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea al pomeriggio di giovedì 8 luglio prossimo, si riserva di comunicare al più presto la

nuova convocazione della Commissione per procedere all'esame delle proposte emendative presentate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.05.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1 e 2 e 3 con i seguenti:

Art. 1.

(Definizione e ambito di applicazione)

1. Per le finalità della presente legge si considera equo il compenso che non sia manifestamente sproporzionato all'opera professionale e che, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché all'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste, risulti conforme ai parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. La presente legge disciplina il compenso per i rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di tutte le imprese commerciali.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 2.

Art. 2.

(Disciplina delle clausole vessatorie per le prestazioni dei professionisti)

1. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle

convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

2. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

3. Le clausole di cui al presente articolo si presumono vessatorie in via assoluta, anche se oggetto di trattativa.

4. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

5. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi da 1 a 4 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista. Il giudice, altresì, accertato il carattere vessatorio di una clausola ai sensi del presente articolo, dichiara la nullità della stessa.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle

clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.

1.5. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nelle seguenti modalità:

1) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

2) per tutti gli altri professionisti, come definiti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della citata legge n. 4 del 2013, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

1.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nelle seguenti modalità:

1) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

2) per tutti gli altri professionisti, come definiti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con cadenza biennale, sentito

il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

* **1.2.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* **1.4.** Zanettin, Bartolozzi, Giannone, Pit-talis, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gen-naio 2013, n. 4, anche non organizzati in ordini o collegi, determinato da decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da adottare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 2, primo periodo dopo le parole: 24 marzo 2012, n. 27 ag-giungere le seguenti: , nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'ar-ticolo 1 della presente legge;

all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: o al collegio professionale aggiungere le seguenti: e da parte dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

all'articolo 7, comma 1, secondo pe-riodo, dopo le parole: rispettivi ordini ag-giungere le seguenti: o dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello na-zionale dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: Consigli nazionali degli ordini professionali aggiungere le seguenti: e da un rappresen-tante per ciascuna delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello na-zionale dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4

1.3. Di Sarno, Ascari, Cataldi, D'Orso, Fer-raresi, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. L'equo compenso, costituendo para-metro generale di remunerazione di tutti i professionisti, anche non iscritti in albi, ordini o collegi, si applica a prescindere dall'utilizzo di convenzioni, predisposte uni-lateralmente o meno. Le seguenti disposi-zioni sono volte a garantire l'equità del compenso delle professioni regolamentate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nei confronti di qual-siasi committente e costituiscono parame-tro di riferimento anche per la quantifica-zione del compenso delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2. Ai fini della presente legge, si consi-dera equo il compenso pattuito, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della pre-stazione professionale, e conforme ai pa-rametri stabiliti con apposito decreto dal Ministro competente.

3. Le pubbliche amministrazioni, in at-tuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie atti-vità, applicano sempre il rispetto del prin-cipio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in ese-cuzione di incarichi comunque denominati e conferiti da eseguire successivamente all'entrata in vigore della presente legge, salvi i rapporti già instaurati se già retribuiti. La previsione, anche nell'ambito di procedure competitive, di forme di remunerazione dell'attività dei professionisti con modalità tali o aventi un effetto tale da violare, eludere o falsamente applicare in tutto o in parte il presente articolo è, di per sé, nulla ed inefficace. Ai fini della presente legge

per « pubbliche amministrazioni » si intendono tutti i soggetti indicati nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Fermo l'obbligo diretto di applicare le previsioni di cui al presente articolo, il Ministero competente è autorizzato ad adottare apposito regolamento.

2.1. Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Rossello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La disciplina dettata dalla presente legge si riferisce ai rapporti professionali comunque regolati aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali in favore di qualsivoglia committente, pubblico o privato, a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie convenzioni, predisposte unilateralmente o meno.

2.2. Zanettin, Bartolozzi, Cristina, Giannone, Pittalis, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, sostituire le parole da: convenzioni aventi ad oggetto *fino alla fine del comma con le seguenti:* ogni forma di contratto o accordo, aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di qualsiasi prestazione professionale svolta nei confronti di soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di natura pubblica o privata.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, sopprimere il comma 2;

all'articolo 3, comma 1, ottavo capoverso, sostituire le parole da: nelle convenzioni *fino a:* ricavi annui superiori a 10 milioni di euro *con le seguenti:* negli ac-

cordi intercorrenti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge;

all'articolo 4:

al comma 1, sostituire le parole: le imprese *con le seguenti:* i soggetti;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'impresa *con le seguenti:* i soggetti

al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: alle convenzioni *con le seguenti:* agli accordi;

all'articolo 9:

al comma 1, sostituire le parole: alle convenzioni sottoscritte *con le seguenti:* agli accordi sottoscritti;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le convenzioni sottoscritte *con le seguenti:* gli accordi sottoscritti *e le parole:* dalle medesime convenzioni *con le seguenti:* dai medesimi accordi.

2.8. Zanettin, Cristina.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché delle imprese *con le seguenti:* , delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 2, sopprimere le parole da: , le cui clausole sono unilateralmente *fino alla fine del comma;*

al comma 3, dopo le parole: in favore della pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , delle società partecipate dalla pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2.5. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché delle imprese *con le seguenti:* , delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: in favore della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , delle società partecipate dalla pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2.3. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, sostituire le parole: imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro con le seguenti: altre imprese e delle Pubbliche Amministrazioni

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al comma 2, sostituire le parole: dalle imprese con le seguenti: dai soggetti;

all'articolo 4:

al comma 1, sostituire le parole: le imprese con le seguenti: i soggetti;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'impresa con le seguenti: i soggetti.

2.6. Cristina.

Al comma 2 sopprimere le parole da: , le cui clausole sono fino alla fine del comma.

2.4. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Dopo il comma 3 aggiungere, il seguente:

3-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a qualsiasi rapporto professionale avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile.

2.7. Zanettin, Cristina.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disciplina delle clausole vessatorie per le prestazioni dei professionisti)

1. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liqui-

date siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

2. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

3. Le clausole di cui al presente articolo si presumono vessatorie in via assoluta, anche se oggetto di trattativa.

4. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

5. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi da 1 a 4 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista. Il giudice, altresì, accertato il carattere vessatorio di una clausola ai sensi del presente articolo, dichiara la nullità della stessa.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pen-

denti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 2.

3.15. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: ai sensi del secondo comma.

3.10. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: ordini o ai collegi professionali, aggiungere le seguenti: e di tutti gli altri professionisti non iscritti ad ordini o collegi,

* **3.1.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* **3.9.** Zanettin, Bartolozzi, Giannone, Pittalis, Rossello.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: della gara, aggiungere le seguenti: l'affidamento,

3.11. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: dal professionista con le seguenti: nell'interesse del professionista

3.12. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto con le seguenti: al consulente tecnico

Conseguentemente:

al comma 1, terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 5:

al comma 1, sostituire le parole: dall'ordine o dal collegio professionale *con le seguenti:* dal consulente tecnico di cui si è avvalso il giudice;

sopprimere il comma 2.

3.2. Ferri, Annibali.

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.

3.3. Ferri, Annibali.

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: del servizio reso *fino a:* vessatorie le clausole che consistono *con le seguenti:* del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, ancorché contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, incarico o affidamento tra il cliente e il professionista, che consistono

Conseguentemente:

al quinto capoverso:

sopprimere la lettera d);

alla lettera e) sopprimere la parola: direttamente;

sopprimere la lettera f);

alla lettera g), dopo le parole: corrisposte o recuperate dalla parte *aggiungere le seguenti:* , ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto in convenzione sia maggiore;

alla lettera h) sopprimere le parole: definiti o;

dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) l'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio il cui utilizzo o la cui fruizione nell'espletamento dell'incarico sia richiesto dal cliente.

sopprimere il sesto capoverso;

sopprimere il settimo capoverso;

all'ottavo capoverso, premettere le seguenti parole: Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2;

sostituire il nono capoverso con il seguente: La nullità prevista dal settimo comma opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

all'articolo 4, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il giudice, altresì, accerta e dichiara le nullità di cui all'articolo 2233 del codice civile.

3.13. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: del servizio reso *fino a:* vessatorie le clausole che consistono: *con le seguenti:* del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, ancorché contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, incarico o affidamento tra il cliente e il professionista, che consistono:

Conseguentemente:

sopprimere il sesto capoverso;

sopprimere il settimo capoverso;

sostituire il nono capoverso con il seguente: La nullità prevista dal settimo comma opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;

all'articolo 4, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il giudice, altresì, accerta e dichiara le nullità di cui all'articolo 2233 del codice civile.

3.14. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, sopprimere il quinto, sesto, settimo, ottavo e nono capoverso.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 2233 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 2233-bis.

(Clausole vessatorie)

Si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente

accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

Le clausole di cui al primo comma si presumono vessatorie in via assoluta, anche se oggetto di trattativa.

Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni, contenute nelle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

Le clausole considerate vessatorie ai sensi del presente articolo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista ».

all'articolo 4, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: articolo 3 con le seguenti: articolo 3-bis.

3.16. La Relatrice.

Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere la lettera g).

3.4. Ferri, Annibali.

Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere la lettera h).

3.5. Ferri, Annibali.

Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere la lettera i).

3.6. Ferri, Annibali.

Al comma 1, sopprimere l'ottavo capoverso.

3.7. Ferri, Annibali.

Sostituire il nono capoverso con il seguente: È viziata da nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice, ogni clausola, condizione o patto vessatorio stipulati ai sensi del presente articolo. Il contratto rimane valido ed efficace per la parte restante. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

3.8. Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Rossello.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con i seguenti:

I suddetti parametri sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali delle professioni di cui ai commi precedenti e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. Il giudice, accertato il carattere vessatorio della clausola ai sensi della presente legge, dichiara la nullità della stessa.

4.5. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano, in ogni stato e grado, ai giudizi aventi ad oggetto la declaratoria di nullità di pattuizioni o l'accertamento della natura vessatoria di clausole concernenti il compenso dei professionisti, pendenti alla data del 6 dicembre 2017.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere le seguenti parole: L'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247,

4.4. Zanettin.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: prestazioni rese a seguito di un unico incarico aggiungere le seguenti: , convenzione, contratto, esito della gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento,

4.2. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati automaticamente ogni due anni secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT. Le Amministrazioni vigilanti sugli ordini e collegi professionali sono obbligate ad aggiornare ogni due anni l'elenco delle prestazioni erogate dai professionisti ed i relativi parametri di riferimento.

3-ter. I Consigli nazionali delle professioni sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni alle disposizioni vigenti in materia di equo compenso da parte di qualsivoglia committente.

3-quater. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista dell'obbligo di convenire o di prevenire un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e in applicazione dei parametri o delle tariffe ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli

rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri fissati dalle disposizioni di cui alla presente legge.

4.1. Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Rossello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi del comma 2 è trasmessa al Consiglio dell'ordine professionale a cui è iscritto il professionista ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale, valutata la gravità della condotta, anche in relazione alla serialità e reiterazione della stessa, commina all'impresa una sanzione amministrativa in misura variabile tra il 100 per cento ed il 500 per cento del valore della prestazione professionale, come stabilito dal giudice. In ogni caso, la sanzione non può essere minore dell'1 per cento o maggiore del 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio.

4.3. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I consigli nazionali degli ordini professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione della presente legge da parte dei professionisti iscritti ai rispettivi Albi di appartenenza.

4.6. Zanettin, Cristina.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Regolamenti di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro vigilante, su proposta degli ordini

professionali rappresentativi delle professioni vigilate, provvede ad adottare con proprio decreto, per ogni professione, un regolamento che stabilisce parametri specifici per l'applicazione dell'equo compenso da parte del giudice, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi o, in mancanza di accordo, da parte dei soggetti interessati.

2. I parametri indicati nei decreti di cui al comma 1 devono essere aggiornati almeno ogni due anni, su proposta di ciascun ordine professionale.

4.03. Zanettin, Cristina.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disciplina dell'equo compenso e delle clausole vessatorie per le prestazioni dei professionisti a favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione)

1. La pubblica amministrazione e gli agenti della riscossione applicano, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, le disposizioni in materia di equo compenso stabilite dalla presente legge. Trovano integrale applicazione le disposizioni dell'articolo 2 in materia di clausole vessatorie.

4.02. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

4.01. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: , ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, con le seguenti: . L'opposizione si propone nelle forme di cui all'articolo 645 del codice di procedura civile,

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: per materia e

5.1. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.2. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decorre dal giorno del compimento della aggiungere la seguente: prima

6.1. Ferri, Annibali.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.3. Gribaudo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi dell'articolo 140-bis fino a: legge 12 aprile 2019, n. 31,

7.1. La Relatrice.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: , individuate dai rispettivi ordini

7.2. Gribaudo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Sanzioni disciplinari a carico del professionista)

1. I Consigli nazionali degli ordini professionali stabiliscono le sanzioni disciplinari a carico del professionista che accetti compensi in violazione della presente legge. A tal fine, i Consigli nazionali degli ordini professionali prevedono le modalità di esercizio, da parte dei Consigli territoriali, di poteri di ispezione e vigilanza in relazione al rispetto della presente legge da parte degli iscritti.

7.01. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

ART. 8.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da dieci rappresentanti individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra le associazioni di professionisti, anche non iscritti a ordini e collegi, più rappresentative sul piano nazionale, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

8.2. Gribaudo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

8.1. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la parola: svolte con la seguente: concluse

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.

9.1. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei com-

pensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.

9.2. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con le seguenti: L'articolo 13, comma 1, ultimo periodo, e l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247,

10.1. Zanettin, Cristina.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, sulla recente evoluzione della crisi israelo-palestinese, Alessandra Annoni, professoressa di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Ferrara, Sergio Bassoli, portavoce Coalizione « AssisiPaceGiusta » tra Palestina e Israele, Janiki Cingoli, esperto in Medio Oriente e Mediterraneo, già presidente del Centro italiano per la pace in Medio Oriente (CIPMO), Giorgio Gomel, economista e componente del Comitato direttivo di *Jcall-European Jewish Call for Reason*, Triestino Mariniello, *reader lecturer in Law presso la Liverpool John Moores University*, esperto in diritto internazionale umanitario e membro del *team* di rappresentanza delle vittime di Gaza alla Corte penale internazionale, Fabio Nicolucci, analista strategico presso l'ISPI, Paolo Pezzati, *Humanitarian Policy Advisor* presso OXFAM Italia e coordinatore della *advocacy* di AOI (Associazione Ong Italiane) 61

COMITATO PERMANENTE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 luglio 2021.

Audizione, in videoconferenza, sulla recente evoluzione della crisi israelo-palestinese, Alessandra Annoni, professoressa di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Ferrara, Sergio Bassoli, portavoce Coalizione « AssisiPaceGiusta » tra Palestina e Israele, Janiki Cingoli, esperto in Medio Oriente e Mediterraneo, già presidente del Centro italiano per la pace in Medio Oriente (CIPMO), Giorgio Gomel, economista e componente del Comitato direttivo di *Jcall-European Jewish Call for Reason*, Triestino Mariniello, *reader lecturer in Law presso la Liverpool John Moores University*, esperto in diritto internazionale umanitario e membro del

team di rappresentanza delle vittime di Gaza alla Corte penale internazionale, Fabio Nicolucci, analista strategico presso l'ISPI, Paolo Pezzati, *Humanitarian Policy Advisor* presso OXFAM Italia e coordinatore della *advocacy* di AOI (Associazione Ong Italiane).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 12.20.

COMITATO PERMANENTE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 18.50.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2021.

Angelo TOFALO (M5S), *relatore*, al fine di utilizzare tutto il tempo a disposizione per ascoltare le varie istanze e valutare i contributi dei gruppi, manifesta l'intenzione di volere presentare la proposta di parere nella giornata di domani.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ringrazia il relatore per l'ulteriore spazio di rifles-

sione che ritiene estremamente utile, considerata l'importanza e la delicatezza della materia trattata nel decreto in esame.

Riallacciandosi, quindi, a quanto evidenziato nella precedente seduta, sottolinea che nella proposta di parere sarebbe opportuno definire giuridicamente i concetti di sicurezza nazionale e di interesse nazionale, in modo da differenziarli da quello di ordine pubblico al fine di non creare sovrapposizioni di competenze fra le varie istituzioni coinvolte e, soprattutto, di garantire l'osservanza degli accordi internazionali e il rispetto dei principi costituzionalmente garantiti.

Rimarca come la chiarezza e la necessità di evitare sovrapposizioni, dal punto di vista istituzionale, permetterebbe il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che, anche tramite il rafforzamento delle politiche di cybersicurezza, mira allo sviluppo e la crescita dell'economia del nostro Paese.

Infine, con riguardo al personale della istituenda Agenzia, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di disciplinare dettagliatamente lo *status* giuridico, anche coordinandolo per analogia con quanto previsto per il personale dell'AISE e dell'AISI e tenendo, altresì, presente quanto disposto dal codice di procedura penale con riferi-

mento agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Alberto PAGANI (PD) considera opportuno e necessario l'intervento normativo del Governo per ridisegnare l'architettura nazionale della sicurezza cibernetica e, tuttavia, osserva che non si deve dimenticare il collegamento con il tema assai delicato e importante della riforma della legge n. 124 del 2007, che non può più essere rimandata.

Preannuncia, quindi, che il gruppo del Partito democratico appoggerà il provvedimento e voterà favorevolmente sulla proposta di parere del relatore sottolineando, comunque, l'esigenza di apportare, anche attraverso la fase emendativa, alcune modifiche al testo, soprattutto al fine di armonizzare i rapporti tra l'autorità delegata

e il comitato parlamentare deputato al controllo. Evidenzia, infine, che dovrebbe essere armonizzata anche la composizione del comitato interministeriale previsto dalla richiamata legge 124 e quello istituito dal decreto-legge per supportare l'Agenzia nazionale per la sicurezza cibernetica.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19 alle 19.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 64

SEDE CONSULTIVA:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 75

ALLEGATO 1 (*Relazione tecnica*) 85

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 76

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo e relativi subemendamenti*) .. 102

AVVERTENZA 84

ERRATA CORRIGE 84

SEDE REFERENTE

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli e la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 10.45.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 20 a 77 del presente decreto-legge.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, anche a nome del correlatore Bitonci, passando all'esame delle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 20 a 77 del provvedimento in discussione, propone di accantonare gli emendamenti Soverini 20.4 e Cestari 20.13, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Muroni 20.04 e Porchietto 20.023, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Sut 20.014, Chiazzese 20.016 e 20.017, Paternoster 20.020, Patasini 20.06 e Albano 20.08, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Termini 20.01. Propone quindi di accantonare

gli identici articoli aggiuntivi Pezzopane 21.03, Trancassini 21.011, Lucchini 21.07, Sut 21.010, Gagliardi 21.02, Mazzetti 21.015 e Lupi 21.016, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Pella 21.014, Ripani 21.012, Ruffino 21.01 e Cestari 21.05. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Martinciglio 22.015 e Zanichelli 22.07, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Vallasca 22.02. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Fassina 23.04 e 23.03, nonché gli identici articoli aggiuntivi Paternoster 25.016 e Pella 25.034, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Galli 25.011, Benamati 25.04, Trano 25.041, Giacomoni 25.030, Zucconi 25.024, Mandelli 25.029, Polidori 25.027 e Cavandoli 25.08. Formula, altresì, un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Testamento 26.6 e 26.3, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Lorenzin 26.8, Lucchini 26.9, Baldini 26.23 e Zucconi 26.26. Propone altresì di accantonare l'emendamento Paolo Russo 26.28, gli identici emendamenti Pezzopane 26.4, Pella 26.29, Bagnasco 26.30 e Lollobrigida 26.25, nonché l'emendamento Comaroli 26.11 e gli identici Plangger 26.12 e Vanessa Cattoi 26.19, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Sapia 26.22. Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Bagnasco 26.015 è stato ritirato dai presentatori. Propone di accantonare l'emendamento Ianaro 29.5, gli identici Giovanni Russo 30.7 e Ferrari 30.4, nonché l'emendamento Occhionero 30.6, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Deidda 30.10. Propone altresì di accantonare gli identici emendamenti Pagani 30.1, Aresta 30.11 e Maria Tripodi 30.12, l'articolo aggiuntivo Ferrari 30.01, gli emendamenti Mandelli 31.11, Adelizzi 31.7, Madia 31.5, Fusacchia 31.6, nonché gli identici articoli aggiuntivi Paolo Russo 31.010 e D'Attis 31.012, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere con-

trario, sull'articolo aggiuntivo Fantinati 31.04, Propone altresì di accantonare gli emendamenti Magi 31.01, Grillo 31.06, Ianaro 31.05, Faro 32.19, Molinari 32.06, Lapia 33.1, Azzolina 33.18, Romaniello 33.2 e Pastorino 33.02. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Leda Volpi 33.07 e Lapia 33.03, propone di accantonare gli emendamenti Ubaldo Pagano 34.47 e Gagliardi 34.7, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Lorenzin 34.10, Paolo Russo 34.54, Centemero 34.45 e Misiti 34.42, propone di accantonare gli emendamenti Sportiello 34.31, Villani 34.38 e Lupi 34.3, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Sportiello 34.30 e Rizzo Nervo 34.23 e propone di accantonare gli emendamenti Galizia 34.48, Morassut 34.17, Pentangelo 34.61 e Carnevali 34.1. Avverte che l'emendamento D'Ettore 34.27 è stato ritirato dal presentatore. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Benigni 34.1 e Ianaro 34.43, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Lorenzin 34.16, Boldi 34.19, Del Barba 34.24, Manzo 34.36 e Stumpo 34.51, nonché gli identici emendamenti Benigni 34.8 e Pini 34.22 e l'emendamento Lorenzini 34.25, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti D'Attis 34.52 e Testamento 34.20. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Sodano 34.01 e Carnevali 34.06, gli identici articoli aggiuntivi Rostan 35.01, Lorenzin 35.02, Del Barba 35.05, Ianaro 35.010, Stumpo 35.021 e Bellachioma 35.014, nonché gli identici articoli aggiuntivi Stumpo 35.015, Paolo Russo 35.023, Baldini 35.035, Trizzino 35.037, Lupi 35.038 e Siani 35.039, nonché gli articoli aggiuntivi Lapia 35.036, Paolo Russo 35.027 e Fornaro 36.010, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Lupi 36.013 e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Ciprini 36.07. Propone altresì di accantonare l'articolo aggiuntivo Turri 37.010, formula un invito al ritiro, altrimenti espri-

mendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Panizzut 37.027 e 37.028 e Invidia 37.017, mentre propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Ferro 37.014 e gli identici Viscomi 37.07 e Tucci 37.021. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Raduzzi 38.9, mentre propone di accantonare gli emendamenti Mura 38.6, Losacco 38.03, Manzo 38.06, Invidia 38.05, gli identici Giaccone 39.10 e Ciagà 39.11, nonché gli identici Viscomi 39.4 e Pella 39.16. Propone altresì di accantonare gli emendamenti Pizzetti 40.5, Giaccone 40.34, Costanzo 40.10, Carla Cantone 40.11, Invidia 40.29, Fassina 40.45, Lacarra 40.03 e Trancassini 40.019, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Meloni 40.017. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Luciano Cantone 40.015, Cubeddu 40.014 e Scanu 40.020, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Frassini 40.016. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Del Barba 41.36, Sodano 41.1, Costanzo 41.2, Gagliardi 41.6, Bonomo 41.8, Vallascas 41.9, Lacarra 41.10, Raduzzi 41.11, Rizzetto 41.13, Micheli 41.18, Fassina 41.23, Polidori 41.29 e Zangrillo 41.32, nonché sugli articoli aggiuntivi Invidia 41.015, Zangrillo 41.029 e Invidia 41.018. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Viscomi 41.05, Cestari 41.07, Lucaselli 41.023 e Pella 41.028, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Plangger 41.01 e Snider 42.17. Avverte, inoltre, che l'emendamento Pizzetti 42.7 è stato ritirato dal presentatore. Propone di accantonare gli identici emendamenti Emanuela Rossini 42.10 e Vanessa Cattoi 42.16, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Comaroli 42.03 e Gemmato 42.09. Propone di accantonare gli emendamenti Amitrano 43.20, Lollobrigida 43.30, Orfini 43.9, Ripani 43.33, gli identici emendamenti Gagliardi 43.5, Zucconi 43.17, Manzo 43.22, Masi 43.23 e Squeri 43.37, nonché gli articoli aggiuntivi Fornaro 43.014 e Zuc-

coni 43.06. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Rospi 43.01. Propone di accantonare l'emendamento Marino 45.3, gli identici emendamenti Perantoni 45.4, Gavino Manca 45.1 e Fassina 45.5, l'articolo aggiuntivo Invidia 45.06 e gli identici emendamenti Viscomi 46.3 e Invidia 46.8. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Invidia 46.07, 46.06 e 46.05 e Bellachioma 46.08. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Fassina 47.010 e Pagani 47.01, gli identici emendamenti Gavino Manca 48.1 e Trancassini 48.17, l'articolo aggiuntivo Lupi 48.03, l'emendamento Foscolo 49.1, gli identici emendamenti Boldi 50.2 e Carnevali 50.3, gli articoli aggiuntivi Giarrizzo 50.037 e Cannizzaro 50.051 e 50.061. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Ciprini 50.029. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Gagliardi 50.05 e Tripiedi 50.027. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Ruffino 50.02. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Cannizzaro 50.056 e 50.052. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Meloni 51.08 e 51.09. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Maraia 51.07, gli identici emendamenti Ruffino 52.1, Ripani 52.36, Trancassini 52.37, De Luca 52.20, Pella 52.40 e Pastorino 52.35, nonché gli emendamenti Iezzi 52.3 e Topo 52.14. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Navarra 52.26. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 52.098, gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 52.095, Ruffino 52.02 e Ripani 52.077, gli identici articoli aggiuntivi Ruffino 52.03, Ripani 52.078, Pella 52.0101, Trancassini 52.096, Vanessa Cattoi 52.025, Pastorino 52.070 e De Luca 52.047, l'articolo aggiuntivo Manzo 52.056, gli identici articoli aggiuntivi Pella 52.0113, Ruffino 52.014 e Cestari 52.033, gli identici emendamenti Pella 53.17, Ripani 53.15, Ruffino 53.2, Patassini 53.6, Pastorino 53.12 e Trancassini 53.16, gli articoli aggiuntivi Belotti 53.06, Prestigia-

come 54.05 e 54.06, Casa 55.08, Fragomeli 56.012 e Fassina 56.018. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Baldino 56.08. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Vignaroli 56.07 e Ubaldo Pagano 57.04. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Osnato 57.019. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Gagliardi 57.02, l'emendamento Testamento 58.17, gli identici emendamenti Toccafondi 58.46, Testamento 58.20 e De Lorenzo 58.100, l'emendamento Di Giorgi 58.55, gli identici emendamenti Toccafondi 58.43, Azzolina 58.87, Villani 58.90, Testamento 58.18 e Aprea 58.117, gli emendamenti Bucalo 58.65 e Cavandoli 58.25, gli identici emendamenti Colmellere 58.28, Paolo Russo 58.109, Lupi 58.41 e Aprea 58.115, gli emendamenti Rampelli 58.83, Testamento 58.19 e Lupi 58.6. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Casa 58.88. Propone di accantonare l'emendamento Marchetti 58.49 e l'articolo aggiuntivo Roberto Rossini 58.05. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Testamento 59.41 e Gallo 59.90. Propone di accantonare gli emendamenti Casa 59.91, Di Giorgi 59.58, gli identici emendamenti Tasso 59.11 e Fioramonti 59.12, gli emendamenti De Lorenzo 59.108, Testamento 59.35, Fioramonti 59.24, Longo 59.10, Angiola 59.104, gli identici emendamenti Bucalo 59.76 e Frassinetti 59.83, gli identici emendamenti Rampelli 59.85 e Aprea 59.131, gli emendamenti Casa 59.88 e Belotti 59.46, gli identici emendamenti Longo 59.9, Fusacchia 59.13, Testamento 59.38, Belotti 59.47, Frassinetti 59.72, Mollicone 59.100, De Lorenzo 59.110 e Aprea 59.114. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Schirò 59.06.

Ubaldo PAGANO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Schirò 59.06.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo ag-

giuntivo Frate 59.02 e dell'emendamento Melicchio 60.6. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Fusacchia 60.01, gli identici articoli aggiuntivi Ungaro 60.04 e Cattaneo 60.011, gli articoli aggiuntivi Tartaglione 60.010, Serritella 62.03 e Montaruli 62.01. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Alaimo 63.9. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Paita 63.07 e l'emendamento Tuzi 64.49. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Lupi 64.2, Gagliardi 64.4 e Butti 64.37. Propone di accantonare gli identici emendamenti Fregolent 64.11, Gribaudo 64.14, Benvenuto 64.32 e Stumpo 64.42, gli emendamenti Loreface 64.25 ed Emanuela Rossini 64.6.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ritira l'emendamento 64.6 a sua prima firma.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, propone di accantonare gli identici emendamenti Lattanzio 65.18 e Toccafondi 65.23, gli emendamenti Vacca 65.26, Fiano 65.14 e Baldini 65.47. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Vietina 65.1 e Baldini 65.49. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Faro 65.014, Mollicone 65.015 e Racchella 65.020. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 65.024. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 65.023, gli emendamenti Di Giorgi 66.1, Carbonaro 66.12 e 66.10, gli identici emendamenti Trizzino 67.11, Capitano 67.20, Mollicone 67.72, Ubaldo Pagano 67.28 e Casciello 67.104, gli emendamenti Sensi 67.50 e Lattanzio 67.31, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 67.29 e Sandra Savino 67.100, gli emendamenti Ubaldo Pagano 67.65 e Maccanti 67.24, gli articoli aggiuntivi Gagliardi 67.03, Topo 67.018, Sodano 67.01, gli emendamenti Spina 68.73 e De Giorgi 68.26. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Incerti 68.11, Nevi 68.72 e Gadda 68.33. Propone di accanto-

nare gli emendamenti Viviani 68.46 e L'Abbate 68.58. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Gadda 68.31, degli identici emendamenti Cappellani 68.8, Fasano 68.68 e Gagliardi 68.15 nonché dell'emendamento Trancassini 68.59. Propone di accantonare l'emendamento L'Abbate 68.57, gli articoli aggiuntivi Alberto Manca 68.021, Parentela 68.019 e Gagnarli 68.022. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Lombardo 69.1. Propone di accantonare l'emendamento Torromino 71.20, gli identici emendamenti Gadda 71.9, Sandra Savino 71.23, Gagliardi 71.6 e Incerti 71.2, gli identici emendamenti Trancassini 71.19 e Incerti 71.1, l'emendamento Viviani 71.15, gli identici emendamenti Incerti 71.4 e Gadda 71.12 e l'emendamento Cenni 71.3. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 71.04. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Paita 72.05. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Gariglio 73.12 e Rixi 73.37. Propone di accantonare gli identici emendamenti Gariglio 73.11 e Rixi 73.36 e l'emendamento Andrea Romano 73.8. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Ficara 73.70. Propone di accantonare l'emendamento Lovecchio 73.55, gli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 73.016, Rixi 73.031, Manzo 73.052 e Rosso 73.065. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Silvestroni 73.042. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Gariglio 73.03, Paita 73.023, Binelli 73.025, Zucconi 73.047, Bellachioma 73.059, Foti 73.060, Giacomoni 73.073 e Pella 73.075, l'articolo aggiuntivo Moretto 73.038, gli identici articoli aggiuntivi Benamati 73.039 e Porchietto 73.064, gli identici articoli aggiuntivi Montaruli 73.043, Galli 73.056 e Giacomoni 73.074 e l'articolo aggiuntivo Patassini 73.026. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Molinari 73.058 e degli identici articoli aggiuntivi Gariglio 73.04,

Benamati 73.012, Maccanti 73.029, Rotelli 73.063, Polidori 73.068 e Mandelli 73.072. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Rixi 73.035, Pastorino 73.061, D'Alessandro 73.014 e Paolo Russo 73.066. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Corda 74.2. Propone di accantonare gli emendamenti Pagani 74.5 e Corda 74.3. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Corda 74.023, Butti 74.012, gli identici articoli aggiuntivi Delmastro Delle Vedove 75.015, Migliore 75.07, Valentini 75.019, Di Stasio 75.012, Zoffili 75.01 e Palazzotto 75.016, l'articolo aggiuntivo Rachele Silvestri 76.016, l'emendamento Ubaldo Pagano 77.2, gli identici articoli aggiuntivi Topo 77.03, Lucaselli 77.04 e Meloni 77.06 e gli identici articoli aggiuntivi Gebhard 77.02 e Vanessa Cattoi 77.05.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che si intendono pertanto accantonate le proposte emendative riferite agli articoli da 20 a 77 sulle quali si sono in tal senso pronunciati il relatore e la rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Muroi 20.04.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo Porchietto 20.023 è stato ritirato dai presentatori.

Raphael RADUZZI (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sut 20.014.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Termini 20.01.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che gli articoli aggiuntivi Pella 21.014, Ripani 21.012, Ruffino 21.01 e Cestari 21.05 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Vallasca 22.02.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Zucconi 25.024, evidenzia che esso è volto a prorogare l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa. In proposito, rileva come sia fondamentale che la nuova disciplina introdotta dal citato codice si inserisca in contesto da quello caratterizzato da notevole incertezza che le imprese italiane stanno vivendo oggi. Evidenzia, inoltre, che si tratta di una scelta di merito, che non comporta oneri per la finanza pubblica, ma che, invece, va a sostenere il mondo imprenditoriale.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 25.041 a sua prima firma, non ritiene opportuno dare applicazione alla nuova disciplina della crisi d'impresa in un momento di crisi economica come quello che sta vivendo il nostro Paese. Chiede, pertanto, che l'articolo aggiuntivo 25.041 a sua prima firma sia accantonato per consentire ai relatori e al Governo di svolgere su di esso un'ulteriore riflessione.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che gli articoli aggiuntivi Galli 25.011, Benamati 25.04, Giacomoni 25.030, Mandelli 25.029, Polidori 25.027 e Cavandoli 25.08 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Trano 25.041 e Zucconi 25.024 nonché gli emendamenti Testamento 26.6 e 26.3.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive e illustra l'emendamento Sapia 26.22, volto a garantire la continuità del servizio di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella regione Calabria. In particolare, evidenzia che la proposta emendativa autorizza lo svolgimento di concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi quattro anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*.

La Commissione respinge l'emendamento Sapia 26.22.

Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva che l'emendamento Deidda 30.10 affronta il tema del contributo offerto dalle Forze dell'ordine e dalle Forze armate nel contrasto alla pandemia da Covid-19. Evidenzia, quindi, che occorre riconoscere lo sforzo compiuto da questo personale e ritiene fondamentale prorogare, come richiesto dalla proposta emendativa, il pagamento del compenso forfettario d'impiego. Si tratta di un tema sul quale tutte le forze politiche sono sempre state concordi e, pertanto, domanda di accantonare l'emendamento per fare su di esso una riflessione trasversale.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ribadisce che tutte le forze politiche sono sempre state concordi nel plaudire al lavoro svolto dagli uomini e dalle donne delle Forze dell'ordine, sia civili che militari, e ritiene che non si possa voltare le spalle di fronte ad una proposta emendativa che intende dare dignità al sacrificio da questi compiuto durante i mesi della pandemia. Insiste, quindi, per svolgere un'ulteriore approfondimento.

La Commissione respinge l'emendamento Deidda 30.10.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fantinati 31.04 chiedendo ai relatori di valutare la possibilità di accantonarlo.

Teresa MANZO (M5S) concorda con l'invito della collega Martinciglio.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, accogliendo la richiesta rivolta, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Fantinati 31.04.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fantinati 31.04.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) illustra l'articolo aggiuntivo Leda Volpi 33.07, che affronta un tema molto importante, sollecitato dalla Società italiana di neuropsichiatria infantile (Sinpia) anche attra-

verso una lettera formale inviata al Presidente del Consiglio. Ricorda come anche la Commissione affari sociali abbia affrontato l'argomento approvando un atto di indirizzo, ma ora si tratta di fare seguire i fatti alle buone intenzioni e stanziare importanti risorse per aiutare le famiglie terribilmente provate dalla nascita di figli affetti da problematiche neuropsichiatriche. Invita, quindi, ad una riflessione sul tema.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, evidenzia come il tema sia affrontato in misura parziale da altre proposte emendative accantonate meno strutturate. Prospetta, quindi, la possibilità di una riformulazione soltanto parziale, rimandando ad un ordine del giorno per una trattazione più completa.

Michele SODANO (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Leda Volpi 33.07, unendosi alla richiesta di accantonamento e condividendo la necessità di creare dei presidi territoriali ben strutturati per sostenere le famiglie in difficoltà per la nascita di figli affetti da disturbi neuropsichiatrici.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, preso atto dell'orientamento dei relatori e dei proponenti, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Leda Volpi 33.07.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lapia 33.03.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Lorenzin 34.10, Paolo Russo 34.54, Centemero 34.45 e Misiti 34.42, nonché gli identici emendamenti Sportiello 34.30 e Rizzo Nervo 34.23 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Benigni 34.1.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ianaro 34.43 e D'Attis 34.52 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Testamento 34.20.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Panizzut 37.027 e 37.028, nonché l'articolo aggiuntivo Invidia 37.017 sono stati ritirati dai presentatori.

Raphael RADUZZI (MISTO) invita i relatori a riflettere sulla possibilità di accantonare l'emendamento 38.9 a sua prima firma, sottolineando l'importanza di evitare che dal 1° gennaio coloro che avranno perso il posto di lavoro a causa della pandemia siano ulteriormente danneggiati anche da una decurtazione dell'indennità di disoccupazione.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive l'emendamento Raduzzi 38.9.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Raduzzi 38.9.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 40.017, chiede che sia accantonato dal momento che sono in corso interlocuzioni con il Governo sul tema del credito d'imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione. Ricorda che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato molte proposte emendative in materia di agevolazioni per i datori di lavoro.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Meloni 40.017.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Meloni 40.017, poiché rientra in un insieme di misure sulle quali il Governo si è impegnato a trovare una soluzione.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Meloni 40.017.

Rebecca FRASSINI (LEGA) ritira l'articolo aggiuntivo 40.016 a sua prima firma.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Invidia 41.015 lo ritirano con l'intenzione di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea. Quindi constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Del Barba 41.36, Costanzo 41.2, Gagliardi 41.6: si intende vi abbiano rinunciato. Prende atto che i presentatori ritirano gli identici emendamenti Lacarra 41.10, Bonomo 41.8, Micheli 41.18, Fassina 41.23, Polidori 41.29 e Zangrillo 41.32.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento Rizzetto 41.13, evidenzia che tutti i gruppi avevano presentato, in modo trasversale, una identica proposta emendativa concernente l'introduzione di rimedi allo sblocco dei licenziamenti. Nel ricordare i limiti introdotti dal cosiddetto « decreto dignità » alle assunzioni di lavoratori con contratti a tempo determinato, fa presente l'esigenza di introdurre una forma semplificata di contratto di lavoro per favorire l'occupazione, utilizzare i periodi di erogazione della cassa integrazione per far svolgere ai lavoratori attività formativa e, più in generale, per modernizzare gli ammortizzatori sociali previsti nel nostro Paese. In particolare, precisa che la proposta emendativa è volta ad estendere la possibilità di stipulare il contratto di rioccupazione, introdotto dall'articolo 41 del decreto-legge in esame, fino alla fine dell'anno in corso, anziché fino al 31 ottobre 2021, evitando così di ricorrere ai contratti a tempo determinato. Nel ricordare che il nuovo tipo di contratto di lavoro ha incontrato il favore delle associazioni di categoria perché rende possibili assunzioni in tempi più rapidi, sottolinea che la proroga del contratto di rioccupazione non comporta spese dirette per lo Stato e garantisce comunque il lavoratore sulla possibilità di trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Raphael RADUZZI (MISTO), nell'associarsi alle considerazioni appena esposte

dalla collega Lucaselli, ricorda che il termine del blocco dei licenziamenti, intervenuto il 30 giugno scorso, sta già causando i primi drammatici effetti. Nel riferire che proprio ieri 152 dipendenti dell'azienda Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in Brianza, sono stati licenziati con una *mail*, fa presente che, inoltre, dal prossimo gennaio l'assegno per la cassa integrazione sarà decurtato. Quindi nel sottolineare l'importanza di prorogare una misura innovativa come il contratto di rioccupazione per dare continuità ai contratti dei dipendenti assunti, chiede l'accantonamento dell'emendamento 41.11 a sua prima firma.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), illustrando l'emendamento Vallasca 41.9, sostiene l'opportunità della previsione, all'articolo 41 del decreto-legge in esame, del contratto di rioccupazione per i lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica, con l'esonero del 100 per cento della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. Tuttavia fa presente che, come emerso anche nel corso delle audizioni, gli effetti positivi della misura introdotta sulle conseguenze economiche della crisi pandemica sono depotenziati dal breve termine, di soli quattro mesi, previsto per la sua applicazione. Aggiunge che altri limiti dell'istituto sono la necessità del preavviso per recedere dal contratto al termine del periodo di inserimento, la previsione che chi viene licenziato non può più usufruirne e, soprattutto, la subordinazione dell'efficacia della disposizione all'autorizzazione della Commissione europea che ne valuta la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato. Conclude con la richiesta ai relatori e al Governo di accantonare l'emendamento Vallasca 41.9 per un ulteriore approfondimento o, perlomeno, di spiegare i motivi del parere contrario.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, ricorda che tutti i presentatori appartenenti ai gruppi di maggioranza hanno ritirato le loro proposte emendative di contenuto identico all'emendamento Vallasca 41.9.

Michele SODANO (MISTO), nel concordare sull'utilità del contratto di rioccupazione per la ripresa economica e per adeguare le competenze professionali dei lavoratori al nuovo contesto lavorativo, rileva che tale istituto potrebbe aiutare soprattutto i piccoli imprenditori con uno sgravio fino ad un importo massimo di 6.000 euro l'anno. Nel ribadire che il contenuto dell'emendamento 41.1 a sua prima firma è soltanto la proroga della possibilità di utilizzare tale contratto, sostiene che mentre le forze di maggioranza, che avevano presentato identiche proposte emendative, ora sono pronte a ritirarle per obbedire ad una richiesta del Governo, i gruppi di opposizione hanno la missione di dar voce alla parte più debole della società che è priva di rappresentanza: i disoccupati rimasti senza lavoro e i piccoli e medi imprenditori che hanno necessità di assumere. Nel trovare sorprendente che le forze politiche, tra loro divise, in tale situazione abbiano affidato al Governo la tutela dei lavoratori, ricorda che, benché le stime di crescita del PIL per l'Italia siano positive ma non abbastanza per recuperare quanto perso a causa della pandemia, il disagio sociale sta aumentando in misura evidente. Nell'invitare i colleghi che hanno ritirato le proprie proposte emendative a chiedersi cosa penserebbero i loro elettori del ritiro delle proposte emendative in questione, auspicano un ripensamento, nell'ottica di una collaborazione tra gruppi di maggioranza e di opposizione allo scopo di rendere strutturale un istituto che potrebbe in qualche modo rappresentare un'alternativa utile al reddito di cittadinanza.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sodano 41.1, Vallasca 41.9, Raduzzi 41.11 e Rizzetto 41.13.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano gli articoli aggiuntivi Invidia 41.015, Zangrillo 41.029, Invidia 41.018, Plangger 41.01 e gli emendamenti Snider 42.17 e Pizzetti 42.7.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo 42.03 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gemmato 42.09.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, prende atto che gli articoli aggiuntivi Rospi 43.01, Invidia 46.07, 46.06 e 46.05, Bellachioma 46.08, Ciprini 50.029 e Ruffino 50.02 sono ritirati dai presentatori.

Paolo TRANCASSINI (FDI) interviene sull'articolo aggiuntivo Meloni 51.08, del quale chiede l'accantonamento, al pari del successivo articolo aggiuntivo Meloni 51.09, in quanto entrambi vertenti sulla questione di Roma Capitale, riconducibile alla più ampia tematica delle città d'arte sulla quale è in corso un approfondimento da parte dei relatori e del Governo nell'ottica di una possibile riformulazione di proposte emendative segnalate.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento degli articoli aggiuntivi Meloni 51.08 e 51.09, entro cui occorre ricomprendere altresì l'articolo aggiuntivo Baldino 56.08, avente ad oggetto analoga materia.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, preso atto anche dell'assenso della rappresentante del Governo, avverte che pertanto gli articoli aggiuntivi Meloni 51.08 e 51.09 e Baldino 56.08 si intendono accantonati. Prende inoltre atto che l'emendamento Navarra 52.26 è ritirato dal presentatore.

Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Osnato 57.019, dal momento che lo stesso a suo avviso potrebbe rientrare tra i temi trasversali sui quali è in corso un approfondimento da parte del Governo e dei relatori ai fini di un'eventuale riformulazione di proposte emendative segnalate.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Osnato 57.019.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, preso atto anche dell'assenso della rappresentante del Governo, avverte che pertanto

l'articolo aggiuntivo Osnato 57.019 si intende accantonato. Prende altresì atto che l'emendamento Casa 58.88 è stato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Testamento 59.41.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, prende atto che l'emendamento Gallo 59.90 è ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Frate 59.02.

Teresa MANZO (M5S) chiede di accantonare l'emendamento Melicchio 60.6, onde consentire ai relatori e al Governo lo svolgimento di un supplemento di istruttoria ai fini di una eventuale riformulazione del testo.

I deputati Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), Michele SODANO (MISTO) e Raphael RADUZZI (MISTO) sottoscrivono l'emendamento Melicchio 60.6.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Melicchio 60.6.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, preso atto dell'assenso anche della rappresentante del Governo, avverte che l'emendamento Melicchio 60.6 si intende pertanto accantonato.

Teresa MANZO (M5S) chiede di accantonare l'emendamento Alaimo 63.9, onde consentire ai relatori e al Governo lo svolgimento di un supplemento di istruttoria ai fini di una eventuale riformulazione del testo.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Alaimo 63.9.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, preso atto dell'assenso anche della rappresentante del Governo, avverte che pertanto

l'emendamento Alaimo 63.9 si intende accantonato.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento Butti 64.37, di cui è cofirmataria, che prevede un'estensione del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, eliminando il vincolo superiore dei 36 anni di età ed ampliandone la finestra temporale di accesso, in modo da venire incontro alle aspettative delle famiglie più bisognose in questo momento di grave difficoltà economica e sociale.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Lupi 64.2 e Gagliardi 64.4 sono ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Butti 64.37.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Vietina 65.1 e Baldini 65.49 sono ritirati dai presentatori.

Rebecca FRASSINI (LEGA) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 65.024, onde consentire ai relatori e al Governo lo svolgimento di un supplemento di istruttoria ai fini di una eventuale riformulazione del testo.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 65.024.

Fabio MELILLI, *presidente*, preso atto dell'assenso anche della rappresentante del Governo, avverte che pertanto l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 65.024 si intende accantonato. Prende altresì atto che gli identici emendamenti Incerti 68.11, Nevi 68.72 e Gadda 68.33 nonché l'emendamento Gadda 68.31 sono ritirati dai presentatori.

Paolo TRANCASSINI (FDI), esprimendo sorpresa per il parere contrario espresso sull'emendamento 68.59 a sua prima firma, che si limita a disporre la proroga di una

misura che ha dimostrato di ben funzionare, impiegando i percettori del reddito di cittadinanza nello svolgimento di attività utili nel settore agricolo. Per le ragioni testé esposte, ne chiede pertanto l'accantonamento.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Trancassini 68.59.

Fabio MELILLI, *presidente*, preso atto dell'assenso anche della rappresentante del Governo, avverte che pertanto l'emendamento Trancassini 68.59 si intende accantonato.

Lorenzo FIORAMONTI (MISTO-FEDV), illustrando l'emendamento Lombardo 69.1, di cui è cofirmatario, ne chiede l'accantonamento.

I deputati Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), Michele SODANO (MISTO) e Raphael RADUZZI (MISTO) sottoscrivono l'emendamento Lombardo 69.1.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, non accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Lombardo 69.1, posto che lo stesso comporterebbe una spesa aggiuntiva assai rilevante a carico della finanza pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardo 69.1.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che gli articoli aggiuntivi Paolo Russo 71.04, nonché gli identici emendamenti Gariglio 73.12 e Rixi 73.37 e l'emendamento Ficara 73.70 sono ritirati dai presentatori.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Silvestroni 73.042, di cui è cofirmataria, e ne chiede l'accantonamento, posto che esso sembra rientrare tra i temi di carattere trasversale su cui è in corso un approfondimento da parte dei relatori e del Governo.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Silvestroni 73.042.

Fabio MELILLI, *presidente*, preso atto dell'assenso anche della rappresentante del Governo, avverte che pertanto l'articolo aggiuntivo Silvestroni 73.042 si intende accantonato. Prende altresì atto che l'articolo aggiuntivo Molinari 73.058 nonché gli identici articoli aggiuntivi Gariglio 73.04, Benamati 73.012, Maccanti 73.029, Polidori 73.068 e Mandelli 73.072 sono ritirati dai presentatori.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Rotelli 73.063, di cui è cofirmataria, volto a ripristinare gradualmente le condizioni di normalità in un settore, come quello del turismo, gravemente danneggiato dall'epidemia da COVID-19, e ne chiede pertanto l'accantonamento.

Raphael RADUZZI (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rotelli 73.063, di cui condivide appieno le finalità, associandosi alla richiesta di accantonamento.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Rotelli 73.063, ritiene prioritario allentare le restrizioni dovute alla diffusione del COVID-19 per dare un segnale di ripresa soprattutto a quelle attività che hanno subito un forte calo di fatturato proprio a causa delle chiusure. Pertanto chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Rotelli 73.063 affinché su di esso i relatori e il Governo possano svolgere un'ulteriore riflessione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rotelli 73.063.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), nell'illustrare l'emendamento Corda 74.2, evidenzia che esso è volto a implementare il contingente delle Forze armate presso le strutture di primo soccorso ed accoglienza per richiedenti asilo e per la vigilanza delle aree portuali, rafforzando, in questo modo, il livello di sicurezza del territorio. Chiede,

pertanto, di accantonare l'emendamento Corda 74.2 affinché su di esso i relatori e il Governo possano svolgere un'ulteriore riflessione.

La Commissione respinge l'emendamento Corda 74.2.

Raphael RADUZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, alla luce delle numerose proposte emendative rimaste accantonate, chiede alla presidenza di predisporre un nuovo fascicolo contenente le sole proposte emendative ancora da votare.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, replicando all'onorevole Raduzzi, segnala che gli uffici della Commissione stanno svolgendo un delicato lavoro volto a riunire le proposte emendative vertenti su temi analoghi, anche al fine di valutare se le stesse possano essere ricomprese dalle riformulazioni che i relatori e il Governo stanno predisponendo. Pertanto, ritiene inutile procedere nel senso proposto dall'onorevole Raduzzi.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Raduzzi, segnala che la predisposizione di un nuovo fascicolo, che oltretutto non rientra nella prassi dei lavori della Commissione bilancio, rischia di creare confusione. Evidenzia, inoltre, che non vi sono i tempi materiali per la predisposizione di un nuovo fascicolo poiché la Commissione è nuovamente convocata alle ore 15.30. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 15.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.05.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).

C. 544 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2021.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione l'ulteriore relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'istruzione (*vedi allegato 1*), contenente rispetto alla precedente alcune integrazioni in riscontro ai rilievi della Ragioneria generale dello Stato.

Al riguardo fa presente quindi che, preso atto delle integrazioni alla relazione tecnica, la Ragioneria generale dello Stato non ha osservazioni da formulare con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15 e 16.

Con riferimento invece all'articolo 5, comma 5, lettera *b*), che prevede che per almeno il 20 per cento i docenti, ricercatori ed esperti sono selezionati tra soggetti in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, le strutture formative accreditate dalle regioni, le università e gli enti della ricerca pubblici, ed al successivo comma 6, che prevede che detti soggetti possono essere assegnati alle fondazioni ITS in regime di comando, evidenzia che la relazione tecnica integrata dal Ministero dell'istruzione, secondo la Ragioneria generale dello Stato, non appare idonea a superare le criticità dalla stessa già segnalate.

Fa presente infatti che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato che l'articolo 5, comma 6, prevede che « anche allo scopo di assicurare continuità nei raccordi con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con le università, i docenti e i ricercatori di cui al comma 5, lettera *b*), possono essere assegnati alle fondazioni ITS Academy in posizione di comando », mentre la relazione tecnica specifica che

tale possibilità per le fondazioni ITS non è prevista a legislazione vigente. Ricorda, infatti, che le fondazioni possono, invece, affidare incarichi ai sensi del decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 e che questi ultimi incarichi per il personale scolastico sono gli incarichi ai sensi dell'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e comportano oneri di sostituzione per i docenti ed il personale ATA. Inoltre a legislazione vigente per gli ITS non è prevista espressamente la possibilità che i docenti in servizio presso gli stessi Istituti Tecnici Superiori provengano dal bacino dei docenti della scuola pubblica (ed in particolare del personale di ruolo). In proposito segnala che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, all'articolo 4, comma 2, lettera e), stabilisce solo che i « docenti provengono per non meno del 50 per cento dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni ». Sottolinea che la possibilità di utilizzare personale scolastico quale personale docente nei percorsi formativi determina nuovi e maggiori oneri in termini di sostituzione, in quanto i docenti destinati a svolgere attività lavorativa presso gli ITS dovrebbero essere sostituiti presso gli istituti scolastici di titolarità con personale supplente. Conferma quindi che, secondo la Ragioneria generale dello Stato, la disposizione è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e ne chiede, conseguentemente, l'espunzione dal testo.

Con riferimento agli articoli 7, 8 e 10, tenuto conto di quanto indicato nella relazione tecnica, evidenzia che, secondo la Ragioneria generale dello Stato, le predette disposizioni devono essere integrate prevedendo l'inserimento nel testo di una specifica clausola di neutralità finanziaria, come peraltro condiviso anche dal Ministero dell'istruzione.

Quanto all'articolo 9, preso atto di quanto indicato nella relazione tecnica, la Ragioneria generale dello Stato ritiene necessario specificare espressamente in norma che gli interventi di cui all'articolo in esame sono attuati nei limiti del fondo di cui

all'articolo 12, come anche condiviso dal Ministero dell'istruzione.

La Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato, inoltre, la necessità di integrare il testo dell'articolo 11, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, con la seguente clausola di neutralità finanziaria: « Ai rappresentanti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato ».

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che gli articoli aggiuntivi Lupi 36.013 e Capitanio 76.014 sono stati ritirati dai presentatori. Comunica inoltre che l'onorevole Librandi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Villarosa 11.024; l'onorevole Fantuz sottoscrive l'emendamento Ferrari 30.4; l'onorevole De Angelis sottoscrive l'emendamento Pella 10.31; l'onorevole Giaccone sottoscrive l'emendamento Perantoni 45.4,

l'emendamento Gavino Manca 45.1 e l'emendamento Fassina 45.5; l'onorevole Centemero sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carabetta 14.023; l'onorevole Cestari sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fassina 23.04; l'onorevole Zoffili sottoscrive l'articolo aggiuntivo Scanu 40.020; gli onorevoli Ferrari e Fantuz sottoscrivono l'emendamento Paganani 74.5; l'onorevole Viviani sottoscrive l'emendamento L'Abbate 68.58; l'onorevole Frassini sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rotta 7.06; gli onorevoli Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitano, Cecchetti, Centemero, Colla, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Frassini, Galli, Gobbato, Grimoldi, Iezzi, Invernizzi, Lorenzoni Eva, Lucchini, Maggioni, Micheli, Parolo, Ravetto, Ribolla, Snider, Tarantino, Toccalini, Volpi, Zanella, Zoffili, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Fontana Lorenzo, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto e Zordan sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Comaroli 3.01; l'onorevole Capitano sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paita 63.07; gli onorevoli Golinelli e Liuni sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Buratti 18.07; gli onorevoli Vanessa Cattoi e Cavandoli sottoscrivono l'emendamento Emanuela Rossini 64.6; l'onorevole Viviani sottoscrive l'articolo aggiuntivo Manca 68.021; l'onorevole Toccalini sottoscrive l'emendamento Loreface 64.25; gli onorevoli Rixi e Legnaioli sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Cantone 40.015; l'onorevole Colmellere sottoscrive l'emendamento Di Giorgi 58.55; l'onorevole Sut sottoscrive il subemendamento Adelizzi 0.1.181.67; l'onorevole Di Muro sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paita 72.05; l'onorevole Romina Mura sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tripiedi 50.027; l'onorevole Capitano sottoscrive l'emendamento Sensi 67.50; l'onorevole Delrio sottoscrive l'articolo aggiuntivo Losacco 38.03; l'onorevole Grimaldi sottoscrive gli articoli aggiuntivi Fassina 56.018 e 47.010.

Avverte che, con riferimento alle proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo, sono stati presentati rispettivamente 102 e 6 subemendamenti (*vedi allegato 2*). In pro-

posito, segnala che taluni di essi risultano inammissibili, in quanto non presentano una connessione testuale diretta con la proposta emendativa cui si riferiscono ovvero recano comunque disposizioni ulteriori rispetto al suo contenuto specifico. Si tratta, in particolare, dei seguenti subemendamenti:

Vanessa Cattoi 0.1.181.95, che modifica l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la titolarità e la disciplina delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;

Lapia 0.1.181.7, che detta disposizioni in materia di attuazione dei programmi previsti per superare l'emergenza dal Covid-19 e dei programmi di cui al PNRR;

Lapia 0.1.181.9, che detta misure a favore delle isole maggiori volte in particolare alla predisposizione di stime economiche e finanziarie per la definizione di parametri oggettivi per la misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico e sociale derivante dalla condizione d'insularità;

Lapia 0.1.181.10, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2021-2023, per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio dei tumori;

D'Attis 0.1.181.15, nonché gli identici Pella 0.1.181.19, Lupi 0.1.181.56 e Lucaselli 0.1.181.104 (limitatamente alla lettera *b*)), che intervengono sui termini per l'efficacia delle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente di riscossione;

Enrico Borghi 0.1.181.60, che prevede che per l'anno 2021 non sia dovuta la tariffa rifiuti TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge nei territori di alcune province della re-

gione Piemonte e della regione Liguria colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020;

Gusmeroli 0.1.181.93 e 0.1.181.94, che prorogano i termini di versamento del saldo e acconto delle imposte sui redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Pella 0.1.181.66, che estende per gli enti locali la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione anche per la copertura delle minori entrate, nonché per il finanziamento delle maggiori spese, non solo correnti, connesse con l'emergenza pandemica in corso;

Ciaburro 0.1.181.55, che detta disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana;

Brescia 0.1.181.82, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore dei comuni che partecipano alla gestione associata di rifugi o canili per cani randagi;

Trano 0.1.181.42, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per garantire la copertura dei posti disponibili in organico, ad assumere dirigenti di livello non generale attingendo dalle proprie graduatorie di idonei e da quelle delle agenzie fiscali;

gli identici Adelizzi 0.1.181.86 e Frasinini 0.1.181.102, che prevedono che la Sogei S.p.a. assicuri la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede a ciò

con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni;

Melicchio 0.1.181.79, che istituisce un Fondo destinato a finanziare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche;

Lapia 0.1.181.6, che istituisce un osservatorio telematico sulla gestione dei fondi comunitari;

Mandelli 01.181.12, che estende la misura di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, alle farmacie che erogano servizi per l'acquisto di macchinari e strumentazione diagnostica necessari al controllo dell'aderenza alle terapie;

gli identici Lorenzin 0.1.181.4 e Pella 0.1.181.16, nonché Fassina 0.1.181.23, che dettano disposizioni volte a semplificare i processi di erogazione di liquidità alle imprese « *mid-cap* »;

gli identici Pella 0.1.181.17 e Comaroli 0.1.181.18, che dettano disposizioni di semplificazione in materia di credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e *design*;

Romaniello 0.1.181.103, che reca disposizioni in materia di dotazioni sanitarie a bordo dei treni;

Manzo 0.1.181.70, che riconosce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali anche per le assunzioni effettuate dal 25 maggio 2021 al 31 dicembre 2021;

Rizzetto 0.1.181.105, che prevede, tra l'altro, che i beneficiari del reddito di cit-

tadinanza, di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) siano tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale per il periodo in cui viene erogato il sussidio;

Manzo 0.1.181.69, che prevede che i datori di lavoro dei settori turistico, termale, alberghiero e della ristorazione, che intendano godere dei benefici di esonero contributivo e fiscale, previsti dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano tenuti a specificare l'assunzione per lo svolgimento della relativa attività stagionale, nonché ad attribuire a ciascun lavoratore assunto, il corrispondente codice ATECO, previsto per ogni singola attività di tipo stagionale;

Manzo 0.1.181.73, che prevede che il contributo previdenziale addizionale relativo ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato non si applichi ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2021, anziché entro il 31 dicembre 2011;

Frassini 0.1.181.96 e 0.1.181.97, che differiscono al 31 agosto 2021 il termine entro cui il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati;

Miceli 0.1.181.2, che prevede che ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana di cui al comma 251-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità concessa in luogo della NASpI, ai sensi comma 251 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021;

Misiti 0.1.181.81, che, al fine di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche che erogano servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, autorizza l'espletamento, di ulteriori procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*;

Cattaneo 0.1.181.3, che reca interpretazione autentica delle disposizioni contenute all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 in materia di lavoratori impatriati;

Pezzopane 0.1.181.1, che detta disposizioni volte ad estendere i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga al personale addetto al trasporto scolastico;

Lorenzin 0.1.181.5, che prevede l'inapplicabilità del contributo addizionale della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), dovuto dal datore di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo determinato, ai contratti di arruolamento previsti dall'articolo 325 del Codice della navigazione;

Mura 0.1.181.65, che reca modifiche alla disciplina dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale;

Schullian 0.1.181.64, che prevede l'applicazione delle disposizioni in base alle quali non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, anche ai soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane;

Schullian 0.1.181.63, volto a introdurre a regime, anche per i soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agri-

cole situate nelle zone montane, la disposizione in base alla quale non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori;

Stumpo 0.1.181.108, che reca modifiche alla disciplina dei Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale;

Lapia 0.1.181.8, che prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di superare le problematiche relative alla pandemia da Covid-19 e di programmare tempestivamente gli interventi previsti dal PNRR, possono procedere all'assunzione di personale tecnico-operativo a tempo determinato;

gli identici Giacomoni 0.1.181.11 e Manzo 0.1.181.83, che dettano disposizioni in ordine al regime di tassazione degli assegni straordinari di cui all'articolo 59, comma 3, lettera *a*), della legge n. 449 del 1997, allo scopo di agevolare gli esodi in presenza di esuberi riguardanti banche e concessionari della riscossione;

Lombardo 0.68.032.2, che prevede il trasferimento della sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalla città di Roma presso una delle regioni del Nord d'Italia;

Maccanti 0.68.032.7, che attribuisce un contributo di 5 milioni di euro per il 2021 in favore della Fondazione FS italiane, a compensazione delle perdite subite dal settore dei treni storici.

Invita, quindi, i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo e sui relativi subemendamenti.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, anche a nome del relatore Buompane, esprime parere contrario sul subemendamento Trano 0.1.181.24 nonché, limitatamente alla parte

ammissibile, sugli identici subemendamenti Lupi 0.1.181.56, Lucaselli 0.1.181.104 e Pella 0.1.181.19. Propone l'accantonamento degli identici subemendamenti Lovecchio 0.1.181.85, Fassina 0.1.181.89 e Cavandoli 0.1.181.101. Esprime parere contrario sui subemendamenti Ciaburro 0.1.181.54 e 0.1.181.53 e Trano 0.1.181.29, 0.1.181.28, 0.1.181.27, 0.1.181.26 e 0.1.181.25. Propone l'accantonamento dei subemendamenti Caso 0.1.181.71, 0.1.181.72 e 0.1.181.74. Esprime parere contrario sui subemendamenti Corda 0.1.181.14, Raduzzi 0.1.181.109, Meloni 0.1.181.106 e Zanichelli 0.1.181.80. Propone l'accantonamento del subemendamento Adelizzi 0.1.181.67. Esprime parere contrario sui subemendamenti Trano 0.1.181.32, 0.1.181.31, 0.1.181.30, 0.1.181.36, 0.1.181.35, 0.1.181.34, 0.1.181.33, 0.1.181.38, 0.1.181.39, 0.1.181.37, 0.1.181.40 e 0.1.181.41. Propone l'accantonamento del subemendamento Fassina 0.1.181.92. Esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Pella 0.1.181.20 e Lupi 0.1.181.57, sugli identici subemendamenti Pella 0.1.181.21 e Lupi 0.1.181.58 e sugli identici subemendamenti Lupi 0.1.181.59 e Pella 0.1.181.22. Propone l'accantonamento degli identici subemendamenti Fassina 0.1.181.91 e Manzo 0.1.181.87. Esprime parere contrario sui subemendamenti Misiti 0.1.181.57 e Trano 0.1.181.43. Propone l'accantonamento dei subemendamenti Caso 0.1.181.75, Frassini 0.1.181.99 e Gariglio 0.1.181.62. Esprime parere contrario sui subemendamenti Corda 0.1.181.13, Luciano Cantone 0.1.181.68 e Costanzo 0.1.181.52. Propone l'accantonamento degli identici subemendamenti Fiorini 0.1.181.98 e Nardi 0.1.181.107. Esprime parere contrario sui subemendamenti Trano 0.1.181.44, 0.1.181.51, 0.1.181.50, 0.1.181.49, 0.1.181.48, 0.1.181.47, 0.1.181.46 e 0.1.181.45. Propone l'accantonamento del subemendamento De Micheli 0.1.181.61. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.181 del Governo. Esprime parere contrario sul subemendamento Lombardo 0.68.032.1. Propone l'accantonamento del subemendamento Burratti 0.68.032.3. Esprime parere contrario sul subemendamento Angiola 0.68.032.4. Propone l'accantonamento del subemenda-

mento Melilli 0.68.032.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento 68.032 del Governo.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA raccomanda l'approvazione delle proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo ed esprime sui relativi subemendamenti parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che si intendono pertanto accantonati i subemendamenti alle proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo sui quali si sono in tal senso pronunciati il relatore e la rappresentante del Governo.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.181.24, dichiara, preliminarmente, di provare un certo imbarazzo sui pareri, tutti contrari, che i relatori e il Governo hanno espresso sui subemendamenti alle proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo. Osserva infatti che se già rappresenta una forzatura l'inserimento in sede emendativa di un intero decreto-legge in un altro decreto-legge, esprimere solo pareri contrari è pregiudizievole anche sulla dinamica della discussione tra i commissari.

Fabio MELILLI, *presidente*, segnala ai commissari, e quindi altresì al deputato Trano, che nel corso dell'esame dei singoli subemendamenti può sempre essere richiesto ai relatori di valutare l'accantonamento delle proposte emendative di proprio interesse.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) accoglie il suggerimento della presidenza ritenendo preferibile, tuttavia, che venga data la possibilità di individuarne un certo numero preventivamente.

La Commissione respinge il subemendamento Trano 0.1.181.24.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sugli identici subemendamenti Lupi 0.1.181.56, Lucaselli 0.1.181.104 e Pella

0.1.181.19, limitatamente alla parte considerata ammissibile, si dichiara stupita per i pareri contrari espressi dai relatori e dal Governo in considerazione del fatto che il contenuto emendativo è in un certo senso in linea con quanto indicato dal relatore Bitonci in materia di riscossione. Ritiene infatti che la proroga proposta sia nella natura delle cose in quanto essenziale ad assicurare una certa continuità economica nel medio e lungo periodo. Sottolinea che la crisi pandemica ha provocato una grave carenza di liquidità, in particolare alle piccole e medie imprese. Ritiene quindi che dare la possibilità di programmare, in un più ampio lasso di tempo, i pagamenti gioverebbe molto al sistema delle imprese. Evidenzia, inoltre, che la proroga proposta, con le nuove scadenze, non pregiudicherebbe la finanza pubblica mentre aiuterebbe aziende, ora vulnerabili, a pianificare in modo sostenibile i propri adempimenti fiscali. È anche dell'avviso, peraltro, che sia meglio per lo Stato incassare un tributo con certezza, anche se più in là nel tempo, piuttosto che insistere per un immediato pagamento che al momento non riceverà per mancanza di liquidità.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Lupi 0.1.181.56, Lucaselli 0.1.181.104 e Pella 0.1.181.19.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sul subemendamento Ciaburro 0.1.181.54, per il quale conferma la richiesta che sia posto in votazione, evidenzia che il differimento proposto è da ritenersi necessario in quanto quello attuale non è il momento storico opportuno per fotografare una situazione che esprimerà i suoi effetti nel futuro, e quindi ritiene preferibile attendere l'anno prossimo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ciaburro 0.1.181.54 e 0.1.181.53.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.181.29, evidenzia che con esso si intende fornire più tempo agli enti

locali da dedicare all'approvazione dei regolamenti e delle connesse tariffe relative alla TARI. Osserva, infatti, che la pandemia da COVID-19 ha destabilizzato non solo il mondo delle imprese ma anche quello degli enti locali e, quindi, la loro capacità di azione in materia di TARI. Valuta favorevolmente la proroga dei termini e ritiene necessario allungare i termini previsti almeno fino al 31 dicembre 2021, quando ci sarà una qualche probabilità di aver aganciato la ripresa. Crede che ciò risponda alle aspettative dei cittadini. Chiede, pertanto, di accantonare il subemendamento a sua prima firma 0.1.181.29 affinché su di esso i relatori e il Governo possano svolgere un'ulteriore riflessione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.1.181.29, 0.1.181.28, 0.1.181.27 e 0.1.181.26.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.181.25, osserva che la maggioranza potrebbe almeno prendere in considerazione il termine del 31 agosto 2021. Chiede, pertanto, di accantonare il subemendamento a sua prima firma 0.1.181.25 affinché su di esso i relatori e il Governo possano svolgere un'ulteriore riflessione.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Bitonci, accede alla richiesta del deputato Trano e propone di accantonare il subemendamento Trano 0.1.181.25.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte quindi che il subemendamento Trano 0.1.181.25 è da intendersi accantonato.

Raphael RADUZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento Corda 0.1.181.14, ricorda che la tematica su cui insiste, il cosiddetto *cashback*, è stata molto discussa in questi giorni e cioè in un momento in cui tornano ad essere riaperte le

attività commerciali. È dell'avviso che tale istituto possa rappresentare un concreto aiuto a far emergere attività e pagamenti in nero. Osservando, inoltre, che il subemendamento Adelizzi 0.1.181.67, vertente su analoga materia, è stato accantonato, chiede quindi che anche i subemendamenti Corda 0.1.181.14 e Raduzzi 0.1.181.109 possano essere accantonati.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Bitonci, accede alla richiesta del deputato Raduzzi e propone di accantonare i subemendamenti Corda 0.1.181.14 e Raduzzi 0.1.181.109.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte quindi che i subemendamenti Corda 0.1.181.14 e Raduzzi 0.1.181.109 sono accantonati.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sul subemendamento Meloni 0.1.181.106, osserva che dovrebbe essere applicata la stessa logica testé utilizzata: ne chiede, pertanto, l'accantonamento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Bitonci, accede alla richiesta della deputata Lucaselli e propone di accantonare il subemendamento Meloni 0.1.181.106.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte quindi che il subemendamento Meloni 0.1.181.106 è accantonato. Avverte inoltre che è stato ritirato dai presentatori il subemendamento Zanichelli 0.1.181.80.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.181.32, riassume brevemente le vicende del *cashback*, concepito dal precedente Governo, evidenziando che invece il Governo Draghi non ha creduto

nella misura ritenendo che favorisca la parte più ricca del Paese. Al contrario egli è dell'avviso che tale misura possa contribuire a limitare l'evasione fiscale e favorisca l'emersione dell'economia sommersa. Chiede, pertanto, di accantonare il subemendamento a sua prima firma 0.1.181.32.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.1.181.32, 0.1.181.31, 0.1.181.30, 0.1.181.36, 0.1.181.35, 0.1.181.34, 0.1.181.33, 0.1.181.38, 0.1.181.39, 0.1.181.37, 0.1.181.40 e 0.1.181.41.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Pella 0.1.181.20 e Lupi 0.1.181.57, gli identici subemendamenti Pella 0.1.181.21 e Lupi 0.1.181.58, gli identici subemendamenti Lupi 0.1.181.59 e Pella 0.1.181.22 nonché il subemendamento Misiti 0.1.181.78 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.1.181.43 e Corda 0.1.181.13.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Luciano Cantone 0.1.181.68 è stato ritirato.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) chiede l'accantonamento del subemendamento Costanzo 0.1.181.52.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Bitonci, accede alla richiesta del deputato Trano e propone di accantonare il subemendamento Costanzo 0.1.181.52.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte quindi che il subemendamento Costanzo 0.1.181.52 è accantonato.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.181.44, sottolinea che esso

è volto a prorogare il blocco dei licenziamenti fino al momento nel quale la ripresa economica sarà realtà, ciò anche in considerazione che questo di fatto costituisce l'unica vera forma di sostentamento per tutti quei lavoratori che sono a rischio. Chiede, pertanto, di accantonare il subemendamento a sua prima firma 0.1.181.44.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.1.181.44 e 0.1.181.51.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che la temperatura dell'aula di seduta è molto alta. Chiede quindi che venga regolata con il raffrescamento dell'ambiente in modo da renderla più sopportabile.

Fabio MELILLI, *presidente*, in merito alla richiesta del deputato Trancassini, fa notare che le regole seguite per l'utilizzo degli ambienti di seduta e, indirettamente, della relativa temperatura è materia di interesse del Collegio dei deputati Questori che ha stabilito precise regole di condotta. Osserva, peraltro, che l'elevata temperatura è connessa all'obbligato ricircolo dell'aria disposto dalle predette regole. Fa comunque presente di ben conoscere la problematica e assicura che sarà sua cura rappresentarla agli organi competenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.1.181.50, 0.1.181.49, 0.1.181.48, 0.1.181.47, 0.1.181.46, 0.1.181.45.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.181 del Governo è da intendersi accantonato.

La Commissione respinge il subemendamento Lombardo 0.68.032.1.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI), intervenendo sul subemendamento 0.68.032.4 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto ad avviare gli interventi sulle tratte ferroviarie storiche ad uso turistico. Nel precisare che l'elenco delle tratte riportato

nella proposta emendativa non nasce casualmente ma è stato approvato a conclusione di un procedimento amministrativo, sottolinea che la proposta prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'immediato avvio degli interventi. Nel far presente che il parere contrario del Governo è dovuto alla contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla copertura finanziaria, evidenzia che la questione riguarda oltre dieci deputati per competenza territoriale. Conclude con la richiesta ai relatori di accantonamento del subemendamento 0.68.032.4 a sua prima firma.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, accede alla richiesta di accantonamento del subemendamento Angiola 0.68.032.4.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento del subemendamento Angiola 0.68.032.4 e avverte che l'articolo ag-

giuntivo 68.032 del Governo è da intendersi accantonato.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, in base alle intese intercorse tra i gruppi rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 615 del 1° luglio 2021, a pagina 19, seconda colonna, tredicesima riga, il numero « 1.104 » è sostituito dal seguente: « 1.014 ».

ALLEGATO 1

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) (C. 544 e abb.-A).

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 (*Finalità e struttura del Sistema di Istruzione tecnica superiore*), nell'ambito del Capo I (*Principi*), enuclea le finalità della presente proposta di legge tesa a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del sistema di istruzione tecnica superiore (ITS) di cui al Dpcm 25 gennaio 2008 anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) che mira a soddisfare le esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca in linea con i parametri europei. In particolare, la disposizione prevede che gli ITS, destinati in via prioritaria alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati, assumano la nuova denominazione di "Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S. Academy)". Le disposizioni, pertanto, hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 (*Missione degli I.T.S.*), nell'ambito del capo II (*Missione e criteri generali di organizzazione degli I.T.S. Academy*), declina in maniera dettagliata e puntuale la missione degli *I.T.S. Academy*, specificando che nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la formazione professionalizzante di tecnici superiori riuscirà soddisfare i fabbisogni formativi individuati dal P.N.R.R., con particolare riferimento alla transizione digitale; all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per una mobilità sostenibile. La disposizione ha carattere di riforma ordinamentale, sistematizzando in larghissima misura quanto già previsto a legislazione vigente così non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In altri termini, la disposizione intervenendo sulle fonti vigenti non tutte primarie innova chiarendo meglio la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione tecnica superiore (ITS), ribadendo nei confronti degli *I.T.S. Academy* il compito di rafforzare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche

e tecnico-professionali (articolo 2, comma 1) e ponendo l'alta formazione tecnica professionalizzante in una rinnovata centralità rispetto all'assetto di cui alla lettera a), comma 2, articolo 1, del Dpcm 25 gennaio 2008. L'articolo 2, in linea con la nuova denominazione di «*Accademie per l'istruzione tecnica superiore (ITS Academy)*» prevista all'articolo 1, richiama gli istituti tecnici superiori alla priorità strategica emergente concernente l'adeguamento della formazione dei profili di tecnici superiori tale da affrontare le sfide della trasformazione digitale. Tale transizione investe, invero, tutti i settori e, in particolare, quelli individuati dai piani di intervento previsti dal PNRR (con particolare riferimento alla transizione digitale, anche negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile). Pertanto, le disposizioni citate, di natura ordinamentale, declinano in maniera puntuale la missione degli *I.T.S. Academy* che si avrà comunque nel limite di spesa della dotazione del Fondo di cui all'articolo 12.

L'articolo 3 (*Identità degli ITS Academy*) definisce l'identità degli ITS Academy che deve essere correlata a una specifica area tecnologica tra quelle che saranno individuate con successivo decreto interministeriale avente natura non regolamentare, sentita la conferenza unificata. Con il già menzionato decreto interministeriale, in relazione a ciascuna area tecnologica, andranno definite anche le figure professionali nazionali di riferimento - lasciando alle regioni la possibilità di individuare ulteriori profili sulla base della loro programmazione- e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura, nonché i diplomi di tecnico superiore che si conseguono a conclusione dei percorsi. Nelle more dell'adozione del decreto sopra citato l'identità degli ITS Academy è determinata con riferimento alle aree tecnologiche già individuate dal già richiamato Dpcm del 25 gennaio 2008. La disposizione delinea l'identità degli ITS, riproducendo in buona parte quanto già previsto a legislazione vigente, quindi ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 (*Regime giuridico degli ITS Academy*) definisce gli standard organizzativi minimi per la necessaria omogeneità e riconoscibilità degli ITS Academy sul territorio nazionale e a livello europeo, ferma per il resto l'autonomia organizzativa degli ITS Academy. In particolare, configura gli ITS Academy come fondazioni di partecipazione, cui si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel Codice civile, definendo al contempo i membri fondatori dell'ITS Academy, gli organi essenziali delle stesse, rimettendo allo statuto di ciascuna Fondazione le regole per il funzionamento e le cause di scioglimento della Fondazione, inclusa la perdita dell'accreditamento nazionale. Infine, precisa che tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le descritte disposizioni tracciano il regime giuridico degli ITS Academy riproducendo in larga misura quanto già previsto a

legislazione vigente in quanto di natura ordinamentale non determinano nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo richiama altresì la disciplina applicabile in tema di agevolazioni fiscali e finanziarie. A tal proposito il comma 9 dell'articolo in argomento estende ai frequentanti i percorsi degli ITS le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali relative alla detraibilità delle tasse universitarie. Con riferimento alla possibilità di riscattare ai fini pensionistici gli anni di studio nei percorsi ITS (due o tre anni in relazione al livello di qualifica da raggiungere), la disposizione non comporta oneri a carico dello Stato poiché trattasi di riscatto a titolo volontario e oneroso ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997 e i cui oneri gravano esclusivamente sul richiedente sulla base delle quantificazioni dell'istituto previdenziale.

Con riferimento alla detraibilità delle spese di istruzione sostenute per la frequenza ai percorsi ITS, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri. Anche allo stato attuale è ammessa la detrazione delle spese sostenute per i percorsi ITS. In particolare, l'Agenzia delle Entrate si è già pronunciata sul punto con la circolare 17/E del 24 aprile 2015, stabilendo: *“Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha precisato che i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) rientrano nel segmento dell'istruzione superiore non universitaria. Gli I.T.S., secondo le disposizioni del DI 7 febbraio 2013, allegato A, punto 4, lettera a), sono “istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. Accedono ai percorsi, previa selezione, i giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore (DPCM 25 gennaio 2008, art. 7, comma 3). Al termine del percorso formativo viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore con l'indicazione dell'Area tecnologica e della figura nazionale di riferimento, unitamente alla certificazione delle competenze (DI 7 settembre 2011, art. 5) corrispondenti al V° livello del Quadro Europeo delle qualifiche – EQF (DI 7 febbraio 2013, all. A punto 4, lett. A). 9 Per quanto precisato, il MIUR fa presente che i percorsi formativi realizzati dagli ITS presentano, ad oggi, una fisionomia autonoma e distinta dai corsi di istruzione secondaria e universitaria. Ciò premesso, l'art. 15 del TUIR prevede al comma 1, lett. e), la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l'onere è sostenuto nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Sebbene gli I.T.S. abbiano una propria fisionomia autonoma e distinta rispetto ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, gli stessi si collocano – per le caratteristiche evidenziate dal MIUR – nell'ambito del segmento di istruzione superiore del sistema italiano di istruzione e formazione. Considerato che la lettera e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR agevola le spese per frequenza di corsi che coprono il percorso formativo dello studente nella fase dell'“istruzione secondaria” (IV livello formativo) e in quella “universitaria”(dal VI all'VIII livello), si ritiene che le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori (V livello formativo), così come*

definiti dal MIUR, che si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e universitaria, possano essere anch'esse ricondotte nell'ambito delle spese di istruzione previste dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, beneficiando della relativa detrazione. Per la determinazione dell'importo ammissibile alla detrazione, si richiama quanto previsto nell'allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, in cui è previsto che "Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell'importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici."

Il comma 9, inoltre, ribadisce che alle erogazioni in favore degli I.T.S. si applicano le agevolazioni relative alle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione e le agevolazioni fiscali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa già ammesse per le istituzioni scolastiche e formative ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale norma già include gli ITS tra i soggetti beneficiari: "o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;"

Infine, il comma 11 prevede che gli I.T.S. Academy possano essere destinatari delle agevolazioni finanziarie, previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX ("Misure per la ricerca scientifica e tecnologica") del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i contributi previsti operano nell'ambito delle risorse stanziare, per cui dall'ampliamento del novero dei soggetti ammissibili non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 (Standard minimi dei percorsi formativi) stabilisce dettagliatamente la struttura dei percorsi offerti nell'ambito degli I.T.S. Academy articolata in due livelli: percorsi di primo livello che hanno durata di quattro semestri, corrispondenti al quinto livello EQF e percorsi di secondo livello con durata semestrale, corrispondenti al sesto livello EQF. Il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello viene rilasciato dal presidente della Fondazione secondo le modalità indicate dal medesimo decreto di cui all'articolo 6, comma 1, e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. L'articolo 5 precisa altresì le caratteristiche e gli standard organizzativi minimi dei percorsi formativi. Lo stesso articolo

individua i criteri per il reclutamento dei docenti, ricercatori che possono essere assegnati alle Fondazioni ITS Academy anche in posizione di comando. Le richiamate disposizioni tese a definire gli *standard* minimi dei percorsi formativi hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla possibilità di reclutare docenti e ricercatori che possono prestare la loro opera nei percorsi formativi di cui al comma 1 anche in posizione di comando si precisa che a legislazione vigente non è prevista tale possibilità da parte delle fondazioni I.T.S. che invece possono affidare incarichi ai sensi del Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013, rubricato "*Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)*" allegato A, punto 4, lettera b). Ai sensi del già menzionato decreto interministeriale ogni fondazione I.T.S. è dotata di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria e opera nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale. Quanto premesso ogni fondazione I.T.S., alla luce della propria specificità, decide autonomamente dalla struttura del proprio bilancio all'organizzazione dei corsi.

Tali incarichi inoltre possono essere conferiti già a legislazione vigente ai fini della costituzione delle commissioni d'esame in occasione dell'espletamento degli esami conclusivi ai sensi dell'articolo 1, del decreto interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016.

Per quel che concerne poi la possibilità per il personale amministrativo e docente di ricevere incarichi presso la fondazione I.T.S. si segnala che non è più necessaria l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico per i docenti di ruolo nella scuola – ente di riferimento in quanto l'art. 2, comma 13 *quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazione dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 ha ampliato i casi in cui non è necessaria la previa autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prevedendo alla lett. f bis) la seguente disposizione: "*Sono esclusi i compensi derivanti (omissis.....) f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e ricerca scientifica*".

L'articolo 6 (*Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti*) dispone che attraverso un decreto interministeriale saranno definite le modalità di costituzione delle commissioni di esame, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze e per la relativa certificazione determinata in modo da facilitare l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli anche nell'ottica di rendere quest'ultimi riconoscibili in ambito nazionale ed europeo. Inoltre, definisce il credito formativo e le modalità di riconoscimento al termine dei percorsi. L'articolo 6 stabilisce altresì la possibilità per gli ITS Academy di effettuare attività di intermediazione di manodopera ai sensi del d.lgs. n. 276/2003. Le citate disposizioni in materia di verifica e valutazione finali nonché di certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti hanno carattere ordinamentale tale da non suscitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, quanto alla composizione ed al funzionamento delle commissioni d'esame e di valutazione finale, si precisa che alla lettera d) del punto 4, della Nota Operativa per gli esami I.T.S., prot. n. 10151 del 29 aprile 2021, si legge che *"i compensi spettanti al Presidente e ai componenti della Commissione sono definiti in analogia con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia per gli esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2007 - e relativa tabella"*. Si ritiene opportuno precisare in proposito che il termine "classe", indicato nel citato decreto del 2007, va qui ovviamente inteso come "corso".

Ai fini dell'applicazione delle già menzionate disposizioni, si precisa inoltre che sono da considerare componenti esterni:

- il Presidente della Commissione d'esami, designato dal Ministero dell'Istruzione;
- l'esperto della Formazione, designato dalla Regione;
- l'esperto, esterno all'I.T.S., del mondo del lavoro, designato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Sono, invece, da considerare interni:

- l'esperto del mondo del lavoro, designato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S., che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nell'ambito del percorso formativo;
- il docente rappresentante della scuola, proveniente dall'Istituto scolastico ente di riferimento dell'I.T.S. o da altro Istituto tecnico o professionale.

Pertanto, dalla costituzione o dal funzionamento delle commissioni non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Alla luce di quanto sopra, in relazione ai compensi spettanti ai componenti le commissioni per gli esami conclusivi presso gli I.T.S. si rinvia a quanto previsto nel Decreto interministeriale del 24 maggio 2007, con particolare riferimento all'articolo 1, Tabella 1, Quadro A e B, e agli articoli 3 e 4, e a quanto contenuto nella nota prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell'Istruzione.

Ad ulteriore chiarimento, si precisa che i pagamenti dei commissari degli esami finali negli I.T.S. vengono liquidati dagli stessi I.T.S. con le risorse assegnate annualmente dal Ministero dell'istruzione nell'ambito del Fondo nazionale relativo agli stessi. Nelle regioni che utilizzano anche i fondi FSE per cofinanziare l'offerta formativa I.T.S. gli stessi emolumenti vengono liquidati a rendiconto sulla base dei compensi spettanti, definiti dalle richiamate disposizioni vigenti per gli esami di stato del II ciclo di cui al citato decreto interministeriale 24 maggio 2007.

Si indica di seguito, nella tabella sotto riportata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, Tabella 1, Quadro A del già menzionato decreto ministeriale, la consistenza delle risorse necessarie in ragione del numero di corsi attualmente attivi (713 fonte INDIRE 3.7.2021).

Ai fini dell'applicazione delle già menzionate disposizioni, come già indicato, sono da considerare componenti esterni:

- il Presidente della Commissione d'esami, designato dal Ministero dell'Istruzione;

- l'esperto della Formazione, designato dalla Regione;
- l'esperto, esterno all'I.T.S., del mondo del lavoro, designato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Sono, invece, da considerare interni:

- l'esperto del mondo del lavoro, designato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S., che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nell'ambito del percorso formativo;
- il docente rappresentante della scuola, proveniente dall'Istituto scolastico ente di riferimento dell'I.T.S. o da altro Istituto tecnico o professionale.

Esami ITS		N° di corsi attivi
Esterni		costo per due corsi
1. Presidente della Commissione d'esami	1249	
2. Esperto della Formazione, designato dalla Regione	911	
3. Esperto, esterno all'I.T.S., del mondo del lavoro, designato dal Comitato Tecnico Scientifico	911	
Interni		
5. Esperto del mondo del lavoro, designato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S.,	399	
6. Docente rappresentante della scuola, proveniente dall'Istituto scolastico ente di riferimento dell'I.T.S.	399	
		713
7. Spese di viaggio	non determinabili	
Costo totale commissione x due corsi	3.869,00 €	356,5
TOTALE	1.377.364,00 €	356

Pertanto, dalla costituzione o dal funzionamento delle commissioni non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 (*Accreditamento degli I.T.S. Academy*) definisce il procedimento di accreditamento nazionale degli I.T.S. Academy, quale condizione per l'accesso al sistema di finanziamento. Il relativo procedimento è stabilito con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano che definirà, altresì, i criteri e le modalità per il rinnovo e la revoca dell'accREDITamento nazionale che ha durata quinquennale e potrà essere concesso solo previo rispetto degli *standard* e dei requisiti minimi stabiliti dalla presente legge. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A riguardo si fa presente, che già a legislazione vigente, la procedura di accreditamento prevede che a seguito dell'approvazione da parte della Regione della candidatura

progettuale, i soci individuati avviano l'iter per la costituzione della Fondazione di partecipazione, che si crea con atto pubblico notarile, di cui lo statuto costituisce parte integrante. Contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo, i soci provvedono al versamento delle somme che costituiranno il patrimonio della Fondazione. L'atto costitutivo si articola nell'atto di fondazione, diretto alla nascita del nuovo soggetto giuridico e collegato con il riconoscimento della personalità giuridica e nel negozio di dotazione, quale atto di disposizione patrimoniale accessorio al primo.

Segue un controllo da parte della Prefettura territorialmente competente che, dietro attestazione di regolarità e legittimità, riconosce la personalità giuridica alla Fondazione, di norma entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Espletati i menzionati passaggi, la Regione o, in subordine, lo stesso I.T.S., invia la documentazione integrale per il controllo di competenza da parte del competente ufficio del Ministero dell'Istruzione.

Dopo aver riscontrato la regolarità e correttezza di tutte le fasi procedurali, il già menzionato ufficio provvede a inviare la suddetta documentazione all'INDIRE per l'iscrizione della nuova Fondazione nella banca dati nazionale ITS.

Pertanto, analogamente alla descritta procedura, si ritiene che l'accreditamento nazionale in argomento avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si conviene, quindi, che nel testo vada inserita una specifica clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 8 (*Raccordi tra I.T.S. Academy e sistema dell'università e della ricerca*) definisce misure di raccordo tra gli ITS Academy e il sistema universitario e della ricerca attraverso patti federativi allo scopo di realizzare passaggi tra i percorsi di I e II livello degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionale e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei crediti. La norma, di natura ordinamentale, ribadisce il contenuto di previsioni già esistenti a legislazione vigente cui non sono ascrivibili effetti sui saldi di finanza pubblica e che, per di più, sono assistite da una clausola di neutralità (art. 29 legge n. 240/2010), pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo si conviene, quindi, che nel testo vada inserita una specifica clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 9 (*Programmazione territoriale, misure nazionali di sistema e orientamento*) precisa le competenze in materia di ITS Academy stabilendo che gli stessi sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali. Stabilisce, altresì, misure nazionali di sistema e di orientamento. Lo stesso articolo, in relazione alle strategie del PNRR, demanda ad un successivo decreto interministeriale l'adozione di un piano per la realizzazione di campus multiregionali e di campus multisetoriali. Inoltre, viene stabilito che per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di Istruzione tecnica superiore di cui all'articolo 1, il Coordinamento nazionale di cui all'articolo 11 individua linee di azione nazionali attraverso: programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.) e altre

iniziative di orientamento; programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio, degli I.T.S. Academy nel primo quinquennio di attuazione della presente legge in relazione alle strategie del P.N.R.R.; programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei. Le già menzionate misure nazionali di sistema e orientamento di cui alle lettere a), b) c) dell'articolo in argomento sono finanziate nei limiti di spesa del Fondo di cui all'articolo 12 come previsto al comma 2, del medesimo articolo. Quest'ultimo opera nel quadro delle risorse disponibili ed è soggetto a ripartizione per l'assegnazione delle risorse. I relativi oneri, pertanto, sono contenuti nell'ambito di un tetto di spesa e presentano carattere di modulabilità sulla base delle risorse effettivamente disponibili. Inoltre, al programma di estensione e rafforzamento della rete degli ITS si provvede anche mediante le risorse previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione 4 *Istruzione e ricerca*. Al riguardo, si conviene che andrebbe espressamente specificato in norma che gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nei limiti del fondo di cui all'articolo 12.

L'articolo 10 (*Standard minimi dei percorsi I.F.T.S.*), nell'ambito del capo III (*Percorsi I.F.T.S.*) definisce gli standard minimi e organizzativi dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) programmati dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia. Tali percorsi concorrono al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni (*skill mismatch*) e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica del Paese. La disposizione volta a definire i requisiti minimi dei percorsi I.F.T.S. ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alle commissioni di esame volte a verificare le competenze acquisite e rilasciare la relativa certificazione ai fini del riconoscimento dei titoli conseguiti a conclusione dei già menzionati percorsi, costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale nonché esperti del mondo del lavoro si rinvia a quanto già previsto, a legislazione vigente, dall'articolo 10, commi 3 e 4 del DPCM 25 gennaio 2008. Pertanto, la previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si conviene quindi nell'inserimento nel testo di una clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 11 (*Coordinamento nazionale*), nell'ambito del capo IV (*Coordinamento nazionale e sistema di finanziamento*) prevede l'istituzione di un Coordinamento nazionale, composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della transizione ecologica, dalla presidenza del Consiglio – Dipartimento per la

trasformazione digitale, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni più rappresentative degli ITS Academy. Il Coordinamento nazionale provvede alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del sistema d'istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi indotti dalle politiche nazionali ed europee (P.N.R.R.), e svolge, altresì, compiti di consultazione, indirizzo, proposta di aggiornamento delle aree tecnologiche e dei profili professionali di riferimento e di promozione di percorsi ITS in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici per favorire l'occupabilità e la crescita del Paese. Ai rappresentanti, individuati ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato. Pertanto, la presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, si conviene di integrare il testo con una clausola di neutralità finanziaria: *"Ai rappresentanti del coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato."*

L'articolo 12 (*Sistema di finanziamento*) istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore e riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo sono definiti, ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle Regioni (comma 7) e la possibilità per gli I.T.S. Academy, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, di avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati (comma 8).

Il Fondo in argomento finanzia (comma 2) in via prioritaria:

- a) la realizzazione degli I.T.S. Academy di cui al Capo I e al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento agli obiettivi correlati all'attuazione del P.N.R.R. A questo fine, il fondo finanzia anche interventi per dotare gli I.T.S. Academy di nuove sedi, di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, ivi comprese quelle per la formazione a distanza, nonché le dotazioni di docenti e ricercatori in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 5, comma 6;
- b) le misure per il riequilibrio territoriale, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree in ritardo di sviluppo, dell'offerta formativa degli I.T.S. Academy, soprattutto

attraverso la costituzione dei campus multiregionali e multisettoriali, anche residenziali, di cui all'articolo 9, comma 3, e la previsione di borse di studio, quale prestazione sociale agevolata, per i giovani capaci e meritevoli;

- c) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a);
- d) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 13 e 14.

Inoltre, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una quota del Fondo è destinata a incrementare lo sviluppo degli I.T.S. Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi di specializzazione di I e II livello di cui all'articolo 5, anche nell'ambito dei patti federativi con le università di cui all'articolo 8, per potenziare l'istruzione e la formazione terziaria a carattere professionalizzante (comma 3).

L'importo stanziato sul Fondo relativo agli I.T.S. - sia per il 2021 (68 milioni di euro) che a decorrere dal 2022 (48 milioni) - appare congruo al finanziamento di tale sistema, considerate anche le risorse per investimenti, pari a 1,5 miliardi previste per analoghi e complementari fini, dal P.N.R.R. In altre parole, gli obiettivi del P.N.R.R. sono conseguibili coniugando la riforma ordinamentale tratteggiata dall'intero provvedimento legislativo, gli investimenti richiamati e l'impiego delle risorse del Fondo così come commisurate a legislazione vigente.

Si specifica invero che tali risorse corrispondono a quanto attualmente disponibile sul Fondo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2007. Difatti, la dotazione iniziale (pari a circa 13 milioni di euro) è stata incrementata a regime di 35 milioni di euro, a decorrere dal 2020, dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un totale di 48 milioni circa. Per l'anno 2021, invece, l'articolo 1, comma 298, della legge n. 178/2020 ha previsto un ulteriore incremento di 20 milioni.

Si fa presente, altresì, che il comma 3 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del citato Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore, con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*capitolo 1464 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione*). Al riguardo, si segnala che il Fondo oggetto di riduzione reca uno stanziamento equivalente agli importi della spesa autorizzata dalla disposizione in commento, pertanto, si tratta di una mera riallocazione di risorse tra Fondi aventi nella sostanza le medesime finalità.

Per l'anno 2021 le risorse del capitolo 1464 risultano ancora integralmente disponibili, non gravate da obbligazioni giuridicamente perfezionate o destinate a programmi di spesa non revocabili o rimodulabili, così come per gli anni successivi dal 2022 al 2050.

Tanto rappresentato, si ribadisce che le risorse sopra descritte appaiono congrue rispetto alle varie attività finanziabili, in via prioritaria e non, con il già menzionato Fondo, a ciò si

aggiunga che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e la quasi totalità delle spese ha carattere di rimodulabilità.

Con particolare riferimento, poi, al sistema di monitoraggio e di valutazione degli I.T.S., di cui all'articolo 14, si precisa che, allo stato attuale, tali attività sono realizzate dall'Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa (INDIRE) per conto del Ministero dell'Istruzione.

Per una puntuale cognizione del contributo stanziato annualmente per il finanziamento di tali attività, si rileva che, da ultimo, con il D.D. prot. n. 2128 del 21.12.2020, è stata impegnata a favore di INDIRE la somma di euro 145.000,00 per la realizzazione del progetto da svolgersi per il 2021, il quale, così come richiesto da questo Ministero, dovrà articolarsi secondo le seguenti azioni direttrici:

1) manutenzione, aggiornamento ed implementazione della banca dati nazionale del sistema I.T.S.;

- attività di controllo sulla correttezza e completezza dei dati inseriti dagli I.T.S.;
- attività di controllo sulla corrispondenza dei dati inseriti dagli I.T.S. con gli atti di programmazione regionale e nazionale;
- attività di sostegno e supporto agli I.T.S. per assicurare il corretto e tempestivo popolamento della banca dati;

2) monitoraggio e valutazione:

- monitoraggio e valutazione dei percorsi conclusi da almeno un anno al 31 dicembre 2020;
- attività di verifica sull'utilizzo della quota di premialità;
- azioni di monitoraggio ed analisi del sistema I.T.S. con elaborazioni e restituzione di report di sintesi e report analitici e slide di presentazione (in formato anche modificabile);
- attività di monitoraggio e analisi dei contratti di apprendistato di I e III livello attivati negli I.T.S.;
- analisi del numero di ore lavoro/formative su base semestrale, ricognizione dei contratti di apprendistato stipulati nelle imprese familiari, passaggio *ex novo* dal contratto di apprendistato di primo livello al contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, o prosecuzione del percorso formativo oppure assunzione;
- attività di ricerca sullo sviluppo del sistema I.T.S., con focus specifici su particolari attività e progetti innovativi (ad esempio, progetto "Industria 4.0");

3) supporto tecnico alle attività di programmazione e gestione del sistema I.T.S.:

- supporto alle attività del Ministero dell'Istruzione relative al sistema di monitoraggio e valutazione, comprese le rilevazioni delle informazioni sui progetti attivati nei percorsi;
- supporto alle attività svolte dagli organismi nazionali costituiti per la gestione e la programmazione del sistema I.T.S.;
- supporto alle attività connesse alla assegnazione delle risorse nazionali I.T.S.;

4) indagine di *customer satisfaction* dei diplomati:

- una indagine rivolta ai diplomati I.T.S., per area tecnologica/ambito/I.T.S. e per regione, che analizzi la posizione lavorativa ad un anno dal diploma I.T.S., la tipologia di mansioni svolte, l'utilizzo delle competenze sviluppate durante il corso di studi nell'ambito dell'attività lavorativa;

- una indagine rivolta ai diplomati I.T.S., per area tecnologica/ambito/I.T.S. e per regione, sul grado di soddisfazione degli studenti rispetto al percorso formativo;
 - una analisi dei dati occupazionali acquisiti;
- 4) organizzazione di almeno 2 eventi per presentare i risultati delle attività poste in essere, concordati con il Ministero dell'Istruzione nelle modalità e nei contenuti.

Alla luce di quanto sopra, conformemente all'impianto attuale e secondo quanto disposto anche dal comma 6 dell'articolo 12 che demanda all'INDIRE le già menzionate attività, al monitoraggio e alla valutazione si provvederà in coerenza con le risorse a tal fine stanziata a legislazione vigente e nel limite di spesa previsto. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, lettera d) difatti, concorrono alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, tra cui quelle di monitoraggio e valutazione, parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 12.

Per quanto concerne, invece, l'anagrafe nazionale degli allievi dei percorsi I.T.S, si rileva che l'articolo 13 prevede che *"L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli I.T.S. Academy di cui al Capo I e ai percorsi di cui al Capo II è costituita presso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997"*, anche in questo caso, conformemente all'impianto attuale, anche alla luce di quanto sopra riferito, si provvederà in coerenza con le risorse a tal fine stanziata a legislazione vigente. Al medesimo scopo, poi, il comma 2 dell'articolo 12 alla lettera d) destina parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del precitato articolo. Pertanto, l'Anagrafe sarà istituita nel rispetto del suddetto limite di spesa. Alle già menzionate risorse possono concorrere anche eventuali stanziamenti messi a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui ai Capi I e II della presente legge. A titolo meramente dimostrativo, considerando anche la prospettiva del potenziamento del sistema I.T.S. e delle sue attività, come previsto anche dal PNRR, e tenuto conto dell'opportunità di facilitare l'integrazione delle anagrafi regionali nonché di quelle afferenti ad altri Ministeri, si stima un costo di massima pari a 400 mila euro che meglio si dettaglia di seguito in commento all'articolo 13.

Infine, con riguardo all'orientamento, si rileva che, al fine di ottenere un efficace sistema di orientamento e promozione di livello nazionale degli I.T.S., il Ministero, con il coinvolgimento degli stessi soggetti operanti nel settore della formazione dell'Istruzione Tecnica Superiore, già promuove attualmente la realizzazione di specifiche misure per l'attuazione di attività finalizzate a tale scopo.

Più precisamente, viene individuato per ciascuna Regione n. 1 I.T.S. per il coordinamento e la realizzazione a livello regionale delle azioni di orientamento e promozione di cui sopra, sulla scorta della graduatoria approvata annualmente dal Tavolo Tecnico Nazionale paritetico per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione I.T.S.

A titolo meramente esemplificativo, per comprendere l'importo che sinora è stato annualmente destinato alla realizzazione delle attività di orientamento, si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai seguenti decreti:

- decreto di saldo prot. n. 1849 del 1.12.2020, che, con riferimento alle attività svolte nel corso del 2020, ha disposto il pagamento di un importo pari a euro 439.033,39 a favore dei diciassette I.T.S. individuati come coordinatori;
- decreto di impegno prot. n. 2137 del 22.12.2020, con il quale è stato previsto lo stanziamento di euro 481.000,00 a favore dei diciotto I.T.S. individuati come coordinatori, per le attività da svolgersi nel corso del 2021.

Tuttavia, si fa presente che, considerando anche le risorse finanziarie previste nel PNRR in favore degli I.T.S., le misure da prevedere per l'orientamento e la promozione del rinnovato sistema, dovrebbero essere ripensate in modo ben più ambizioso e articolato, anche nell'ottica di una dimensione di carattere più marcatamente nazionale: questo comporterebbe, di conseguenza, uno stanziamento di risorse maggiore rispetto a quello attuale.

Tanto premesso, si evidenzia come il presente testo unificato mira sostanzialmente a sistematizzare in un'unica cornice normativa di rango primario la vigente legislazione in buona parte di rango secondario. Da ciò deriva la natura ordinamentale del complessivo impianto normativo che trova nel Fondo di cui al comma 12 un limite di spesa per il raggiungimento della missione degli I.T.S. Difatti, lo stesso articolo 12, per le finalità di cui all'articolo 1 quali la promozione, il consolidamento e lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, autorizza, al comma 3, la spesa di 68 milioni di euro nell'anno 2021 e 48 milioni a decorrere dal 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pertanto, nel limite di tali risorse, potranno essere autorizzati nuovi corsi di I.T.S. ovvero incrementati i posti disponibili nei corsi esistenti per consentire l'adeguamento dell'offerta formativa e l'incremento del volume di allievi (*come proxy di allargamento di domanda rispetto alla più cospicua, attualmente, domanda di formazione da parte di studenti che scelgono gli I.T.S. dopo il diploma, sono stati individuati gli studenti universitari, provenienti da istituti tecnici e professionali, che abbandonano gli studi tra il primo e il secondo anno pari rispettivamente al 10,5% dei tecnici e il 13,1% dei diplomati professionali, secondo i dati ALMALAUREA rapporto 2020*).

Quanto all'Anagrafe per gli studenti e all'attività di monitoraggio e valutazione si ribadisce quanto sopra meglio argomentato ovverosia che, già a legislazione vigente, l'INDIRE, su incarico del Ministero dell'Istruzione, realizza e gestisce la banca dati nazionale I.T.S., il monitoraggio nazionale, conduce un'attività di ricerca per indagare gli elementi strutturali, organizzativi, didattici e di sviluppo praticati nei diversi I.T.S., portandoli a sistema per avviare un processo di innovazione. Pertanto, conformemente all'impianto attuale, anche alla luce di quanto sopra esposto, si provvederà in coerenza con le risorse a tal fine stanziata a legislazione vigente e comunque nel limite di spesa del Fondo di cui all'articolo 12.

Infine, con particolare riferimento al comma 7, che prevede un cofinanziamento regionale per il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziata, sembrerebbe che il

legislatore abbia voluto mutuare integralmente la previsione già recata a legislazione vigente dall'articolo 12, comma 2, del DPCM 25 gennaio 2008: in questo caso, pertanto, la previsione non comporterebbe effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto mera condizione di ammissibilità al finanziamento statale e non come obbligo che incombe sulle regioni che potranno provvedervi nel quadro delle proprie disponibilità finanziarie - considerando anche i fondi europei ricevuti - e dei vincoli di bilancio (cui la norma non deroga).

L'articolo 13 (*Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale*) nell'ambito del capo V (*Anagrafe degli studenti, banca dati nazionale, monitoraggio e valutazione di sistema*) istituisce l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli I.T.S. Academy e agli IFTS presso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione previo parere della Conferenza Unificata. Nel richiamare quanto precisato in commento all'articolo 12, si ribadisce che a tal fine il comma 2 dell'articolo 12 alla lettera d) destina parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del precitato articolo 12. Pertanto, l'Anagrafe sarà istituita nel rispetto del suddetto limite di spesa. Inoltre, alle già menzionate spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui ai Capi I e II del presente testo unificato.

Ad ulteriore chiarimento, si ribadisce quanto sopra meglio argomentato ovverosia che, già a legislazione vigente, l'INDIRE, su incarico del Ministero dell'Istruzione che vi concorre finanziariamente (si veda da ultimo D.D. prot. n. 2128 del 21.12.2020) provvede alla manutenzione, aggiornamento ed implementazione della banca dati nazionale del sistema I.T.S. Pertanto, a titolo meramente dimostrativo, come già prospettato, si stima un costo di massima pari a 400 mila euro, articolato come di seguito.

Anagrafe studenti ITS	Descrizione macro-attività Progettazione dell'anagrafe nazionale degli studenti ITS Analisi dell'anagrafe degli studenti ITS relativa ai singoli sistemi regionali e sincronizzazione con l'anagrafe nazionale degli studenti ITS Testing, validazione messa in produzione dell'ambiente on line Controllo delle abilitazioni alle attività di inserimento dei dati Gestione della sicurezza e privacy della piattaforma Controllo, elaborazione, visualizzazione e pubblicazione dei dati, gestione ed aggiornamento dei dati Sviluppo e manutenzione delle tabelle di base contenenti i vocabolari del sistema Aggiornamento del software di riferimento e della strumentazione tecnologica Sviluppo, gestione dell'ambiente on line per l'interrogazione e la consultazione anche autonoma del sistema dei dati, per la restituzione pubblica dei dati inseriti per livelli di accesso Esportazione in formato open data dei contenuti per integrazioni con sistemi esterni Fruibilità e gestione delle informazioni da parte di tutte le tipologie di utenti, e per i diversi profili (es. accesso SIDI utenti MI), visualizzazione della banca dati su tutti i dispositivi (schermo, pc, tablet, cellulare), architettura delle informazioni,	Costo complessivo 100.000 euro
-----------------------	---	-----------------------------------

	<p>strutturazione e organizzazione dei contenuti e dei sistemi di navigazione, visualizzazione delle informazioni per utenti MI e Regioni con collegamento a statistiche, interrogazioni in tempo reale</p> <p>Assistenza tecnica agli ITS per assicurare il corretto e tempestivo popolamento della Banca dati nazionale ITS e della relativa anagrafe</p>	
Banca dati nazionale ITS	<p>Descrizione macro-attività</p> <p>Progettazione condivisa, analisi tecnica, sviluppo ed aggiornamento e implementazione della Banca dati nazionale ITS relativa ai dati delle Fondazioni ITS e ai dati di natura quantitativa e qualitativa dei percorsi realizzati dagli ITS, e degli operatori e docenti delle Fondazioni ITS.</p> <p>Analisi dei dati afferenti ai sistemi on line regionali degli ITS e coordinamento e normalizzazione con la Banca dati nazionale degli ITS</p> <p>Implementazione, analisi nuovi campi, data entry nella Banca nazionale degli ITS e nuove funzioni che tengano anche conto delle modifiche richieste dalla presente proposta relativa agli ITS e del nuovo sistema di monitoraggio</p> <p>Testing, validazione messa in produzione dell'ambiente on line</p> <p>Controllo delle abilitazioni alle attività di inserimento dei dati</p> <p>Gestione della sicurezza e privacy della piattaforma</p> <p>Controllo, elaborazione, visualizzazione e pubblicazione dei dati, gestione ed aggiornamento dei dati</p> <p>Sviluppo e manutenzione delle tabelle di base contenuti i vocabolari del sistema</p> <p>Aggiornamento del software di riferimento e della strumentazione tecnologica</p> <p>Sviluppo, gestione dell'ambiente on line per l'interrogazione e la consultazione anche autonoma del sistema dei dati, per la restituzione pubblica dei dati inseriti per livelli di accesso</p> <p>Esportazione in formato open data dei contenuti della banca dati per integrazioni con sistemi esterni</p> <p>Fruibilità e gestione delle informazioni da parte di tutte le tipologie di utenti, e per i diversi profili (es. accesso SIDI utenti MI), visualizzazione della banca dati su tutti i dispositivi (schermo, pc, tablet, cellulare), architettura delle informazioni, strutturazione e organizzazione dei contenuti e dei sistemi di navigazione, visualizzazione delle informazioni per utenti MI e Regioni con collegamento a statistiche, interrogazioni banca dati in tempo reale</p> <p>Assistenza tecnica agli ITS per assicurare il corretto e tempestivo popolamento della Banca dati nazionale ITS.</p>	Costo complessivo 200.000 euro
Anagrafe studenti IFTS	<p>Descrizione macro-attività</p> <p>Progettazione dell'anagrafe nazionale degli studenti IFTS</p> <p>Analisi dell'anagrafe degli studenti IFTS relativa ai singoli sistemi regionali e sincronizzazione con l'anagrafe nazionale degli studenti IFTS</p> <p>Testing, validazione messa in produzione dell'ambiente on line</p> <p>Controllo delle abilitazioni alle attività di inserimento dei dati</p> <p>Gestione della sicurezza e privacy della piattaforma</p> <p>Controllo, elaborazione, visualizzazione e pubblicazione dei dati, gestione ed aggiornamento dei dati</p> <p>Sviluppo e manutenzione delle tabelle di base contenuti i vocabolari del sistema</p> <p>Aggiornamento del software di riferimento e della strumentazione tecnologica</p> <p>Sviluppo, gestione dell'ambiente on line per l'interrogazione e la consultazione anche autonoma del sistema dei dati, per la restituzione pubblica dei dati inseriti per livelli di accesso</p> <p>Esportazione in formato open data dei contenuti per integrazioni con sistemi esterni</p> <p>Fruibilità e gestione delle informazioni da parte di tutte le tipologie di utenti, e per i diversi profili (es. accesso SIDI utenti MI), visualizzazione su tutti i dispositivi (schermo, pc, tablet, cellulare), architettura delle informazioni, strutturazione e organizzazione dei contenuti e dei sistemi di navigazione, visualizzazione delle informazioni per utenti MI e Regioni con collegamento a statistiche, interrogazioni in tempo reale</p> <p>Assistenza tecnica per assicurare il corretto e tempestivo popolamento dell'anagrafe.</p>	Costo complessivo 100.000 euro

Alla luce di quanto descritto la quantificazione dei già menzionati oneri è congrua ed è idonea anche la relativa copertura a valere sul Fondo di cui all'articolo 12.

L'articolo 14 (*Monitoraggio e valutazione di sistema*) demanda ad un successivo decreto interministeriale, sentita la conferenza Unificata, l'attualizzazione del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione nonché la determinazione degli indicatori del sistema di

monitoraggio e valutazione dei percorsi. Attualmente l'attività di monitoraggio e valutazione è attuata dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Nel richiamare anche in questo caso quanto precisato in commento all'articolo 12, comma 6, si evidenzia che analogamente all'impianto attuale, all'attività di monitoraggio e valutazione di cui al presente articolo si provvederà nei limiti delle risorse a tal fine stanziata a legislazione vigente. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, lettera d) difatti, concorrono alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, tra cui quelle di monitoraggio e valutazione, parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 12. Si conviene, pertanto, che vada espressamente specificato in norma che gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nei limiti del fondo di cui all'articolo 12.

L'articolo 15 (*Fase transitoria*), nell'ambito del capo VI (*Disposizioni finali*) definisce la fase transitoria riguardante il primo biennio di applicazione della presente legge, disponendo che in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il P.N.R.R., si intendono accreditati tutti gli I.T.S che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva. L'articolo demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'adozione di linee guida per accompagnare la transizione verso il nuovo ordinamento di cui alla presente legge. La citata disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica. Trattasi di mera fase transitoria oggetto di uno specifico decreto del Ministro da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge volto ad accompagnare la transizione verso il nuovo ordinamento. Il mancato adeguamento alle Linee guida adottate in virtù del già menzionato decreto, da adottarsi in tempi strettissimi, con cui saranno definite le modalità e le procedure per la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, determina la revoca dell'accreditamento stesso e conseguentemente l'accesso ad eventuali benefici.

L'articolo 16 (*Province autonome*) introduce una clausola di salvaguardia a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

ALLEGATO 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE 1.181 e 68.032 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**EMENDAMENTO 1.181 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), capoverso Art. 5-bis, sopprimere la parola Anche.

0.1.181.24. Trano.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), al capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 13, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: « 31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute. Le modifiche di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. ».

0.1.181.95. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Misure per la tutela del territorio)

1. Ai fini di una migliore attuazione dei programmi previsti per superare l'emergenza da COVID-19 e in attuazione anche dei programmi di cui al PNRR, alla realizzazione di interventi in materia di tutela del territorio, della risorsa idrica e in materia di investimenti in innovazione, ricerca e digitalizzazione del sistema sanitario nazionale, provvedono, preferibilmente, le amministrazioni centrali. Alla realizzazione degli interventi previsti dai piani di rigenerazione urbana e dai Piani Urbani integrati, e di messa in sicurezza e di riqualificazione dell'edilizia scolastica, provvedono, preferibilmente, i comuni.

0.1.181.7. Lapia.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Misure a favore delle isole maggiori)

1. Entro il 30 settembre 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, le Commissioni paritetiche per l'attuazione degli statuti della regione siciliana e della regione Sardegna, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalle medesime regioni, predispongono stime economiche e

finanziarie per la definizione di parametri oggettivi per la misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico e sociale derivante dalla condizione di insularità.

2. Sulla base dei parametri di cui al comma 1 la regione siciliana e la regione Sardegna individuano criteri, indirizzi, e linee guida per elaborare il « Piano pluriennale per il riequilibrio e lo sviluppo delle regioni insulari ».

0.1.181.9. Lapia.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Screening marcatori tumorali)

1. Al fine di potenziare l'attività di *screening* dei marcatori tumorali e l'abbattimento delle liste di attesa su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2021-2023, per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio dei tumori.

2. Con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui comma 1. Con il medesimo decreto sono individuati i centri, sia pubblici che convenzionati ove potenziare l'attività di *screening* dei marcatori tumorali, nel rispetto del principio della garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale.

0.1.181.10. Lapia.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 30 novembre;

b) dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole "entro il 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2021". ».

* **0.1.181.56.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* **0.1.181.104.** Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

* **0.1.181.19.** Pella, Squeri.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera c), numero 1), dopo il capoverso comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « entro il 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2021 ».

0.1.181.15. D'Attis, Giacomoni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ».

* **0.1.181.85.** Lovecchio.

* **0.1.181.89.** Fassina.

* **0.1.181.101.** Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro,

Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pattassini, Paternoster.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 31 aprile 2022.

0.1.181.54. Ciaburro, Caretta.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2022.

0.1.181.53. Ciaburro, Caretta.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021.

0.1.181.29. Trano, Massimo Enrico Baroni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2021.

0.1.181.28. Trano, Massimo Enrico Baroni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2021.

0.1.181.27. Trano, Massimo Enrico Baroni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2021.

0.1.181.26. Trano.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1,

sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 31 agosto 2021.

0.1.181.25. Trano, Massimo Enrico Baroni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'anno 2021, nei comuni interessati dallo stato di emergenza, dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera 22 ottobre 2020, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio del territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria, non è dovuta la tariffa rifiuti Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.

1-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021, sono ripartite le risorse per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma *1-bis*.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter* valutati in 56 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Differimento TARI e esenzione 2021 nei comuni alluvionati in conseguenza degli eventi del 2 e 3 ottobre 2020).

0.1.181.60. Enrico Borghi, Gribaudo.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono prorogati i termini di versamento al 31 agosto 2021, ovvero al 30 settembre 2021 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2021, n. 154.

0.1.181.93. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pattassini, Paternoster.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono prorogati i termini di versamento al 20 agosto 2021 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2021, n. 154.

0.1.181.94. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro,

Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pattassini, Paternoster.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « il finanziamento di spese correnti » sono sostituite dalle seguenti: « la copertura delle minori entrate e per il finanziamento delle maggiori spese »;

b) al secondo periodo, la parola: « 2019 » è sostituita dalle seguenti: « relativo all'esercizio finanziario precedente ».

0.1.181.66. Pella, Squeri.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto adottato sentita la Conferenza unificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica i criteri di allocazione delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, in materia di interventi di rigenerazione urbana, per permettere l'accesso alle predette risorse a tutti i comuni italiani.

2. Il termine per la presentazione degli interventi di cui al comma 1 è prorogato di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

0.1.181.55. Ciaburro, Caretta.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: inserire il seguente con le seguenti: inserire i seguenti;

b) dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Contributo di autonoma sistemazione agli aventi diritto)

1. Al comma 1, lettera *i-ter*), dell'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « degli inquilini e dei comodatari che non siano discendenti, ascendenti o germani dei proprietari delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021 ».

0.1.181.71. Caso.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: inserire il seguente con le seguenti: inserire i seguenti;

b) dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Esenzioni fiscali per gli eventi sismici del 21 agosto 2017)

1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « fino all'anno di imposta 2019 » sono sostituite

dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2021 »;

b) al secondo periodo le parole: « fino all'anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2021 ».

0.1.181.72. Caso.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: inserire il seguente con le seguenti: inserire i seguenti;

b) dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Compensazioni ai comuni per minori entrate TARI)

1. All'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

2. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, parole: « per il biennio 2019-2020 » sono sostituite dalle le seguenti: « per il triennio 2019-2021 ».

0.1.181.74. Caso.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), dopo il capoverso Art. 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Fondi ai comuni per rifugi pubblici per cani randagi)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore dei co-

muni che partecipano alla gestione associata di rifugi o canili per cani randagi. Il fondo è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi o canili o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi o canili, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.

2. Con avviso pubblico del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuare previa istanza degli enti interessati. Accedono all'assegnazione delle risorse i comuni partecipanti alla gestione associata di cui al comma 1 con una popolazione totale superiore ai 50.000 abitanti. Sono esclusi dall'assegnazione delle risorse i comuni destinatari delle risorse di cui ai commi 778-780 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.1.181.82. Brescia.

All'emendamento 1.181 del Governo, sopprimere la lettera e).

0.1.181.14. Corda.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e) sopprimere il capoverso Art. 11-bis.

0.1.181.109. Raduzzi.

All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e), capoverso Art. 11-bis, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziare dall'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stan-

ziate dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. Il comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato.

4. L'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capoverso Art. 11-bis con la seguente: Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: abolizione del programma « *cashback* » e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.

0.1.181.106. Meloni, Lollobrigida, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* è sospeso per il semestre di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto *con le seguenti:* è confermato per i semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), del predetto decreto;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* si applica per i semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento *con le seguenti:* si applica per il semestre di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento;

c) *al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 100 transazioni di

valore non inferiore a 1 euro regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 3 per cento dell'importo di ogni transazione per gli utenti già registrati all'app IO e pari al 5 per cento per i nuovi utenti del semestre rispetto a quello precedente; si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Il 2 per cento del valore di ogni transazione è attribuito all'esercente. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. ».

0.1.181.80. Zanichelli, Lovecchio.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 1, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera c).

0.1.181.67. Adelizzi.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022 con le seguenti: entro il 31 agosto 2021 ed entro il 31 agosto 2022.

0.1.181.32. Trano, Massimo Enrico Baroni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022 con le seguenti: entro il 30 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022.

0.1.181.31. Trano, Massimo Enrico Baroni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022 con le seguenti: entro il 31 ottobre 2021 ed entro il 31 ottobre 2022.

0.1.181.30. Trano, Massimo Enrico Baroni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.

0.1.181.36. Trano.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.

0.1.181.35. Trano.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.

0.1.181.34. Trano.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera b), numero 2) sostituire la parola: trenta con la seguente: venticinque.

0.1.181.33. Trano.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 1), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, alle persone interessate.

0.1.181.38. Trano, Massimo Enrico Baroni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 1), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso inviato all'indirizzo di residenza delle persone interessate.

0.1.181.39. Trano, Massimo Enrico Baroni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3,

lettera c), numero 1), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso alle persone interessate.

0.1.181.37. Trano.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 2), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, alle persone interessate.

0.1.181.40. Trano, Massimo Enrico Baroni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 2), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso alle persone interessate.

0.1.181.41. Trano, Massimo Enrico Baroni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte rapidamente ai nuovi adempimenti previsti dalle presenti disposizioni e per garantire la copertura dei posti disponibili in organico, è autorizzato ad assumere dirigenti di livello non generale attingendo dalle proprie graduatorie di idonei e da quelle delle agenzie fiscali.

0.1.181.42. Trano, Massimo Enrico Baroni.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 10, capoverso 1-ter, dopo le parole: « di pagamento elettronico collegati », inserire le seguenti: « , nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, »;

2) al comma 11, capoverso « Articolo 22-bis », comma 1, dopo le parole: « di pagamento elettronico collegati », inserire le seguenti: « , nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ».

0.1.181.92. Fassina.

All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e) capoverso « Art. 11-bis », comma 10, capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a un milione di euro.

* **0.1.181.20.** Pella, Squeri.

* **0.1.181.57.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi di importo inferiore ai 50 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.

** **0.1.181.21.** Pella, Squeri.

** **0.1.181.58.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e), capoverso Art. 11-bis, al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso Art. 22-bis, al comma 2, sostituire le parole: spesa di 160 euro per

soggetto con le seguenti: spesa di 160 euro per ogni singolo strumento;

b) *al capoverso Art. 22-bis, al comma 3, sostituire le parole:* spesa di 320 euro per soggetto con le seguenti: spesa di 320 euro per ogni singolo strumento.

* **0.1.181.59.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* **0.1.181.22.** Pella, Squeri.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. La Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per la costituzione di società o per l'acquisto di partecipazioni da parte della stessa società non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sulle operazioni del presente comma resta fermo il rispetto delle direttive dell'azionista.

** **0.1.181.86.** Adelizzi.

** **0.1.181.102.** Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 12, inserire i seguenti:

12-bis. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguente-

mente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali.

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis del presente articolo, pari a euro 388.412 per l'anno 2021 e ad euro 2.330.469 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12-quater. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. La dotazione finanziaria per le esigenze di cui al periodo precedente destinata alle necessità di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 192.000 euro per il 2021 e 384.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Per il medesimo periodo di cui al primo periodo, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 e di 1.200.000

euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12-quinquies. All'articolo 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: « asseverate dai relativi organi di controllo ».

* **0.1.181.91.** Fassina.

* **0.1.181.87.** Manzo.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole *post-laurea* di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, a partire dall'anno accademico 2020-2021 e per l'intera durata del corso, è istituito un Fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma 2-ter, della Parte I, dell'allegato A – Tariffa – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: « 1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti ».

12-ter. Ai laureati di cui al comma 12-bis viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.

0.1.181.79. Melicchio.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.

(Osservatorio telematico sulla gestione dei fondi comunitari)

1. Ai fini del principio di trasparenza, di cui al decreto legislativo n. 97 del 2016, sul sito *web* del Ministero dell'economia e delle finanze viene attivato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un osservatorio telematico sulla gestione dei fondi comunitari, anche quelli relativi al PNRR, ad accesso libero per ogni cittadino. Sul portale *online* vengono posti in evidenza, con aggiornamenti mensili, l'effettivo impiego delle risorse finanziarie, ed i tempi di attuazione anche dei progetti relativi al PNRR, i cui dati sono suddivisi su base regionale. Per la realizzazione dell'osservatorio telematico si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0.1.181.6. Lapia.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, comma 1, dopo le parole: secondo criteri cronologici aggiungere le seguenti: prioritariamente per gli investimenti finalizzati all'acquisto di strumenti volti allo sviluppo dell'attività lavorativa per persone con disabilità.

0.1.181.78. Misiti.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, comma 1, dopo la parola: erogare aggiungere le seguenti: entro e non oltre il 30 settembre 2021,.

0.1.181.43. Trano.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, comma 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di incentivare e potenziare la disponibilità di strumenti diagnostici,

dispositivi medici e supporto alla cura, la misura di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è estesa alle farmacie che erogano servizi di prima istanza ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, per l'acquisto di macchinari e strumentazione diagnostica, nonché necessari al controllo dell'aderenza alle terapie, a tal fine il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della salute, individuano i criteri per accedere all'agevolazione. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77.

0.1.181.12. Mandelli.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di semplificare i processi di erogazione di liquidità alle imprese «mid-cap», al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis.1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere i) e l), 7 e 8, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere h), i), l) e m), 7 e 8, del presente decreto».

* **0.1.181.4.** Lorenzin.

* **0.1.181.16.** Pella, Squeri.

* **0.1.181.23.** Fassina.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 207, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in

cui l'impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegna tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta»;

b) al comma 207, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l'Agenzia delle entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell'applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro sessanta giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capoverso Art. 11-ter con la seguente: Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini» e semplificazioni in materia di credito d'imposta per attività di Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.

** **0.1.181.17.** Pella, Squeri.

** **0.1.181.18.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso Art. 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.

(Sospensione rate dei mutui)

1. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « dal 2018 al 2020 dei mutui » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2021 dei mutui ».

2. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

0.1.181.75. Caso.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-quater, al comma 6, sopprimere le parole: , fatti salvi i crediti dello Stato.

0.1.181.99. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Per gli anni 2021 e 2022, in conseguenza della riduzione del traffico aereo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei piccoli aeroporti nazionali nelle regioni in cui è presente un unico scalo aereo di interesse nazionale, come definiti ai sensi del Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 e per sostenere lo sviluppo economico dei rispettivi territori regionali, è sospeso il versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

9-ter. Per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati dalla perdita di entrate connesse dalla sospensione di cui al comma 9-bis, hanno accesso al fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 9-quater.

9-quater. Le dotazioni del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022.

9-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 9-bis a 9-quater pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'Art. 11-quater con la seguente: (Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e disposizioni recanti la sospensione dell'addizionale comunale per i diritti d'imbarco).

0.1.181.62. Gariglio, Ubaldo Pagano.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.

(Disposizioni in materia di dotazioni sanitarie a bordo dei treni)

1. È istituito l'obbligo di dotare i treni che percorrono le tratte nazionali dei principali strumenti di soccorso. Nella fattispecie: sfigmomanometro, fonendoscopio, saturimetro, ambu, misuratore glicemia ditix,

flebo, fisiologica e glucosata, defibrillatore semiautomatico.

0.1.181.103. Romaniello.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 40-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate a partire dal 25 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021.

3-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 3-bis, si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

0.1.181.70. Manzo.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

(Formazione obbligatoria per i beneficiari di sussidi)

1. I beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale finalizzati alla ricollocazione nel mercato del lavoro, per il periodo in cui viene erogato il sussidio.

2. La mancata partecipazione ai percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al comma 1 determinano la perdita del sussidio attribuito e l'impossi-

bilità di accedere ad ulteriori sussidi nei successivi 12 mesi.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, con proprio decreto definisce i criteri per la realizzazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al presente articolo che tengano conto della formazione già acquisita e delle pregresse esperienze lavorative dei beneficiari del sussidio al fine di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale e nazionale. Vengono altresì individuate le modalità di attuazione del comma 2.

4. Ai fini del presente articolo il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

0.1.181.105. Rizzetto, Lucaselli, Trancasini, Rampelli.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate *con le seguenti:* è concessa ai datori di lavoro privati che hanno sospeso o riducono la propria attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) *al comma 2, dopo le parole:* codici 13, 14 e 15 *aggiungere le seguenti:* e gli altri datori di lavoro privati.

0.1.181.13. Corda.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, comma 1,

sostituire le parole: può, in via eccezionale, essere concessa, con le seguenti: viene concessa.

0.1.181.68. Luciano Cantone.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, comma 2, sopprimere le parole: delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15.

0.1.181.52. Costanzo, Forciniti, Trano.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* in pelle e simili, *inserire le seguenti:* della fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi e della lavorazione delle pietre preziose e della fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini;

b) *sostituire le parole:* con i codici 13, 14 e 15, *con le seguenti:* 13, 14, 15, 32.1 e 32.99.20.

* **0.1.181.98.** Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi.

* **0.1.181.107.** Nardi.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I datori di lavoro dei settori turistico, termale, alberghiero e della ristorazione, che intendano godere dei benefici di esonero contributivo e fiscale, previsti dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a specificare l'assunzione per lo svolgimento della relativa attività stagionale, nonché ad attribuire a ciascun lavoratore assunto, il

corrispondente codice ATECO, previsto per ogni singola attività di tipo stagionale.

0.1.181.69. Manzo.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « entro il 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.1.181.73. Manzo.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impegnato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

0.1.181.44. Trano, Forciniti.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4

sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 30 giugno 2022.

0.1.181.51. Trano, Forciniti.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 maggio 2022.

0.1.181.50. Trano, Forciniti.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 30 aprile 2022.

0.1.181.49. Trano, Forciniti.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 28 febbraio 2022.

0.1.181.48. Trano, Forciniti.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2022.

0.1.181.47. Trano, Forciniti.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

0.1.181.46. Trano, Forciniti.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 30 novembre 2021.

0.1.181.45. Trano, Forciniti.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), al capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 10-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e di cui al comma 3-bis, articolo 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è differito al 31 agosto 2021.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.1.181.96. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), al capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 10-bis, articolo 11, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e di cui al comma 3-bis, articolo 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è differito al 31 agosto 2021. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

0.1.181.97. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al fine di assicurare la continuità delle misure in materia di aree di crisi industriale complessa nella prospettiva dell'esecuzione degli interventi in materia industriale ricompresi nel PNRR, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 251-bis è aggiunto il seguente:

« 251-ter. Ai lavoratori di cui al comma 251-bis che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021. ».

11-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11-bis, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.1.181.2. Miceli.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche che erogano servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, è autorizzato l'espletamento, di ulteriori procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*. Le procedure concorsuali sono concluse entro il 30 novembre 2021. Fino al compimento dei relativi reclutamenti sono prorogati, fino al 31 dicembre 2021, i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende pubbliche. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in *outsourcing*

concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.

0.1.181.81. Misiti.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di agevolare il rientro in Italia dei lavoratori all'estero, l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si intende nel senso che l'accesso all'agevolazione ivi prevista è consentito anche ai lavoratori impatriati in caso di rientro in Italia a seguito di distacco all'estero, in dipendenza di uno o più contratti che prevedano una permanenza minima all'estero di almeno due anni continuativi, ferme restando le condizioni di cui al citato articolo 16, qualora il lavoratore assuma al rientro in Italia una posizione diversa rispetto a quella ricoperta precedentemente al distacco, con riferimento al ruolo o mansioni o inquadramento.

0.1.181.3. Cattaneo.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per il personale del trasporto scolastico i benefici di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 7 gennaio 2021. ».

0.1.181.1. Pezzopane.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di

arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.

0.1.181.5. Lorenzin.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «cinquantaquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi», e le parole: «persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni da almeno 12 mesi» sono sostituite da: «persistano stati di crisi aziendale o cessazioni da almeno 12 mesi»;

b) al comma 8 le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Alla scadenza dei settantadue mesi».

0.1.181.65. Mura, Ubaldo Pagano, Frailis, Scanu, Gavino Manca.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane e che coltivano una superficie vitivinicola complessivamente non superiore a due ettari. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

0.1.181.64. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, primo periodo, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le parole: «Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2020,», sono soppresse.

0.1.181.63. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Entro novanta giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario *ad acta*, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Entro 12 mesi dalla nomina, i Commissari straordinari approvano, invece, i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi. In caso di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi nel termine previsto, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze.

4-bis. Al fine di accertare l'entità dei debiti e dei disavanzi sanitari della regione Calabria e delle singole aziende del Servizio sanitario della medesima, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale dei servizi ispettivi di finanza pubblica e della Guardia di finanza, anche per finalità di controllo in relazione alle spese, alla ge-

stione e alla predisposizione dei bilanci degli enti predetti »;

b) al comma 5, le parole: « o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi » ovunque ricorrano, sono soppresse;

c) al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « nei termini ivi previsti », sono aggiunte le seguenti: « , fatta salva l'ipotesi di ritardo non imputabile all'operato degli stessi nonché la impossibilità oggettiva di provvedere e previa in ogni caso formale contestazione da parte del Commissario *ad acta* ».

0.1.181.108. Stumpo.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), dopo il capoverso Art. 50-bis, aggiungere il seguente:

Art. 50-ter.

(Rafforzamento del personale tecnico operativo delle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche al fine di superare sia le problematiche relative alla pandemia da COVID-19 e di programmare in tempo gli interventi previsti dal PNRR possono attivare azioni di rafforzamento del proprio personale tecnico-operativo, mediante l'assunzione di risorse a tempo determinato provvedendo al reclutamento di risorse a tempo determinato, per un periodo non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 2026, attraverso le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, la possibilità di svolgimento di una sola prova scritta o orale.

2. Le amministrazioni pubbliche possono altresì procedere al reclutamento a tempo determinato, in deroga al piano triennale dei fabbisogni di ciascuna amministrazione per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 2026, di professionisti ed esperti specializzati in am-

biti strettamente correlati alla tipologia del progetto da attuare.

0.1.181.8. Lapia.

All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), dopo il capoverso Art. 50-bis, aggiungere il seguente:

Art. 50-ter.

(Regime di tassazione degli assegni straordinari di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e di Poste Italiane, il richiamo ivi contenuto all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di detta imposta da parte degli uffici finanziari.

* **0.1.181.11.** Giacomoni, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro.

* **0.1.181.83.** Manzo.

All'emendamento 1.181 del Governo, dopo alla lettera h), inserire la seguente:

h-bis) all'articolo 73, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'accesso al fondo di cui al primo periodo del presente comma è esteso, per coprire i danni subiti, anche alle compagnie aeree che hanno ottenuto il Certificato di operatore aereo (COA) e la licenza d'esercizio, ai sensi delle normative di settore vigenti in materia, nel corso dell'anno 2020 e che, a causa del perdurare dell'epidemia da COVID-19, non hanno potuto realizzare il programmato *network* operativo in condizioni di normalità ».

0.1.181.61. De Micheli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sopprimere il comma 30;

b) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure per il settore elettrico)

1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:

a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 503 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 503 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;

b) quanto a 517 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio

dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

c) all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto ».

2) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

d) dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Differimento della TARI)

1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

e) nel titolo I, dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS)

1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, è sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.

2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.

3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5 »;

b) all'articolo 10:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine

previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso *cashback* e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022 »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2. »;

c) all'articolo 11:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto »;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto ».

4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o

inesatto accredito del rimborso *cashback* nel periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.

5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le società PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.

9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di

servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-*bis* del predetto articolo. ».

11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

« Art. 22-*bis*. – (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registri telematici). – 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano,

noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura. ».

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 11-ter.

(Semplificazione e rifinanziamento della misura « Nuova Sabatini »)

1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno

2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 11-*quater*.

(Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a.)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: « entro il 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2021 ».

2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e l'Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.

4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.

6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito, fatti salvi i crediti dello Stato.

7. I Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compensi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.

8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compensi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue, con finalità liquidatoria.

9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compensi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento all'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quan-

tificati in euro 100 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

f) dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

(Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente

dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

g) all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 750, 4 milioni con le seguenti: 848 milioni;

2) sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

maggio 2021, n. 69, è incrementata di 167,4 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77.

h) nel titolo IV, dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.

(Misure in materia di tutela del lavoro)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di

cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22

marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda,

sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

8. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.

10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:

a) il primo periodo dell'articolo 19 comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1

non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»;

b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;

c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.

11. L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.

i) all'articolo 77, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.

2) sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro nel 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno 2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo da finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a

251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;

b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro nell'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;

i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fab-

bisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;

l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

l) *all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021.

1.181. Il Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 68.032 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 68.

All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, al capoverso ART. 68-bis, al comma 1, sostituire le parole: l'importo di euro 92.717.455,29 con le seguenti: l'importo di euro 185.434.910,58.

0.68.032.1. Lombardo.

All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, al capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'attuale sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di Via XX Settembre, n. 20, in Roma viene trasferita in una delle seguenti regioni del nord Italia: Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto viene individuata la nuova sede e si

provvede a definire modalità e tempi del trasferimento.

0.68.032.2. Lombardo.

All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, lettera a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di accelerare il « Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS) » e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies*. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti « veicoli tipo », fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.

2-ter. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma *2-quater*.

2-quater. Le risorse di cui al comma *2-ter* sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe « B » al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019 e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato la al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/

2016 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.

2-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma *2-quater*, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma *2-quater*, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.

2-sexies. Per le finalità di cui al comma *2-ter*, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

0.68.032.3. Buratti.

All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, alla lettera

a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Gli interventi sulla rete ferroviaria di cui al comma 1 possono riguardare, previa emanazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128, e ove risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, le seguenti tratte ferroviarie ad uso turistico:

- 1) Aosta-Pre' Saint Didier;
- 2) Asti-Chivasso;
- 3) Castagnole delle lanze-Mortara;
- 4) Alba-Nizza Monferrato;
- 5) Novara-Varallo Sesia;
- 6) Cuneo-Mondovì;
- 7) Cecina-Saline di Volterra;
- 8) Fabriano-Pergola;
- 9) Priverno-Terracina;
- 10) Sicignano-Lagonegro;
- 11) Termoli-Campobasso;
- 12) Rocchetta-Gioia del Colle;
- 13) Barletta-Spinazzola.

0.68.032.4. Angiola.

All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, lettera a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS italiane è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

0.68.032.7. Maccanti, Patassini, Rixi, Capitano, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli.

All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, lettera a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è autorizzato a finanziare, attraverso RFI, mediante l'utilizzo di parte delle risorse previste nel fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e destinate allo sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, nel limite di 40 milioni di euro:

a) la progettazione anche esecutiva di un primo stralcio di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra la Capitale e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal CIPE, ovvero previsti dal contratto di programma di RFI;

b) la redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia Centrale, ricompresi nel cratere sismico, e la Capitale.

0.68.032.8. Melilli.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)

1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del ri-

parto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FE-ASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 è destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.

Conseguentemente:

a) *nel titolo VIII, dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:*

Art. 73-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore ferroviario)

1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria

nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.;

b) *all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2021.

68.032. Il Governo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Federazione cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00668, sulle iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo 134

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione 134

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) . 135

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 138

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure per il rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 136

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo unificato C. 522 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 136

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 140

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 luglio 2021.

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Federazione cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00668, sulle iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 luglio 2021.

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di domani, mercoledì 7 luglio, e che la Commissione di merito ne concluderà l'esame nella giornata di oggi. Evidenzia quindi che la Commissione Finanze dovrà esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

Laura CAVANDOLI (Lega), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, della proposta di legge recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179 e abb.), il cui esame da parte dell'Assemblea è fissato a decorrere da domani.

La proposta di legge, che consta di 10 articoli, è volta a tutelare il diritto dei professionisti a ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti professionali, regolati da convenzioni, con i contraenti cosiddetti forti quali imprese bancarie e assicu-

ative, imprese con più di 60 dipendenti, imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubblica amministrazione e agenti della riscossione (articolo 2).

Il provvedimento si applica agli avvocati e ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 81 del 2017, tra i quali rientrano, per quanto riguarda le competenze della Commissione Finanze, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, nonché gli attuari (articolo 1).

L'articolo 3 del provvedimento – che aggiunge nove commi all'articolo 2233 del codice civile, relativo al compenso nelle professioni intellettuali – stabilisce che sono nulle le pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso, tenendo conto anche dei costi sostenuti. Per l'individuazione della sproporzione si fa riferimento agli importi stabiliti dai parametri e dalle tariffe fissati con decreto ministeriale per le professioni regolamentate. Gli accordi, di qualsiasi tipo, che prevedano compensi inferiori possono essere impugnati esclusivamente dal professionista. Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri o le tariffe ministeriali in vigore, con possibilità di chiedere un parere sul compenso pattuito all'ordine o al collegio al quale appartiene il professionista. È inoltre prevista la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese o che attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità della prestazione.

Sono infine tipizzate alcune clausole vessatorie, delle quali è prevista la nullità, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista.

Ai sensi dell'articolo 4 la prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui cessa il rapporto con la controparte, mentre l'articolo 6 stabilisce che il termine di

prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione. L'articolo 5 conferisce efficacia di titolo esecutivo, a determinate condizioni, al parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista.

L'articolo 7 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, che potrà essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.

L'articolo 8 istituisce un Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia e ne individua i componenti e i compiti.

L'articolo 9 stabilisce che il provvedimento si applica alle prestazioni svolte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della convenzione, sulla base della quale le prestazioni sono rese.

L'articolo 10 infine provvede all'abrogazione della normativa attualmente vigente, che risulta superata dalle disposizioni del provvedimento in esame.

Segnala infine l'intervento sulla stampa di oggi del vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Giorgio Luchetta, che segnala l'esigenza di una revisione delle disposizioni recate dall'articolo 2 al fine di assicurare un'adeguata e concreta tutela dell'equo compenso.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO (FdI) sottolinea l'importanza del provvedimento ai fini della soluzione dell'annoso problema dei rapporti tra professionisti e contraenti cosiddetti forti, tra i quali è compresa anche la pubblica amministrazione.

Sottolinea quindi come spesso, per seguire modelli provenienti da altri Paesi, si realizzi una mortificazione delle professioni e dei professionisti, il cui ruolo di

supporto nei confronti dello Stato non è adeguatamente apprezzato.

Ritiene pertanto doveroso che la Camera dei deputati approvi quanto prima il provvedimento in esame, finalizzato a un maggior riconoscimento della dignità dei professionisti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure per il rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, come preannunciato nella seduta del 29 giugno scorso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Nuovo testo unificato C. 522 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di domani, mercoledì 7 luglio, e che la Commissione di merito ne concluderà l'esame nella giornata di oggi. Evidenzia quindi che la Commissione Finanze dovrà esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Marco OSNATO (FdI), pur esprimendo rammarico per la mancata approvazione da parte della Commissione di merito delle proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3179, adottata dalla Commissione Giustizia come testo base per il seguito dell'esame, recante « Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali », e le abbinate proposte di legge;

ricordato che il provvedimento è volto a tutelare il diritto dei professionisti a ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti professionali, regolati da convenzioni, con i contraenti cosiddetti forti;

evidenziato che, ai sensi dell'articolo 2, le disposizioni del provvedimento si applicano, oltre che alle prestazioni svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione, anche a tutte le prestazioni in favore delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

osservato tuttavia come l'articolo 3, mediante modifica dell'articolo 2233 del codice civile, stabilisca la nullità di qualsiasi clausola che non preveda un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, estendendo in tal modo di fatto a qualsiasi prestazione professionale le disposizioni in materia di equo compenso;

evidenziato che, nei medesimi articoli 2 e 3 oltre che negli articoli 4, comma 3, 8 comma 3 lettera a) e 9, si fa riferimento a « convenzioni », termine che si intende per lo più con riferimento ad incarichi aventi ad oggetto attività professionali plurime, mentre nella realtà contrattuale tale nor-

mativa si ritiene applicabile anche a singoli accordi di incarico professionale;

tenuto conto come, nel contesto italiano, le realtà produttive di medie e piccole dimensioni risultino essere prevalenti e assumano frequentemente il ruolo di contraenti forti rispetto ai professionisti che svolgono prestazioni in loro favore;

ritenuto pertanto che i limiti dimensionali relativi a numero di lavoratori e ad ammontare dei ricavi, di cui al citato articolo 2, siano eccessivamente elevati, escludendo dall'ambito di applicazione del provvedimento numerosi rapporti professionali e lasciando privi di tutela un'ampia platea di professionisti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità – nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza – di applicare le disposizioni in esame a tutte le imprese, escludendo la sola categoria dei consumatori o, quantomeno, di ridurre i limiti dimensionali relativi al numero dei lavoratori e all'ammontare dei ricavi indicati dall'articolo 2 ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione del provvedimento;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i contenuti degli articoli 2 e 3, affinché l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame sia univocamente definito;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di applicare le predette disposizioni oltre che alle convenzioni anche a tutti gli accordi relativi a singoli incarichi professionali, modificando il testo del provvedimento nel senso di sostituire, ovunque ricorra, l'espressione « le convenzioni » con l'espressione « le convenzioni o accordi ».

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Nuovo testo unificato C. 522 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 522 e abb., recante « Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale », come risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione in sede referente,

ricordato che il provvedimento reca disposizioni volte a rafforzare gli strumenti per garantire le pari opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo e apporta modifiche ad alcuni articoli del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, prevedendo inoltre uno sgravio contributivo in favore delle aziende che siano in possesso della certificazione della parità di genere;

ritenuto opportuno, al fine di verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi del presente provvedimento, introdurre nell'articolato della proposta di legge meccanismi idonei ad effettuare una valutazione – anche nel raffronto della situazione *ex ante* e *ex post* – del conseguimento della parità di genere in ambito lavorativo;

rammentato che l'articolo 4 del provvedimento – nell'introdurre la certifica-

zione della parità di genere al fine di riconoscere le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere – prevede l'istituzione di un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché da rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con apposito decreto;

considerata l'opportunità di prevedere che anche nella composizione del suddetto Comitato tecnico sia rispettato il principio della parità di genere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure volte a prevedere una valutazione degli effetti sulla parità di genere derivanti dall'attuazione del presente provvedimento;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nella composizione del Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, introdotto dall'articolo 4 del provvedimento, sia garantita la parità di genere.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Nomina n. 93 (<i>Esame e rinvio</i>)	141
Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande. Nomina n. 92 (<i>Esame e rinvio</i>)	142

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del dottor Giuseppe Marzano, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo (nomina n. 93) ...	143
Audizione, in videoconferenza, del dottor Luigi Spadone, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande (nomina n. 92)	143

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	143
5-04482 Cattaneo: Realizzazione della superstrada che collega Vigevano con Milano e Malpensa <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	144 145
5-05953 Foti: Completamento della progettazione definitiva ed esecutiva del tratto finale della Tangenziale Sud di Bergamo	144
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	146
5-06146 Rachele Silvestri: Iniziative per il potenziamento della autostrada A14 e per la realizzazione della Pedemontana Marche-Abruzzo-Molise	144
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 13.40.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Nomina n. 93.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di nomina dottor Giuseppe Marzano a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo.

Avverte che la Commissione è chiamata a rendere il parere entro lunedì 19 luglio 2021 e ricorda altresì che, nella riunione dell'ufficio di presidenza del 1° luglio scorso, è stato convenuto di procedere all'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013. Tale audizione si svolgerà nella giornata odierna.

Vincenza LABRIOLA, *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Circeo.

Ricorda che, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono organi dell’Ente il Presidente, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti e la Comunità del parco.

Come noto, la procedura prevede che il Presidente sia nominato con decreto del Ministro della Transizione ecologica, d’intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Sullo schema di decreto di nomina, in virtù del disposto dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, è richiesto il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

In base alla recente riforma della disciplina in esame, apportata dal cosiddetto « decreto semplificazioni » del 2020 (art. 55, comma 1, lettera a), n. 1), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) la procedura prevede che in caso di mancata intesa con la Regione, il Ministro, sentite le Commissioni parlamentari, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna a suo tempo sottoposta al Presidente di regione.

In questo caso su tale candidato è stata acquisita la formale intesa con la regione Lazio.

Come di consueto, alla proposta di nomina è allegato il *curriculum* del candidato, che attualmente è dirigente dell’area tecnica dell’ente regionale Parco dei Monti Aurunci, di cui ha ricoperto temporaneamente anche le funzioni di Direttore oltre ad una serie di altri incarichi riferibili alla materia della protezione e gestione degli ambienti naturali.

Si riserva quindi di formulare la proposta di parere nella prossima seduta.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a presidente dell’Ente parco nazionale della Val Grande. Nomina n. 92.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, comunica che la Commissione è chiamata a rendere il parere entro lunedì 19 luglio 2021 e che nella riunione dell’ufficio di presidenza del 1° luglio scorso, è stato convenuto di procedere all’audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013. Tale audizione si svolgerà nella giornata odierna.

Mario MORGONI, *relatore*, riferisce alla Commissione, ai fini dell’espressione del parere, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a presidente dell’Ente parco nazionale della Val Grande.

Ricorda preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono organi dell’Ente il Presidente, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti e la Comunità del parco.

Richiama quindi sinteticamente le modalità di nomina del vertice dell’ente, la cui procedura prevede che il Presidente sia nominato con decreto del Ministro della Transizione ecologica, d’intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Sullo schema di decreto di nomina, in virtù del disposto dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, è richiesto il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. In base alla recente riforma della disciplina in esame, apportata dal cosiddetto « decreto semplificazioni » del 2020 (art. 55, comma 1, lettera a), n. 1), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) la procedura prevede adesso che – in caso di mancata intesa con la Regione – il Ministro, sentite le Commissioni parlamentari, provveda alla nomina del Presidente,

scegliendo tra i nomi compresi nella terna a suo tempo sottoposta al Presidente di regione.

Venendo all'atto in esame, segnala che, in questo caso, su tale candidato è stata comunque acquisita la formale intesa con la regione Piemonte. Quanto al suo contenuto, come di consueto, alla proposta di nomina è allegato il *curriculum* del candidato, da cui risulta che – quanto alle esperienze lavorative e agli incarichi – è in forza all'amministrazione del Comune di Santa Maria Maggiore e precedentemente ha prestato servizio presso la provincia di Verbano Cusio Ossola.

Nel riservarsi di formulare la proposta di parere nella prossima seduta, non può esimersi dal rilevare alcune anomalie che hanno caratterizzato l'iter di questo procedimento di nomina.

Evidenzia, al riguardo, come il presidente uscente, Massimo Bocci, abbia svolto il proprio mandato in modo certamente proficuo, realizzando una efficace sintesi tra le ineludibili esigenze di tutela ambientale e quelle di sviluppo e promozione del territorio, riscuotendo un ampio e convinto apprezzamento da parte degli enti locali. Prova ne è il fatto che tali enti hanno preso posizioni pubbliche, note al Ministro, a favore della conferma dell'incarico. Nel suo ruolo di presidente, Massimo Bocci ha altresì portato a compimento il difficile e complesso iter per l'ampliamento del parco, che ha richiesto il coinvolgimento di tre enti locali. Non deve quindi sorprendere che, in un primo momento, alla scadenza del suo mandato, sia stato inserito nella terna dei soggetti designati all'incarico di presidente, essendo poi anche stato scelto come commissario nelle more della nomina del presidente. Appare invece sorprendente come, con l'avvento del Ministro Cingolani, il suo nome sia stato invece espunto dalla terna, circostanza che appare quindi rendere anomalo lo svolgimento del procedimento in oggetto.

Rileva inoltre come la terna fosse composta di soli uomini, senza il rispetto del principio di parità di genere che invece, è stato invocato ma solo con riguardo alla composizione del Consiglio direttivo. Inol-

tre, appare singolare che, malgrado l'articolo 33 del decreto-legge n. 23 del 2020 abbia introdotto la possibilità di una proroga degli incarichi di enti e organismi pubblici in scadenza fino al termine della durata dello stato di emergenza, in questo caso si è preferito ricorrere all'istituto del commissariamento.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 luglio 2021.

Audizione, in videoconferenza, del dottor Giuseppe Marzano, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo (nomina n. 93).

L'audizione si è svolta dalle 13.45 alle 13.55.

Audizione, in videoconferenza, del dottor Luigi Spadone, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande (nomina n. 92).

L'audizione si è svolta dalle 13.55 alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene, da remoto, il viceministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei

lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-04482 Cattaneo: Realizzazione della superstrada che collega Vigevano con Milano e Malpensa.

Il Viceministro Giancarlo CANCELLERI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro CATTANEO (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto riconosce l'impegno del Governo nei confronti di un'opera attesa da anni, la cui procedura si è più volte interrotta nonostante fosse considerata essenziale anche da enti prestigiosi quali l'Università di Pavia, oltre che dai soggetti e dalle imprese del territorio. Avrebbe tuttavia auspicato che, proprio in ragione del tempo trascorso, il rappresentante del Governo avesse anche prospettato un più preciso cronoprogramma delle procedure che porteranno finalmente a giungere alla fase esecutiva e realizzativa.

5-05953 Foti: Completamento della progettazione definitiva ed esecutiva del tratto finale della Tangenziale Sud di Bergamo.

Il Viceministro Giancarlo CANCELLERI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), replicando ringrazia il Governo per la risposta al quesito e ne prende atto, a fronte di un tema che rappresenta un'assoluta priorità per i cittadini, per le imprese e per tutta la val Brembana. Rapidità e coinvolgimento di tutte le istituzioni nonché di tutti gli *stakeholder* diretti e indiretti devono essere l'architrave di qualsiasi processo decisionale inerente all'ultimo lotto della tangenziale Paladrina-Sedrina. Si tratta di un'opera strategica che interviene su un territorio ricco di imprese e dinamico da un punto di vista della mobilità di persone e merci.

Osserva che in un momento cruciale per la nazione, il dibattito sul cosiddetto « fondone » – oggetto di un decreto-legge convertito in legge la settimana scorsa – ha messo in luce le contraddizioni tra obiettivi del PNRR e progetti finanziati. Pensare di non voler imprimere un'accelerazione alla tangenziale sud significa ignorare un'opera che renderebbe più sostenibile il trasporto su gomma velocizzandone i tempi di percorrenza e scongiurando quegli ingorghi che sono fonte di inquinamento. Il rifinanziamento dell'opera va nella giusta direzione ed è per questo che risulta ancora più incomprensibile l'inerzia in merito al suo completamento. Sottolinea che la Lombardia e in particolare la bergamasca hanno bisogno di quest'opera per essere competitive ed esprimere a pieno il valore di un territorio laborioso, che ha voglia di crescere.

5-06146 Rachele Silvestri: Iniziative per il potenziamento della autostrada A14 e per la realizzazione della Pedemontana Marche-Abruzzo-Molise.

Il Viceministro Giancarlo CANCELLERI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rachele SILVESTRI (FDI), replicando, si dichiara non soddisfatta per la sostanziale inerzia rispetto ad una tratta autostradale che non a caso viene definita « maledetta » in quanto causa di numerosi incidenti che, anche recentemente, hanno avuto esiti mortali. Comprendendo le difficoltà di soluzioni immediate e a breve termine, l'interrogazione proponeva una soluzione di ampio respiro volta alla riduzione del traffico e quindi della pericolosità dell'arteria stradale, imperniata sulla realizzazione della pedemontana dell'Abruzzo-Molise, opera comunque da considerare strategica per le ricadute sul territorio ma di cui, evidentemente, il Governo non riconosce la priorità.

Rossella MURONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-04482 Cattaneo: Realizzazione della superstrada che collega Vigevano con Milano e Malpensa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, il progetto originario della superstrada Vigevano-Malpensa prevedeva il collegamento tra Magenta e Vigevano, principale città della Lomellina, con lo scopo di migliorare il collegamento con l'aeroporto di Malpensa (Varese), interessando anche Milano. In particolare, si prevedeva la prosecuzione della superstrada Malpensa-Boffalora/A4, fino a Vigevano, nonché la realizzazione di un asse viario esterno alla tangenziale ovest di Milano finalizzato a favorire i collegamenti tra Milano, la zona ovest, la Lomellina e la A4.

Tale progetto comprendeva tre tratte funzionali:

la tratta A, da Magenta ad Albairate;

la tratta B, da Albairate alla tangenziale ovest di Milano;

la tratta C, da Albairate a Vigevano (con la variante di Abbiategrasso e l'adeguamento del segmento della strada statale 494 Vigevanese fino al ponte sul fiume Ticino).

Il CIPE, con delibera n. 7 del 28 febbraio 2018, ha approvato il progetto definitivo dell'opera relativamente al primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano, rappresentato dalla tratta A e dalla tratta C del progetto originario redatto da ANAS.

Al fine di un celere completamento dell'iter approvativo del progetto, nel 2020 è stato costituito dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero un Gruppo di Lavoro composto da esperti del settore, per la risoluzione delle questioni relative all'intervento infrastrutturale riguardante l'adeguamento ed il potenziamento della viabilità di

connessione all'Aeroporto di Malpensa.

Il Gruppo di Lavoro ha provveduto allo svolgimento delle seguenti attività:

a) analisi documentale del progetto definitivo redatto da ANAS;

b) analisi dell'ulteriore documentazione disponibile a supporto (esempio studi di traffico, ipotesi progettuali, proposte e suggerimenti tecnici) al fine di poter considerare anche altre ipotesi di scenario ed interventi migliorativi;

c) attività di *stakeholder engagement*, tramite riunioni tematiche ed audizioni con rappresentanti tecnici della Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e degli altri enti locali coinvolti, nonché delle associazioni di categoria;

d) predisposizione di una nota di sintesi e proposta di possibili interventi migliorativi e/o approfondimenti tecnici da sviluppare.

Da tale approfondita attività, e anche sulla base di apposite interlocuzioni con i rappresentanti del territorio interessato, la citata Struttura ha indicato la *project review* quale via maestra per la definizione della tematica.

Concludo informando che, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'Atto Governo n. 262 è stato individuato l'ingegnere Eutimio Mucilli quale Commissario per il Collegamento Vigevano accesso a Malpensa.

ALLEGATO 2

5-05953 Foti: Completamento della progettazione definitiva ed esecutiva del tratto finale della Tangenziale Sud di Bergamo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'intervento « Tangenziale Sud di Bergamo, tratto da Paladina a Villa d'Almè » si configura come variante all'itinerario della ex strada statale 470 dir e della ex strada statale 470 storica, interessando i comuni di Valbrembo, Paladina, Almè, Sorisole, Villa d'Almè e Sedrina nel territorio a nord-ovest di Bergamo, in una fascia di territorio caratterizzata dall'alternanza di aree urbanizzate e aree agricole.

La società ANAS, interessata al riguardo, ha rappresentato che un primo progetto esecutivo era già stato approvato e finanziato con il Programma Triennale ANAS 1998-2000, stralcio 2000, per un importo di 115,43 milioni di euro da destinare alla realizzazione della Tangenziale Sud di Bergamo – tratto da Zanica a Stezzano e tratto da Treviolo a Villa d'Almè.

Il relativo appalto dei lavori, bandito da ANAS nel dicembre 2000, è stato revocato nel 2003 a seguito delle determinazioni della Giustizia Amministrativa relative ad alcuni ricorsi presentati da privati e dal comune di Sorisole.

Conseguentemente è stato annullato l'atto approvativo del progetto con un finanziamento residuo disponibile pari a 97,62 milioni di euro.

Il 19 luglio 2005 è stato poi firmato un Protocollo di Intesa fra MIT, Regione Lombardia e Provincia di Bergamo che prevedeva l'impegno ministeriale di rendere disponibili, nel successivo Contratto di Programma con ANAS, la somma aggiuntiva di 50,6 milioni, necessaria per la completa realizzazione dell'intera Tangenziale Sud di Bergamo, già inserita nel Programma decennale ANAS 2003-2012.

Tale impegno è stato confermato dal MIT nel 2006, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo con Regione Lombardia, ANAS e Provincia di Bergamo ed è stata altresì

stipulata una Convenzione fra la Provincia di Bergamo e ANAS avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione della Tangenziale Sud di Bergamo, per un costo complessivo di 150 milioni di euro, da suddividere nei seguenti tre stralci funzionali:

1° tratto: da Zanica a Stezzano (25 milioni, già realizzato);

2° tratto: da Treviolo a Paladina (35 milioni, in corso di realizzazione);

3° tratto: da Paladina a Villa d'Almè (90 milioni, da realizzare).

Con tale Convenzione, la Provincia di Bergamo si assumeva l'impegno di provvedere alla progettazione dei tre tratti citati e alla realizzazione del 2° e 3° tratto, mentre ad ANAS spettava la realizzazione del solo 1° tratto.

Nel 2007, la Provincia di Bergamo ha concluso la redazione del progetto preliminare del 3° tratto, ottimizzando il progetto originario di ANAS (ante 2000) dal punto di vista plano-altimetrico e proponendo una variante allo svincolo di Almè-Sorisole (intersezione con la SP ex SS 470), in modo tale da offrire una soluzione compatibile con le richieste avanzate dall'amministrazione di Sorisole e dall'Ente Parco dei Colli ossia la realizzazione di uno svincolo con caratteristiche meno impattanti sulla viabilità esistente. Il costo sostenuto dalla Provincia di Bergamo per la progettazione, pari a 500 mila euro, è stato interamente rimborsato da ANAS.

A seguito di regolare procedura di gara bandita dalla Provincia di Bergamo, a settembre 2009 la società PRO.ITER si è aggiudicata la progettazione definitiva del 3° tratto della Tangenziale.

Il 7 giugno 2013 è stato sottoscritto, tra Provincia di Bergamo ed ANAS, il 1° Atto Integrativo alla Convenzione originaria del 2006 con il quale sono stati ridefiniti alcuni degli impegni originariamente assunti.

In particolare, la Provincia di Bergamo chiedeva ad ANAS di provvedere, previo reperimento delle occorrenti risorse, al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva del 3° tratto, nonché all'affidamento del relativo appalto.

In data 22 gennaio 2018 è stato sottoscritto il 2° Atto Aggiuntivo alla Convenzione, tra la Provincia di Bergamo e ANAS, con il quale sono state definite le modalità di erogazione del finanziamento per la realizzazione del 2° e 3° tratto della Tangenziale Sud.

Nell'ottobre del 2018, la Provincia di Bergamo ha avviato la progettazione definitiva del 3° tratto modificando, di fatto, la soluzione elaborata nel progetto preliminare.

Sull'area interessata è stata condotta una prima campagna di indagini geognostiche ed è stata avviata la progettazione definitiva che, di concerto con le amministrazioni ed enti locali, ha condotto alla definizione di un nuovo tracciato.

Le principali modifiche del progetto definitivo rispetto a quello preliminare del 2007 hanno riguardato la connessione nord dell'intervento, la galleria Villa d'Almè (soluzione con un'unica galleria in luogo delle due intervallate da un breve tratto in trincea) e lo svincolo di Sorisole.

A seguito di tali modifiche, il totale dell'investimento è aumentato da 293 milioni indicati nel progetto preliminare a complessivi 420 milioni di euro.

Esaminata la documentazione fornita dalla Provincia a supporto della richiesta di tali ulteriori finanziamenti, ANAS ha richiesto un'indicazione analitica delle modifiche intervenute nell'ambito della progettazione definitiva del 3° tratto, da Paladina a Villa d'Almè, a giustificazione dell'incremento del costo stimato.

ANAS riferisce di essere in attesa di riscontro alle suddette richieste al fine di individuare la migliore soluzione per il completamento dell'opera.

Assicuro che il Ministero segue costantemente il complesso *iter* procedurale per addivenire in tempi rapidi al completamento di una infrastruttura strategica per i territori interessati.

ALLEGATO 3

5-06146 Rachele Silvestri: Iniziative per il potenziamento della autostrada A14 e per la realizzazione della Pedemontana Marche-Abruzzo-Molise.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via generale ricordo che gli interventi assentiti in concessione ad Autostrade per l'Italia riguardano, prevalentemente, le manutenzioni straordinarie e la riqualificazione delle opere d'arte che si rendono necessarie in relazione alla nuova normativa tecnica e sono oggetto di monitoraggio da parte delle competenti strutture del Ministero.

L'autostrada A14 Bologna-Taranto rappresenta la più importante direttrice lungo la dorsale adriatica del Paese ed è la seconda autostrada per sviluppo chilometrico dell'intera rete italiana. La tratta è divisa in 3 tronchi (Bologna-Canosa, Canosa-Bari e Bari-Taranto) ed è interamente gestita dalla concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.A..

Il tratto marchigiano, dal confine nord con l'Emilia-Romagna fino allo svincolo di Porto Sant'Elpidio, presenta 3 corsie di marcia e una di emergenza, per un totale di circa 115 chilometri. Il citato tratto prosegue poi con 2 corsie, più una di emergenza, fino al confine sud con la Regione Abruzzo, all'altezza dello svincolo di San Benedetto del Tronto, per un totale di circa 41 chilometri.

Per quanto riguarda la tratta Porto Sant'Elpidio-Pedaso di 17 chilometri, il progetto definitivo dell'ampliamento alla terza corsia, dal punto chilometrico 271 al 288, inserito nella Convenzione Unica del 2007, è stato sviluppato dalla società concessionaria nel novembre 2004 e sottoposto a verifica di conformità urbanistica a luglio 2015.

Durante l'iter della Conferenza di Servizi, avviato il 7 luglio 2006, il progetto ottenne la VIA dal Ministero dell'ambiente con provvedimento del 28 dicembre 2006.

In data 6 marzo 2007, la Conferenza di Servizi approvò il progetto, con il parere contrario dei comuni di Porto San Giorgio e di Fermo.

Non essendo stata raggiunta l'intesa ed in considerazione della necessità di realizzare l'opera in difformità dalla previsione urbanistica, in data 16 maggio 2007 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proponeva ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, che veniva accolto in data 14 novembre 2007 decretando l'approvazione per pubblica utilità del progetto.

I due comuni dissenzienti in data 9 aprile 2008 proponevano ricorso al Giudice amministrativo. Pertanto, il 22 settembre 2010 il lotto oggetto del contenzioso veniva stralciato dall'intervento di ampliamento alla III corsia dell'Autostrada A14 nella tratta Rimini-Pedaso ed i ricorsi venivano dichiarati improcedibili.

Ad oggi si sta sviluppando un progetto di fattibilità tecnico economica che, partendo dal progetto del 2005 e adeguato alla vigente normativa tecnica, possa individuare le migliori soluzioni per ottimizzare il tracciato.

Quanto all'ampliamento alla III corsia della tratta Pedaso-San Benedetto del Tronto (24 chilometri), segnalo che attualmente l'intervento non rientra tra gli obblighi convenzionali della società concessionaria e non vi è un progetto disponibile.

Tale tratto autostradale peraltro si innesca in un contesto orografico più complesso ed articolato rispetto a quello immediatamente a nord, comprendendo 20 viadotti e 8 gallerie. Tuttavia, anche considerate le diverse istanze per il potenziamento della

tratta, si prevede di sviluppare un progetto di fattibilità tecnico economica che individui eventuali alternative compatibili con le vigenti normative.

Da ultimo segnalo che sono in corso iniziative volte alla riduzione del pedaggio in caso di disagi ascrivibili alla presenza di cantieri autostradali.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Trenitalia Spa, ing. Luigi Corradi, sulla politica industriale della società	150
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 luglio 2021.

**Audizione dell'Amministratore delegato di Trenitalia
Spa, ing. Luigi Corradi, sulla politica industriale della
società.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
15.05 alle 16.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I e VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	154
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	158

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	154
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	156
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 16.30.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 Meloni e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, ricorda, preliminarmente, che nella fase fi-

nale della passata legislatura, a seguito del definitivo superamento del sistema tariffario ad opera dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha previsto il definitivo superamento delle tariffe delle professioni regolamentate, sulla materia è intervenuto l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, successivamente modificato e integrato dall'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017. Tali norme hanno in particolare lo scopo di assicurare il riconoscimento di un equo compenso agli avvocati e ai professionisti, anche iscritti agli ordini e collegi, nei rapporti con imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese,

quando il rapporto professionale sia regolato da una convenzione.

Segnala, quindi, che il provvedimento oggi all'esame della Commissione intende introdurre una nuova disciplina complessiva della materia, abrogando le norme attualmente vigenti, e si compone di dieci articoli.

In particolare, all'articolo 1, con una disposizione che riprende sostanzialmente i contenuti dell'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2012, si stabilisce che per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per gli avvocati e per gli altri professionisti di cui alla legge n. 81 del 2017 dai relativi provvedimenti ministeriali.

Quanto all'ambito di applicazione, l'articolo 2 precisa che il provvedimento si applica ai rapporti professionali regolati da convenzioni, unilateralmente predisposte dalle imprese o da queste utilizzate, relative ad attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che, nel triennio precedente al conferimento dell'incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Come ricordato, la normativa vigente, oltre alle imprese bancarie e assicurative, fa riferimento alle imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese e, quindi alle imprese con almeno 250 dipendenti, con fatturato pari o superiore a 50 milioni di euro o con un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Si stabilisce altresì che la legge si applichi anche alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione. Per la pubblica amministrazione, attualmente si prevede che si applichi il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni relative a incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge n. 172 del 2017, mentre per gli agenti della riscossione si prevedeva l'esclusione dell'applicazione della legge, richiedendosi comunque

la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

L'articolo 3 modifica l'articolo 2233 del codice civile, relativo al compenso delle prestazioni intellettuali, con norme che riguardano le clausole che non garantiscano il riconoscimento di un equo compenso, volte a superare le previsioni attualmente contenute nell'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2012. In particolare, si dispone la nullità delle clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, intendendosi come tali quelle che prevedano un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto ministeriale per la professione forense. Il professionista potrà agire per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata secondo i parametri ministeriali o le tariffe in vigore. Si prevede altresì la nullità delle pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Si introduce poi un elenco di clausole considerate vessatorie che riprende quello contenuto nel citato articolo 13-*bis*. Le clausole vessatorie, che sono considerate tali anche se oggetto di specifica trattativa, sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista.

Alla luce di tali previsioni ritiene che andrebbe valutato il coordinamento tra le disposizioni che prevedono la nullità di alcune clausole e quelle che le qualificano come vessatorie, con particolare riferimento all'inserimento tra queste ultime della clausola relativa all'anticipazione delle spese

a carico del professionista, da considerarsi nulla ai sensi del comma precedente. Sembrerebbe, inoltre, opportuno un coordinamento tra le disposizioni che stabiliscono gli accordi che prevedano compenso non equo possano essere impugnati solo dal professionista con quelle che prevedono la rilevanza d'ufficio della nullità.

L'articolo 4 dispone che gli accordi conclusi tra i professionisti e le imprese si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria. Si prevede che il giudice, quando accerti la non equità del compenso del professionista, ne determini il compenso applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali e, quando accerti il carattere vessatorio di una clausola, ne dichiari la nullità.

In proposito, segnala l'opportunità di un migliore coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 3 della proposta di legge, che prevedono una disciplina dell'attività del giudice relativa alla rideterminazione del compenso.

Si stabilisce, infine, che la prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione.

L'articolo 5 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento e a quelle specifiche delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure e se il debitore non abbia proposto opposizione.

L'articolo 6 reca una norma in materia di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale, stabilendo che esso decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

L'articolo 7 stabilisce che i diritti individuali omogenei dei professionisti possono

essere tutelati anche attraverso l'azione di classe, che, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.

L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso, composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali e presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. L'Osservatorio ha funzioni consultive e di proposta, con riferimento in particolare agli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni tra imprese e professionisti. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, restano in carica tre anni e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

L'articolo 9 reca le disposizioni di carattere transitorio, stabilendo che il provvedimento si applichi per le prestazioni svolte dopo la data della sua entrata in vigore, anche con riferimento alle convenzioni sottoscritte precedentemente a tale data. Con riferimento a tali convenzioni, il professionista è tenuto a dare avviso all'altro contraente dell'applicazione di tali disposizioni prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni regolate dalle medesime convenzioni.

L'articolo 10, come anticipato, prevede le abrogazioni delle norme che attualmente disciplinano la materia.

Infine, in considerazione del fatto che la Commissione di merito sta conducendo ulteriori approfondimenti su alcune criticità riscontrate nel testo del provvedimento, segnala l'opportunità che la Commissione, diversamente da quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non proceda all'espressione del parere di competenza nella seduta odierna.

Romina MURA, *presidente*, preso atto di quanto prospettato dal relatore, nessuno

chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alla I e VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2021.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, riguardanti, da un lato, l'opportunità di prevedere un rafforzamento della partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle parti sociali al sistema di coordinamento, gestione e attuazione degli interventi previsti dal PNRR e, dall'altro, l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle disposizioni relative ai contratti pubblici, di cui al Titolo IV del decreto, modificazioni all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di escluderne l'applicazione, quantomeno, alle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete, nonché alle attività svolte dai concessionari con mezzi o personale propri.

Antonio VISCOMI (PD) esprime, a gruppo Partito Democratico, apprezzamento per le osservazioni proposte dal relatore, in particolare, per quella riguardante l'opportunità di modificare l'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, che recepisce i rilievi segnalati dalle organizzazioni sindacali, dall'ANCE e dagli altri soggetti portatori di interessi auditi dalla Commissione nell'ambito di uno specifico ciclo di audizioni informali.

Niccolò INVIDIA (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, si unisce al collega Viscomi nella valutazione positiva della proposta di parere del relatore, con particolare riferimento alla richiesta di rafforzare la partecipazione delle organizzazioni sindacali alla Cabina di regia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 luglio 2021. – Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 16.45.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Nuovo testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Grilbaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2021.

Romina MURA, *presidente*, fa presente che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II (Giustizia), VII (Cultura), X (Attività produttive) e XII (Affari sociali). Segnala, poi, che le Commissioni I (Affari costituzionali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno espresso parere favorevole con una osservazione, mentre la Commissione VI (Finanze) ha espresso parere favorevole con due osservazioni.

Segnala, altresì, che la Commissione VIII (Ambiente) e la Commissione per le questioni regionali hanno comunicato per le

vie brevi che non esprimeranno il proprio parere, mentre la Commissione V (Bilancio) esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Fa presente che la relatrice ha formulato la seguente proposta di correzioni di forma che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento:

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso comma 1, le parole: Comitato nazionale di parità sono sostituite dalle seguenti: Comitato di cui all'articolo 8.

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: e oraria sono sostituite dalle seguenti: o incidenti sull'orario di lavoro.

All'articolo 3:

al comma 1, lettera d), capoverso lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo:

a) le parole: comprendenti il sono sostituite dalle seguenti: che deve in ogni caso indicare il

b) dopo le parole: a tempo parziale, sono aggiunte le seguenti: nonché

c) le parole: che abbia eventualmente riconosciuto sono sostituite dalle seguenti: che siano stati eventualmente riconosciuti;

al secondo periodo, le parole: di cui al presente comma sono sostituite dalle seguenti: di cui alla presente lettera.

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso Art. 46-bis, comma 1, la parola: « riconoscere » è sostituita dalla seguente: « attestare » e le parole:

« politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità » sono sostituite dalle seguenti: « alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità »;

al comma 1, capoverso Art. 46-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: le modalità di coinvolgimento nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a) delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

All'articolo 5:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: Alle aziende private che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, uno sgravio dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: testo unico sono aggiunte le seguenti: delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Il titolo del testo unificato delle proposte di legge è sostituito dal seguente: Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di correzioni di forma predisposta dalla relatrice.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla deputata Gribaudo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 16.50.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Romina MURA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 30 giugno, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2021

LUGLIO

seguito dell'esame degli argomenti avviati.

Progetti di legge:

C. 2098 Comaroli: Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti

da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;

C. 2392 Serracchiani: Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia oncologica o necessitante di prolungate terapie, anche riabilitative;

C. 2540 Segneri: Delega al Governo per la modifica della disciplina sul diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti e sull'indennità di malattia per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti;

C. 2417 Barzotti: Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di disciplina del lavoro agile, e altre disposizioni per la sua diffusione;

C. 2817 Serracchiani: Agevolazioni tributarie e contributive in favore delle imprese per la promozione del lavoro agile;

C. 3027 Mura: Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro agile;

C. 3150 Zangrillo: Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile e lavoro a distanza;

C. 1170 Rizzetto: Disposizioni concernenti l'introduzione di un sistema flessibile per l'accesso al trattamento pensionistico;

C. 2904 Serracchiani: Disposizioni in materia di accesso flessibile e graduale al trattamento pensionistico (*subordinatamente all'effettiva assegnazione*);

C. 1063 Ungaro: Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani (*previa intesa con la VII Commissione*).

AGOSTO

seguito dell'esame degli argomenti avviati.

SETTEMBRE

seguito dell'esame degli argomenti avviati.

Progetti di legge:

C. 1782 Molinari: Introduzione dell'obbligo di presentazione annuale del certificato penale del casellario giudiziale e del certificato del casellario dei carichi pendenti da parte dei conducenti di mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone;

C. 1606 Frate: Delega al Governo per la definizione di procedure volte alla stabilizzazione dei docenti precari di religione cattolica;

C. 2902 Gribaudo: Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato;

C. 2887 Bucalo: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunica-

zione nei ruoli del personale scolastico (*previa intesa con la VII Commissione*);

C. 3138 Librandi: Norme in materia di partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, per la promozione della produttività delle imprese e del lavoro (*previa intesa con la VI Commissione*);

C. 133 Cirielli: Disposizioni concernenti la tutela assicurativa per infortuni e malattie del personale del comparto sicurezza e difesa.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti legge; i progetti di legge assegnati in sede consultiva; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere un parere.

Avranno altresì luogo la discussione delle risoluzioni individuate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione e di interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.55.

ALLEGATO

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

rilevato che il decreto, agli articoli da 2 a 6, individua il sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, in particolare, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia, di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, di una Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente, nonché di una Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, e l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Servizio centrale per il PNRR;

osservato che, per quanto riguarda la fase attuativa, l'articolo 8 prevede l'individuazione, da parte di ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi, di una struttura dirigenziale di riferimento o l'istituzione di una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata in un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, stabilendo che tale struttura rappresenti il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo;

rilevata l'esigenza di rafforzare gli strumenti finalizzati al coinvolgimento delle parti sociali nel sistema di coordinamento, gestione ed attuazione degli interventi previsti dal PNRR;

considerato che, sulla base dell'articolo 9, la realizzazione operativa degli interventi previsti nel PNRR spetta alle amministrazioni centrali, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, che si avvalgono delle proprie strutture o di soggetti attuatori esterni, individuati dal PNRR, o secondo le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea;

osservata, all'articolo 29, l'istituzione, presso il Ministero della cultura, della Soprintendenza speciale per il PNRR, costituita da un ufficio dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026, con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero, nonché da una segreteria tecnica, di cui fanno parte sia personale di ruolo del Ministero, sia esperti di comprovata qualificazione professionale;

osservato che l'articolo 41 introduce una specifica procedura applicabile in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale, che rileva ai fini della valutazione della *performance* individuale e della responsabilità dirigenziale e disciplinare, nonché può comportare l'attivazione di poteri sostitutivi;

considerato che l'articolo 45 dispone l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso

il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un Comitato speciale, cui compete l'espressione dei pareri in relazione agli interventi infrastrutturali urgenti indicati nell'Allegato IV del decreto in esame, che si può avvalere di una struttura di supporto, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e che è composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni e collocate in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti;

rilevato che l'articolo 47 reca misure per assicurare pari opportunità generazionali e di genere in relazione alle procedure di investimento pubblico finanziate in tutto o in parte dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

considerato, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 47 dispone l'obbligo per le aziende pubbliche e private con più di cento dipendenti, che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti di presentare, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta;

osservato che, analogamente, in base al comma 3 del medesimo articolo 47, le aziende che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cento, sono tenute a presentare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, che è contestualmente trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità e deve riportare la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della for-

mazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta;

considerato che il comma 4 dell'articolo 47 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri volti a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi età;

segnalato che, ai sensi del citato comma 4, costituisce requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo da parte dell'offerente di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

preso atto che il comma 5 del più volte richiamato articolo 47 prevede la possibilità per la stazione appaltante di prevedere ulteriori misure premiali con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente nel caso in cui risultino rispettate le disposizioni che vietano discriminazioni; si utilizzino o ci sia un impegno ad utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro; ci si impegni ad assumere giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne oltre la percentuale obbligatoria; nell'ultimo triennio, siano stati rispettati i principi della parità di genere e siano state adottate specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere; sia stata presentata o ci sia un impegno a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario sulla

sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi;

considerate le modifiche introdotte dall'articolo 49 alla disciplina del subappalto, volte a un progressivo superamento della normativa attualmente vigente, con misure applicabili, da un lato, fino al 31 ottobre 2021 e, dall'altro, dal 1° novembre 2021;

osservato che, tra le prime, l'articolo 49 prevede che il subappalto non possa superare la soglia del 50 per cento del valore complessivo del contratto, che non possa essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, stabilendosi espressamente l'obbligo per il subappaltatore di prevedere il riconoscimento ai lavoratori di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

rilevato che, nell'ambito delle modifiche previste a regime, dal 1° novembre 2021, l'articolo 49 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare espressamente nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in relazione a determinate loro caratteristiche, tra le quali l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché stabilisce la responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, supe-

rando l'attuale previsione della responsabilità esclusiva del contraente principale;

considerati gli elementi emersi nell'ambito delle audizioni informali svolte dalla Commissione sulle conseguenze occupazionali dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle parti sociali al sistema di coordinamento, gestione e attuazione degli interventi previsti dal PNRR, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

1) rafforzare la partecipazione delle parti sociali alle attività della Cabina di regia, introducendo anche forme di confronto preventivo, con riferimento, in particolare, alle riforme di carattere organico e ai progetti di investimento con una ricaduta diretta o indiretta sulle politiche per il lavoro;

2) prevedere che le amministrazioni centrali e territoriali titolari di interventi previsti nel PNRR valutino le ricadute economiche e sociali dei progetti di investimento e delle riforme settoriali, con particolare riferimento ai loro effetti diretti o indiretti sull'occupazione;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle disposizioni relative ai contratti pubblici, di cui al Titolo IV del decreto, modificazioni all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di escluderne l'applicazione, quantomeno, alle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alle attività svolte dal concessionari con mezzi o personale propri.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo unificato C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	169

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	170

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Nuovo testo unificato C. 522 Ciprini e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che il parere deve espresso nella seduta odierna in quanto il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea da domani, mercoledì 7 luglio, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Aula.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata D'Arrando, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere predisposta.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge in esame (A.C. 522 e abbinate), adottato come testo base dalla XI Commissione nella seduta del 4 novembre 2020 e modificato nella seduta del 23 giugno 2021, composto da sei articoli, reca disposizioni volte a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire la parità retributiva tra i sessi, intervenendo in primo luogo sul Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006.

Fa presente che l'articolo 1 dispone che la relazione biennale relativa ai risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del Codice delle pari opportunità sia presentata al Parlamento dalla consigliera o dal consigliere

nazionale di parità e non, come attualmente previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 198 del 2006, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche sulla base del rapporto che i medesimi soggetti elaborano entro il 31 marzo di ogni anno sulla propria attività e su quella dalla Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità nonché, come già previsto, delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

L'articolo 2 integra la nozione di discriminazione diretta e indiretta (di cui all'articolo 25 del richiamato decreto legislativo n. 198 del 2006). In particolare, vengono inseriti tra le fattispecie che danno luogo a discriminazione indiretta anche gli atti di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro che, modificando l'organizzazione delle condizioni e il tempo del lavoro, mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Conseguentemente, con la sostituzione del comma 2-*bis* del richiamato articolo 25, viene ridefinito il contenuto dell'atto discriminatorio disponendo che costituisce discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera. Rispetto alla formulazione attuale del comma 2-*bis*, da un lato si estende la discriminazione anche alle modifiche del-

l'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro, nonché ai trattamenti che possono generare situazioni di svantaggio in relazione al sesso, all'età anagrafica e alle esigenze di cura personale o familiare (e non solo allo stato di gravidanza o di maternità e paternità, anche adottive, come attualmente previsto), dall'altro si dispone che tale discriminazione ricorre solo quando pone il lavoratore in almeno una delle condizioni precedentemente richiamate.

Osserva che l'articolo 3, modificando l'articolo 46 del Codice della pari opportunità, interviene sulle modalità di redazione del rapporto biennale relativo alla situazione del personale e ai diversi aspetti inerenti le pari opportunità sul luogo di lavoro, che in base alla normativa vigente deve essere presentato dalle aziende con più di cento dipendenti, nonché sulle sanzioni in caso di inottemperanza all'obbligo di presentazione del predetto rapporto.

L'articolo 4, che introduce il nuovo articolo 46-*bis* decreto legislativo n. 198 del 2006, prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, della certificazione della parità di genere, al fine di attestare le misure adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

L'articolo 5 riconosce a regime uno sgravio contributivo parziale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai datori di lavoro privati in possesso, al 31 dicembre dell'anno precedente, della predetta certificazione di pari opportunità.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a incentivare l'equilibrio di genere negli organi amministrativi delle società pubbliche non quotate, prevedendo che a tali società si applichino le norme in tema di equilibrio di genere nell'organo di amministrazione disposte dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*, del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) rileva che il provvedimento in esame rappresenta uno strumento valido per sostenere una maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro e promuovere la parità salariale, prevedendo anche misure per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sulla base di tali considerazioni, preannuncia un voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

C. 2561 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 30 giugno 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha calendarizzato il provvedimento in titolo per la discussione in Assemblea a partire da venerdì 16 luglio 2021. Ricorda che nella precedente seduta sono state votate le proposte emendative riferite all'articolo 5, ad eccezione degli emendamenti Meloni 5.44 e Bagnasco 5.3, che sono stati accantonati. Ricorda, inoltre, che nelle sedute precedenti erano state accantonate le seguenti proposte emendative: Foscolo 1.51, Carnevali 1.31, Barzotti 3.12, Viscomi 3.38, Palmieri 3.7 e Mammì 4.01. Fa altresì presente che prima della seduta odierna sono

stati ritirati gli emendamenti Palmieri 6.1 e 7.1.

Dà, quindi, la parola al relatore, onorevole De Filippo, e alla ministra Bonetti per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative accantonate.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative precedentemente accantonate, invita al ritiro dell'emendamento Foscolo 1.51, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Chiede di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Carnevali 1.31, rispetto al quale è in corso di predisposizione una proposta di riformulazione, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Barzotti 3.12, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Viscomi 3.38. Invita al ritiro dell'emendamento Palmieri 3.7, esprimendo altrimenti parere contrario, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mammì 4.01, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita al ritiro degli emendamenti Meloni 5.44 e Bagnasco 5.3, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

La ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento Foscolo 1.51 e che è stata accettata dai presentatori la riformulazione dell'emendamento Barzotti 3.12. Segnala che, a seguito di tale riformulazione, l'emendamento assume la nuova numerazione 6.40 e sarà posto in votazione nell'ambito dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

La Commissione approva l'emendamento Viscomi 3.38 (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI), in relazione all'emendamento a sua prima firma 3.7, chiede che sia ipotizzata una proposta di

riformulazione al fine di fare salvo il principio per cui, in presenza di risorse adeguate, le misure di sostegno per l'educazione dei figli non rilevinano ai fini fiscali e per altre agevolazioni.

La ministra Elena BONETTI ritiene che l'obiettivo illustrato dal deputato Palmieri possa essere perseguito presentando un ordine del giorno nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.7, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Celeste D'ARRANDO (M5S), a nome di tutti i deputati del Movimento 5 Stelle della XII Commissione, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Mammì 4.01 e ne accetta la riformulazione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito della riformulazione, la proposta emendativa Mammì 4.01 assume il nuovo numero 4.55.

La Commissione approva l'emendamento Mammì 4.55 (ex 4.01) (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) esprime il proprio rammarico per il fatto che sia stato richiesto il ritiro dell'emendamento Meloni 5.44, dopo che ne era stato disposto l'accantonamento, che prevede agevolazioni fiscali per l'istituzione di asili nidi aziendali, evidenziando l'importanza di garantire i servizi educativi nella maniera più ampia possibile.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 5.44.

Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento Bagnasco 5.3, di cui è firmatario, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Segnala, in proposito, che la proposta emendativa propone un modello innovativo per favorire l'occupazione femminile attraverso uno specifico credito d'imposta.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, invita il relatore e la ministra Bonetti ad esprimere il loro parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 6 a 8.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Menga 6.29, Meloni 6.37 e Angiola 6.11, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Boldi 6.36, Lattanzio 6.13 e Palmieri 6.2 nonché sull'emendamento Toccafondi 6.25, a condizione che per essi sia adottata un'identica riformulazione, nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mammì 6.9, Stumpo 6.26, Siani 6.14 e Bellucci 6.30. Invita al ritiro dell'emendamento Ianaro 6.8, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Stumpo 6.27, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Mammì 6.10, Gemmato 6.31 nonché sugli identici emendamenti Stumpo 6.28, Rizzo Nervo 6.15 e Bellucci 6.32 e sull'emendamento Noja 6.17, relativi al tema della disabilità, a condizione che siano riformulati in modo identico, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita al ritiro dell'emendamento Luca-selli 6.34, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Luca-selli 6.35, a condizione che esso sia riformulato negli stessi termini dell'emendamento Pini 6.16, sul quale esprime parere favorevole. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, degli emendamenti Bellucci 6.33 e Quartapelle 6.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento Martinciglio 6.6, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Ungaro 6.19, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Ungaro 6.21, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che tale riformulazione

mulazione assorbirebbe il contenuto degli emendamenti Ungaro 6.18 e 6.23. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Ungaro 6.20 e 6.22, esprimendo altrimenti parere contrario.

Invita al ritiro dell'emendamento Palmieri 6.3, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Giarrizzo 6.5. Invita al ritiro dell'emendamento Novelli 6.4 e degli articoli aggiuntivi Varchi 6.02 e Meloni 6.03, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Chiede un breve accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lepri 6.01, al fine di predisporre una proposta di riformulazione, precisando che tale riformulazione dovrebbe comprendere anche quella relativa all'emendamento Carnevali 1.31, precedentemente accantonato.

Invita quindi al ritiro degli emendamenti Stumpo 7.3, 7.4 e 7.2 e Gemmato 7.5, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Invita, inoltre, al ritiro dell'emendamento Bellucci 8.2, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gebhard 8.01, Lepri 8.02, Stumpo 8.03 e Sutto 8.04. Infine, invita al ritiro dell'emendamento Tit.1, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, pur comprendendo le ragioni alla base di tale proposta emendativa.

La ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore, ribadendo la richiesta di invito al ritiro dell'emendamento Tit.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Menga 6.29: s'intende che vi abbia rinunciato.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Meloni 6.37, avente la finalità di prevedere agevolazioni in favore delle famiglie per l'utilizzo dei servizi di trasporto locale, sottolineando l'onerosità di tali servizi, soprattutto per le famiglie numerose.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 6.37.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Angiola 6.11: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata accettata dai presentatori la riformulazione, in identico testo, degli emendamenti Boldi 6.36, Lattanzio 6.13, Palmieri 6.2 e Toccafondi 6.25, segnalando che tale ultima proposta emendativa è stata sottoscritta anche dai deputati del Movimento 5 Stelle facenti parte della Commissione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Boldi 6.36 (*Nuova formulazione*), Lattanzio 6.13 (*Nuova formulazione*), Palmieri 6.2 (*Nuova formulazione*) e Toccafondi 6.25 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

La Commissione approva altresì gli identici emendamenti Mammi 6.9, Stumpo 6.26, Siani 6.14 e Bellucci 6.30 (vedi allegato 2).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'emendamento Ianaro 6.8 è stato ritirato dalla presentatrice.

Celeste D'ARRANDO (M5S) sottoscrive, a nome di tutti i deputati del Movimento 5 Stelle facenti parte della XII Commissione, l'emendamento Stumpo 6.27 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Stumpo 6.27 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata accettata dai presentatori l'identica riformulazione degli emendamenti Mammi 6.10, Gemmato 6.31, Stumpo 6.28, Rizzo Nervo 6.15, Bellucci 6.32 e Noja 6.17.

La Commissione approva gli emendamenti Mammi 6.10 (*Nuova formulazione*), Gemmato 6.31 (*Nuova formulazione*),

Stumpo 6.28 (*Nuova formulazione*), Rizzo Nervo 6.15 (*Nuova formulazione*), Bellucci 6.32 (*Nuova formulazione*) e Noja 6.17 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 6.34, di cui è firmataria, nonché l'emendamento a sua prima firma 6.33, volti ad innalzare l'età massima fino alla quale sono concessi incentivi per la locazione o l'acquisto di case da parte dei giovani. Nel ricordare che a causa delle esigenze di studio e di lavoro si registra un notevole innalzamento dell'età media in cui si diventa genitori, ritiene opportuno tenere conto di questa situazione ed invita pertanto ad approvare tali proposte emendative.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 6.34.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento Lucaselli 6.35, di cui è firmataria.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lucaselli 6.35 (*Nuova formulazione*) e Pini 6.16 (*vedi allegato 2*).

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento Quartapelle 6.12 e lo ritira.

Celeste D'ARRANDO (M5S) sottoscrive, a nome di tutti i deputati del Movimento 5 Stelle della XII Commissione, l'emendamento Martinciglio 6.6 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Martinciglio 6.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge altresì l'emendamento Bellucci 6.33.

Lisa NOJA (IV) ritira l'emendamento Ungaro 6.19, di cui è firmataria, e accetta la riformulazione dell'emendamento Ungaro 6.21, di cui è firmataria.

La Commissione approva l'emendamento Ungaro 6.21 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.21, risultano assorbiti gli emendamenti Ungaro 6.18 e 6.23, che pertanto non saranno posti in votazione.

Avverte altresì che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Ungaro 6.20 e 6.22.

La Commissione approva l'emendamento Barzotti 6.40 (ex 3.12) (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI) chiede di riconsiderare il parere espresso in relazione all'emendamento sua prima firma 6.3, ritenendo che l'opportunità di un sostegno alle scuole paritarie rappresenti un tema ampiamente condiviso.

La ministra Elena BONETTI ricorda che un emendamento in tal senso è stato già approvato durante l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.3.

Celeste D'ARRANDO (M5S) sottoscrive, a nome dei deputati del Movimento 5 Stelle della Commissione, l'emendamento Giarrizzo 6.5.

La Commissione approva l'emendamento Giarrizzo 6.5 (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento Novelli 6.4.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Varchi 6.02, di cui è firmataria, che prevede l'istituzione della Giornata della vita nascente, ricordando che in proposito sono state presentate proposte di legge da parte di deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari. Sottolinea che oc-

corre aumentare la consapevolezza circa il valore sociale della maternità, rilevando che la formazione di una famiglia risponde sia ai bisogni propri che ha quelli della comunità. Nel ricordare che la proposta emendativa contiene anche un richiamo al ruolo fondamentale del Terzo settore, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 6.02.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 6.03, avente la finalità di prevedere misure di sostegno per le fasi successive al parto. In particolare si propongono agevolazioni fiscali per la spesa per la ginnastica posturale e per il supporto psicologico alle famiglie. Nel richiamare i casi frequenti di depressione *post partum*, osserva che le terapie psicologiche possono rappresentare uno strumento fondamentale di prevenzione, segnalando che attualmente esse sono riservate solo alle fasce di popolazione con reddito più elevato, non essendo disponibili servizi sufficienti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Sottolineando che si tratta di un tema non più rinviabile, raccomanda l'approvazione di tale proposta emendativa.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, nel ritenere sempre utile il confronto con la deputata Bellucci, segnala che la Commissione Finanze ha recentemente approvato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef, evidenziando l'opportunità di un intervento complessivo su tale aspetto della politica fiscale. Ritiene, pertanto, improprio intervenire su tale materia in maniera specifica nell'ambito della delega.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 6.03.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, facendo seguito a quanto preannunciato in precedenza, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lepri 6.01, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*), proponendo tale

riformulazione anche per l'emendamento Carnevali 1.31, precedentemente accantonato.

La ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano LEPRI (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01, ringraziando il relatore e la ministra Bonetti per il loro apporto e osservando che il testo che sta per essere posto in votazione s'integra con le finalità della disegno di legge in esame.

Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.31.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Lepri 6.01 (*Nuova formulazione*) e Carnevali 6.04 (ex 1.31) (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Stumpo 7.3, 7.4 e 7.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 7.5.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 8.2, ribadendo il timore che le positive misure che si vogliono introdurre con il provvedimento in esame restino inattuato a causa di una carenza di risorse finanziarie.

Elena CARNEVALI (PD) osserva che la soppressione del comma 2 dell'articolo 8, prevista con l'emendamento 8.2, renderebbe ancora più precaria la copertura finanziaria dei provvedimenti attuativi da approvare. Preannuncia, pertanto, un voto convintamente contrario del Partito democratico su tale proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 8.2.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Gebhard 8.01, Lepri 8.02, Stumpo 8.03 e Sutto 8.04 (*vedi allegato 2*).

Giuditta PINI (PD) sottoscrive l'emendamento Tit.1, segnalando che sia dal testo del provvedimento che dalla realtà esistente nel Paese appare evidente che si è in presenza di diversi tipi di famiglie e che pertanto sarebbe opportuno tenere in considerazione quest'elemento anche nel titolo della legge delega. Ricorda in proposito che la deputata Boschi aveva avanzato proposte in tal senso all'avvio della legislatura, quando Lorenzo Fontana era stato nominato Ministro per la famiglia e le disabilità, rilevando come evidentemente sia intervenuto

un mutamento di posizioni rispetto a quella fase. Ritira l'emendamento Tit.1, riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo del disegno di legge risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo unificato C. 522 Ciprini e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 522 Ciprini e abbinate, recante « Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

condivise le finalità del provvedimento in oggetto, volto, in particolare, a contrastare le discriminazioni dirette e indirette e a promuovere la diffusione di scelte aziendali che garantiscano l'effettivo rispetto delle pari opportunità in ambito lavorativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di *welfare* aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla protezione della relativa salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.

3.38. Viscomi, Carnevali, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.

ART. 4.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che i permessi per l'effettuazione delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di accompagnare la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero ad un parente entro il secondo grado.

4.55. (*ex 4.01*). (*Nuova formulazione*). Mammì, D'Arrando, Federico, Ianaro, Loreface, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

ART. 6.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie aggiungere le seguenti: ovvero misure di sostegno diretto, anche in forma di bonus direttamente spendibile.

* **6.36.** (*Nuova formulazione*). Boldi, Panizut, Sutto, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

* **6.13.** (*Nuova formulazione*). Lattanzio, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

* **6.2.** (*Nuova formulazione*). Palmieri, Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

* **6.25.** (*Nuova formulazione*). Toccafondi, Noja, D'Arrando, Federico, Ianaro, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: libri di testo universitari aggiungere le seguenti: , anche su supporto digitale,.

** **6.9.** Mammì, D'Arrando, Federico, Ianaro, Loreface, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

** **6.26.** Stumpo, D'Arrando.

** **6.14.** Siani, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Pezzopane, Noja.

** **6.30.** Bellucci, Gemmato, Bagnasco, Bond, Palmieri, Novelli, Versace.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: , con particolare riferimento agli studenti fuori sede.

6.27. (Nuova formulazione). Stumpo, D'Arrando, Federico, Ianaro, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: abitazione principale aggiungere le seguenti: o per l'acquisto della prima casa.

* **6.16.** Pini, Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, Pezzopane, D'Arrando, Federico, Ianaro, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Noja.

* **6.35.** (Nuova formulazione). Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Bagnasco, Bond, Palmieri, Novelli, Versace.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero delle famiglie con un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni.

6.6. (Nuova formulazione). Martinciglio, Barzotti, D'Arrando, Federico, Ianaro, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) prevedere agevolazioni fiscali e incentivi per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa per persone con disabilità, senza limiti di età;

c-ter) prevedere detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, incluse le spese

necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori.

* **6.10.** (Nuova formulazione). Mammì, D'Arrando, Federico, Ianaro, Loreface, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

* **6.31.** (Nuova formulazione). Gemmato, Bellucci.

* **6.28.** (Nuova formulazione). Stumpo, D'Arrando.

* **6.15.** (Nuova formulazione). Rizzo Nervo, Pini, Siani, Carnevali, Lepri, Pezzopane.

* **6.32.** (Nuova formulazione). Bellucci, Gemmato, Bagnasco, Bond, Palmieri, Novelli, Versace, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

* **6.17.** (Nuova formulazione). Noja.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d'origine, ivi incluse quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa, tenuto conto dell'anticipo richiesto per l'accesso ai mutui ipotecari.

6.21. (Nuova formulazione). Ungaro, Noja, D'Arrando, Federico, Ianaro, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bagnasco, Bond, Palmieri, Novelli, Versace.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nu-

clei familiari costituiti da genitori di età non superiore a 35 anni con figli a carico.

6.40. (ex 3.12). (Nuova formulazione). Barzotti, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammi, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'auto imprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai diciotto anni alla data di presentazione della domanda.

6.5. Giarrizzo, Alaimo, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammi, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro della salute e con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) promuovere la diffusione di attività informative e formative volte a fornire la conoscenza dei diritti e doveri dei genitori, nonché di quelli inerenti la vita familiare;

b) favorire una diffusione capillare di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare, prevedendo altresì modalità di integrazione di tali misure con le competenze dei consultori familiari in materia.

* **6.01.** (Nuova formulazione). Lepri, Bazzoli, Berlinghieri, Bonomo, Enrico Borghi, Carla Cantone, Carnevali, Ceccanti, Dal Moro, Delrio, De Menech, Di Giorgi, Gariglio, Lorenzin, Ubaldo Pagano, Prestipino, Siani, Soverini, Viscomi, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammi, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

* **6.04.** (ex 1.31). (Nuova formulazione). Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

* **8.01.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

* **8.02.** Lepri, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo.

* **8.03.** Stumpo.

* **8.04.** Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	173
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	173
ALLEGATO 1 (Proposta di parere approvata dalla Commissione)	175
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>	174
ALLEGATO 2 (Proposta di parere approvata dalla Commissione)	178

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a decorrere da venerdì 9 luglio, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza nella giornata odierna. Ricorda, altresì, che la relatrice, onorevole Gagnarli, ha inviato a tutti i commissari, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame con alcune osservazioni volte in particolare a sollecitare l'introduzione di disposizioni dirette a promuovere lo sviluppo del settore apistico, del settore della birra artigianale, prevedere interventi specifici a favore dei concessionari di aree marittime, lacuali e fluviali nonché ad incrementare le risorse

destinate agli indennizzi per le imprese agricole che abbiano subito danni a seguito delle recenti eccezionali gelate e brinate. La proposta di parere sottolinea, altresì, l'importanza di potenziare i contratti di filiera e di distretto, ivi compreso quello del cibo e di sostenere progetti innovativi e l'impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia la relatrice per aver voluto accogliere nella proposta di parere le sollecitazioni proposte dal gruppo della Lega. Nel giudicare assai positivamente il parere articolato che la Commissione si accinge a votare, che evidenzia alcuni dei temi assai rilevanti delle politiche a favore dell'agricoltura, preannuncia il voto favorevole a nome del suo gruppo.

Maria SPENA (FI) ringrazia la relatrice per il lavoro di sintesi nell'elaborazione della proposta di parere e preannuncia il voto favorevole a nome del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Testo unificato C. 522 Ciprini e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a decorrere da mercoledì 7 luglio, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza nella giornata odierna, così da permettere alla XI Commissione di conferire il mandato al relatore nella giornata odierna.

Ricorda altresì che la relatrice, onorevole Benedetti, ha inviato a tutti i componenti, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole con una osservazione.

Silvia BENEDETTI (MISTO), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame con un'osservazione volta a sollecitare l'impegno a coordinare tale intervento normativo con i contenuti del cosiddetto *Family Act* (C. 2561) ed in particolare con le disposizioni recate dall'articolo 5 recante delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, sottolinea come il tema della parità di genere sia da tempo all'attenzione della Commissione che sta esaminando in sede referente le proposte di legge in tema di imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, dimostrando, pertanto, una spiccata sensibilità su tali problematiche.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).**PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

considerato che:

il decreto-legge in esame contiene specifiche misure in favore del comparto agricolo e della pesca;

in particolare, l'articolo 68 innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (commi 1 e 2); estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3); istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8); estende alle donne – a prescindere dall'età – l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9); prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12); interviene sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14); modifica la disciplina relativa al Fondo agrumicolo, per consentire che le risorse del fondo

possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie (comma 15);

rilevato che:

appare necessario introdurre ulteriori misure dirette a promuovere lo sviluppo del comparto agricolo, con particolare riferimento al settore apistico e a quello della birra artigianale;

relativamente al settore apistico, dovrebbero essere previste, in particolare, agevolazioni di carattere fiscale nonché interventi di sostegno delle imprese che hanno subito un calo di produzione a causa di avversità climatiche, utilizzando a tal fine le risorse del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dalla legge di bilancio per il 2021 e rifinanziato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 4;

per quanto concerne il settore della birra artigianale, dovrebbero essere introdotte disposizioni dirette a prevedere: *a)* l'esenzione dal pagamento delle accise di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative); *b)* l'estensione del regime forfettario di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo; *c)* la modifica, con finalità di semplificazione, delle caratteristiche analitiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498; *d)* contributi a

fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354;

rilevato altresì che:

nel provvedimento in esame dovrebbero essere inseriti specifici interventi in favore dei concessionari di aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e loro pertinenze per l'esercizio delle attività di pesca e acquacoltura, prevedendo l'applicazione del canone a titolo ricognitorio di cui all'articolo 48, lettera *e*), del testo unico delle leggi sulla pesca anche alle concessioni richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile, vale a dire diversi dalle società cooperative;

evidenziato che:

l'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021 di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, che viene rifinanziato – a tal fine – di 105 milioni di euro per il 2021;

nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in commento prevede che le imprese agricole che abbiano subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (cosiddetto decreto Agosto), vale a dire contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, prestati ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004, agevolazioni previdenziali;

per l'attuazione di tali interventi, secondo quanto stabilito dal comma 3, la dotazione finanziaria del « Fondo di soli-

darietà nazionale – interventi indennizzatori » di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 105 milioni di euro per l'anno 2021, provvedendosi ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto Agosto), relativa all'istituzione del Fondo per la filiera della ristorazione;

occorrerebbe rafforzare ulteriormente gli strumenti di tutela economica e occupazionale delle imprese agricole danneggiate dalle predette avversità atmosferiche, che hanno interessato numerose regioni italiane, tra le quali, ad esempio, il Trentino (dove si sono verificati danni a meli e ciliegi), la Toscana (dove sono state colpite viti e piante ornamentali), l'Emilia Romagna (dove rilevanti sono stati i danni per la produzione ortofrutticola e vitivinicola), la Puglia (in cui si sono dimezzate le produzioni di ortofrutta) e il Lazio (ove sono state compromesse le coltivazioni di kiwi e vigneti);

occorrerebbe estendere le misure in questione alle imprese agricole della Regione Calabria danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020;

considerato che:

con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, andrebbero inserite specifiche misure dirette a nonché interventi volti a potenziare i contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e i distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

andrebbe, inoltre, specificato che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, connessa all'acquisto di beni strumentali nuovi, è fruibile da tutte le aziende

agricole, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di introdurre nel provvedimento disposizioni dirette a:

a) promuovere lo sviluppo del settore apistico, prevedendo agevolazioni di carattere fiscale nonché interventi di sostegno delle imprese che hanno subito un calo di produzione a causa di avversità climatiche;

b) sostenere il settore della birra artigianale, attraverso l'introduzione di contributi a fondo perduto nonché delle ulteriori misure specificamente indicate in premessa;

c) prevedere specifici interventi in favore dei concessionari di aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e loro pertinenze per l'esercizio delle attività di pesca e acquacoltura, disponendo l'applicazione del canone a titolo ricognitorio di cui al-

l'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca anche alle concessioni richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile;

d) al fine di sostenere le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi nello scorso mese di aprile nonché dagli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020, incrementare ulteriormente, all'articolo 71, la dotazione finanziaria del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori » di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004;

e) potenziare i contratti di filiera e di distretto nonché i distretti del cibo;

f) sostenere progetti innovativi e l'impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola;

g) specificare che l'agevolazione fiscale per l'acquisto di beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fruibile da tutte le aziende agricole, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Testo unificato C. 522 Ciprini e abb.).

PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 522 recante «Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale», quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il testo unificato in titolo, composto di sei articoli, reca disposizioni volte a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire la parità retributiva tra i sessi, attraverso la previsione, tra l'altro, di agevolazioni contributive nonché di strumenti per favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro;

sono previste, in particolare, una serie di modifiche al Codice delle pari opportunità, tra le quali, segnatamente, la definizione di discriminazione (articolo 2), la modifica delle modalità di redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (articolo 3), l'introduzione della certificazione della parità di genere (articolo 4), il riconoscimento, per le aziende che siano in possesso di tale cer-

tificazione, di sgravi di carattere contributivo (articolo 5);

considerato che la parità di genere rappresenta una delle priorità trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato altresì che il disegno di legge C.2561, cosiddetto *Family Act*, collegato alla manovra di finanza pubblica e attualmente all'esame della Camera, all'articolo 5, reca una delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

valutato favorevolmente l'impianto complessivo del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia valutata l'opportunità di coordinare le disposizioni del provvedimento in esame con il disegno di legge C. 2561, cosiddetto *Family Act*, e, in particolare, con l'articolo 5, che reca una delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Testo base C. 3179 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	179
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	188
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	185
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	192

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Testo base C. 3179 Meloni e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla II Commissione giustizia, il testo della proposta di legge recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179 Meloni e abb.), adottato

come testo base dalla Commissione di merito.

Ricorda preliminarmente che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani e che pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere già nella seduta odierna.

In via generale, evidenzia che la proposta di legge, secondo quanto affermato nella sua relazione illustrativa, persegue l'intento di tutelare il diritto del professionista di ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti contrattuali che lo riguardano, concretizzando il principio già sancito dall'articolo 2233 del codice civile, secondo il quale « la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ». Allo stato attuale tale principio, sempre secondo quanto afferma la relazione illustrativa, non appare tutelato, atteso che il professionista non può far valere l'inadeguatezza del compenso in presenza di un accordo che lo determini in misura irrisoria, neanche sotto il profilo dell'articolo 36 della Costituzione; la proposta va, pertanto, nella direzione di

dare un'effettiva tutela contrattuale al professionista, tenendo in ogni caso in considerazione anche il diritto del cittadino consumatore di ottenere una prestazione di qualità, impossibile da garantire al di sotto dei livelli minimi di compenso previsti dai parametri ministeriali, ciò con l'obiettivo di ristabilire un necessario riequilibrio nei rapporti tra operatori economici.

In questo quadro il testo in esame, composto di 10 articoli, interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo; integra il codice civile introducendovi la disciplina della nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore a determinati parametri, nonché la disciplina delle clausole definite per legge vessatorie; interviene inoltre sulla rideterminazione giudiziale del compenso non equo e sul regime delle impugnazioni; prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo; consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine e infine istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso.

Prima di descrivere con maggiore dettaglio l'articolato della proposta di legge, ricorda che sulla materia in oggetto sono stati in passato già disposti interventi normativi.

In particolare, rammenta anzitutto che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Sulla materia è poi intervenuta la cosiddetta legge Bersani (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) che, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà dei minimi tariffari. Il de-

finitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente operato dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, venivano meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale che prevedeva che il professionista potesse liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera. Inoltre, l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante.

Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012, articolo 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. L'articolo 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF. Per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

In seguito, nella scorsa legislatura, è stata introdotta una disciplina specifica dell'equo compenso, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative, nonché nelle imprese diverse dalle PMI. Sono stati infatti approvati in rapida successione l'articolo 19-*quaterdecies* del

decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetto decreto fiscale), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.

In particolare, ricorda che l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 ha disciplinato il compenso degli avvocati nei rapporti professionali con imprese bancarie e assicurative, nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, quando il rapporto professionale sia regolato da una convenzione. Il legislatore ha così introdotto una disciplina del compenso e ha richiesto che esso sia equo, presupponendo che la convenzione sia predisposta unilateralmente dal cliente « forte » a svantaggio del professionista. A tal fine, il citato decreto-legge ha introdotto nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) l'articolo 13-*bis*, poi modificato dalla legge di bilancio 2018, che qualifica come equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando esso sia: « proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto » e « al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale » nonché conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

Il comma 2 dell'articolo 19-*quaterdecies*, inoltre, ha esteso il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.

Osserva che, al fine di inquadrare la tematica dell'equo compenso con riguardo

ai profili di competenza della Commissione, è opportuno rammentare che su questa materia è intervenuta in passato anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che in data 22 novembre 2017 ha deliberato l'invio di una segnalazione ai Presidenti del Senato e della Camera, nonché al Presidente del Consiglio, avente ad oggetto alcune delle disposizioni previste nel citato decreto-legge n. 148 del 2017 e nel relativo disegno di legge di conversione.

In quella sede è stata in primo luogo segnalata la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dal citato articolo 19-*quaterdecies* in tema di « equo compenso » per le professioni, che introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle. Secondo l'Autorità, la disposizione, nella misura in cui collega l'equità del compenso a parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti cosiddetti « forti », ricomprendendovi anche la Pubblica Amministrazione.

L'Autorità ha sottolineato come, secondo i consolidati principi *antitrust* nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. Nella medesima segnalazione l'Autorità ricordava che simili interventi determinano un'ingiustificata inversione di tendenza rispetto all'importante processo di liberalizzazione delle professioni in atto da oltre un decennio e non rispondono ai principi di proporzionalità concorrenziale. L'Autorità ha quindi concluso che « l'articolo 19-*quaterdecies* in quanto idoneo a reintrodurre nell'Ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all'intero

settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale, oltre a porsi in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno interessato il nostro ordinamento anche nel settore delle professioni regolamentate ».

Per quanto concerne ancora i profili di competenza, osserva che in materia di compensi professionali l'ordinamento dell'Unione europea, e in tale ambito i principi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi, delineano un quadro composito dei limiti cui è sottoposto il legislatore nazionale. In linea generale, va considerato che l'indicazione di tariffe minime e massime è di norma vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, quali ad esempio la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi.

Ricorda che in materia è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea, da ultimo nella sentenza del 4 luglio 2019, caso C-377/17, la quale ha ritenuto che la Repubblica federale di Germania, avendo mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri, sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 49 del TFUE, nonché dell'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva « servizi »).

Nello specifico, la Corte ha osservato che le tariffe in causa, per essere conformi agli obiettivi di tale direttiva, avrebbero dovuto soddisfare le tre condizioni contenute al paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva medesima, ovvero essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale. La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che le tariffe obbligatorie previste in Germania per i servizi di

progettazione di base degli architetti e degli ingegneri violino il suddetto articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, in quanto non idonee a perseguire in modo coerente e sistematico i « motivi imperativi di interesse generale » adottati dalla Germania, quali in particolare la garanzia dell'elevata qualità delle prestazioni professionali e la tutela dei consumatori.

Il principio che si ricava anche da questa e altre pronunce è dunque che la fissazione di tariffe minime o massime nello svolgimento delle libere professioni può essere ammessa solo nella misura in cui le stesse siano fondate su un motivo di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. Tra questi motivi di interesse generale può esservi, ad esempio, quello impedire che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire la qualità delle stesse, ossia che si realizzi una concorrenza che di traduce nell'offerta di prestazioni al ribasso con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti, oppure quella di contribuire alla tutela dei consumatori, aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori e impedendo a questi ultimi di praticare onorari eccessivi.

Con riferimento alla proposta in oggetto, osserva inoltre che, in base alla summenzionata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, « non si può escludere a priori che la fissazione di una tariffa minima consenta di evitare che i prestatori non siano indotti, in un contesto come quello di un mercato caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di prestatori, a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, EU:C:2006:758, punto 67) ». Nella suddetta pronuncia della Corte di giustizia UE si afferma infatti che, in alcuni contesti di mercato, « l'imposizione di tariffe minime può essere idonea a contribuire a limitare » il predetto rischio di una concorrenza che può tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, « impedendo che le prestazioni siano

offerte a prezzi insufficienti per garantire, a lungo termine, la qualità delle stesse » (punti 81 e 82 della sentenza). Ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria delle fattispecie oggetto della proposta di legge in esame, rileva pertanto che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Ue, « una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito solo se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico » (punto 89); a tale ultimo proposito sottolinea che l'argomento dirimente che ha condotto alla citata sentenza di condanna è rinvenibile, con riguardo alla fissazione di tariffe minime per le prestazioni professionali, nella « incoerenza nella normativa tedesca rispetto all'obiettivo di preservare un livello di qualità elevato delle prestazioni di progettazione perseguito dalle tariffe minime » (punto 92), atteso che nella Repubblica federale di Germania « le prestazioni di progettazione non sono riservate a determinate professioni soggette alla vigilanza obbligatoria in forza della legislazione professionale o da parte degli ordini professionali e che anche altri prestatori di servizi che non siano architetti e ingegneri, non soggetti a regolamentazioni professionali, possono fornire tali prestazioni » (punto 91); la Corte ha pertanto dovuto « constatare che la Repubblica federale di Germania non è riuscita a dimostrare che le tariffe minime previste (...) sono idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e ad assicurare la tutela dei consumatori ».

Ciò premesso, ricorda che il testo in esame è volto ad estendere l'equo compenso in favore di tutte le categorie di professionisti, prevedendo a tale fine di inserire nel codice civile, nella parte che disciplina le professioni intellettuali, disposizioni analoghe a quelle già inserite nell'ordinamento forense, ciò, come chiarito dalla relazione illustrativa, per rendere effettiva la norma civilistica e per garantire un'equa e giusta retribuzione anche a tutti gli altri lavoratori professionisti.

In particolare, l'articolo 1 reca la definizione di equo compenso. A tal fine, ribadendo quanto già previsto nella normativa vigente, l'articolo in esame specifica che, per essere considerato equo, il compenso deve essere: proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, per gli avvocati, dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale; per gli altri professionisti il richiamo è ai compensi definiti da specifici decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 1 del 2012. L'articolo 2 dispone circa l'ambito di applicazione della proposta, stabilendo che essa si applichi ai rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Le disposizioni della legge si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione.

Osserva che la *ratio* sottesa a tali disposizioni è dunque quella di tutelare le categorie professionali nei confronti dei soggetti del mercato, quali banche, assicurazioni e imprese di maggiori dimensioni, nonché le pubbliche amministrazioni, che si presume godano di una posizione forte nei mercati dei servizi professionali da cui potrebbero trarre indebiti vantaggi.

Rispetto alla richiamata normativa vigente, la proposta amplia l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente « forte ».

Attualmente, infatti, sulla base dell'articolo 13-bis, comma 1, della legge n. 247 del 2012 (v. sopra), la disciplina sull'equo compenso si applica, oltre che in relazione alle imprese bancarie e assicurative, anche in tutti i rapporti basati su convenzioni tra professionista e impresa diversa dalla micro, piccola e media impresa come definite dalla raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003. In base ai parametri europei, « la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ».

Il comma 3 dell'articolo 2 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista anche nei confronti degli agenti della riscossione, oltre che, come detto, nei confronti della pubblica amministrazione.

L'articolo 3 aggiunge una serie di commi all'articolo 2233 del codice civile, che detta la disciplina del compenso nelle professioni intellettuali, al fine di sanzionare con la nullità le pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso, intendendo per tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi individuati con i valori stabiliti dai parametri o dalle tariffe fissati con decreto ministeriale per le professioni regolamentate o a quelli fissati per la professione forense. Con ulteriori norme sono tipizzate le clausole vessatorie che, laddove inserite nelle convenzioni tra cliente e professionista, sono da considerarsi nulle; la presunzione ha carattere assoluto e opera anche quando il contenuto della clausola sia stato oggetto di specifica trattativa. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

Con riferimento a tale articolo 3 osserva che le predette modifiche al codice civile sono destinate ad avere una portata generale e a trovare applicazione per tutte le prestazioni d'opera intellettuale, e dunque ben oltre l'ambito applicativo previsto dal-

l'articolo 2 della proposta di legge, che, come detto, concerne invece i soli rapporti professionali con contraenti « forti » basati su convenzioni. Sul piano della tecnica normativa rileva pertanto che le disposizioni degli articoli 2 e 3 andrebbero in ogni caso coordinate.

Nel merito, osserva invece che il complesso delle disposizioni dell'articolo 3, che novellano l'articolo 2233 del codice civile, applicandosi a tutte le prestazioni professionali senza distinzioni, appaiono suscettibili di determinare criticità sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento europeo, atteso che da esse non si evincono in modo sistematico i motivi imperativi di interesse generale perseguiti e che potrebbero legittimare, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità, l'introduzione di compensi « minimi » non inferiori agli importi individuati con i valori stabiliti dai parametri o dalle tariffe fissati con decreto ministeriale per le professioni regolamentate o a quelli fissati per la professione forense.

Continuando nell'illustrazione del testo, ricorda che l'articolo 4 contiene ulteriori norme sulle statuizioni del giudice in materia di equo compenso e di clausole vessatorie, nonché disposizioni sugli accordi tra i professionisti e le imprese e sui termini di prescrizione del diritto al pagamento degli onorari.

L'articolo 5 prevede per il professionista la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione, possa acquistare in taluni casi l'efficacia di titolo esecutivo, mentre l'articolo 6 stabilisce che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale, evitando in tal modo la possibilità che il professionista sia soggetto all'azione di responsabilità all'infinito.

L'articolo 7 prevede che i diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe, che potrà essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono

iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia e ne individua i componenti e i compiti.

Infine, gli articoli 9 e 10 recano le disposizioni transitorie e le abrogazioni.

In conclusione, fermo restando che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sulla proposta di legge adottata come testo base dalla Commissione di merito, la quale potrà pertanto essere emendata nel corso dell'esame in sede referente, propone di esprimere un parere favorevole con due condizioni e una osservazione, che si soffermano in particolare su quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del provvedimento alla luce della disciplina europea.

Attesa la ristrettezza dei tempi a disposizione, propone, concorde la Commissione, di procedere subito alla lettura della proposta di parere, per poi eventualmente svolgere il dibattito in sede di dichiarazione di voto. Illustra quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione formulata (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Nuovo testo C. 522 Ciprini e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla XI Commissione Lavoro, il testo unificato del provvedimento in oggetto, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, recante « Modifiche all'articolo 46 del co-

dice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale ».

Evidenzia che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame appaiono volte a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a promuovere la parità retributiva tra i sessi, attraverso la previsione di misure per favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, nuove modalità per la redazione da parte delle aziende del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (concernente, tra l'altro, le differenze salariali tra i sessi e la composizione delle rispettive retribuzioni), nonché la definizione di una procedura per acquisire, da parte delle aziende, una certificazione della parità di genere, cui sono connessi benefici contributivi.

Ricorda che il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego è alla base della normativa europea, essendo affermato dall'articolo 157, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che la sua attuazione è stato oggetto della direttiva 2006/54/CE, attuata a livello nazionale dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che ha apportato modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198). Stante il perdurante divario retributivo di genere (*gender pay gap*) e delle differenze nei livelli occupazionali di uomini e donne, l'Unione europea ha successivamente adottato ulteriori iniziative in materia, tra cui, nel 2014 la raccomandazione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza, la quale fornisce agli Stati membri orientamenti che li aiutino a garantire un'applicazione migliore e più efficace del principio della parità retributiva, nonché, nell'anno in corso, la Proposta di direttiva (COM(2021)93), attualmente all'esame della nostra Commissione, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di re-

tribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.

Sottolinea che l'esigenza di una effettiva parità di genere nel mondo del lavoro costituisce una tematica strettamente correlata con una delle principali finalità del PNRR, ovvero ottenere un maggiore coinvolgimento della forza lavoro femminile nello sviluppo della crescita del Paese, obiettivo rispetto al quale il provvedimento in esame, finalizzato a promuovere una cultura aziendale orientata alla parità di genere, appare porsi in una posizione funzionale.

Passando a descrivere le misure contenute nell'articolato, premette che esso si compone di 6 articoli, di cui i primi 4 sono volti ad apportare modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito Codice): l'articolo 5 è volto a introdurre agevolazioni contributive, mentre l'articolo 6 è finalizzato a promuovere l'equilibrio di genere negli organi amministrativi delle società pubbliche.

Più in dettaglio, l'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 20 del Codice, ponendo in capo alla consigliera o consigliere nazionale di parità, in luogo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compito di presentare al Parlamento, ogni due anni, una relazione sul monitoraggio dell'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, e, in particolare, sugli effetti prodotti dall'implementazione del Codice.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 25 del Codice, specificando che possono essere qualificati come comportamenti di discriminazione indiretta anche quelli di natura organizzativa e oraria; viene inoltre esteso l'ambito delle fattispecie che costituiscono discriminazione, includendovi, oltre alle discriminazioni connesse allo stato di gravidanza, maternità e paternità, anche ogni modifica organizzativa legata al sesso, all'età e alle esigenze di cura personale e familiare che pongano il lavoratore in posizione di svantaggio rispetto agli altri lavoratori. Ricordo che tra le

condizioni a cui il Codice riconnette situazioni di discriminazione illegittima sono contemplate anche la limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali e quella dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 46 del Codice, estendendo alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti (rispetto ai 100 attualmente previsti) l'obbligo di redigere un rapporto biennale sulla parità di genere in azienda, prevedendo per le aziende più piccole una corrispondente facoltà. Viene inoltre specificato il contenuto informativo del rapporto, da redigere in modalità esclusivamente telematica secondo un modello che andrà pubblicato nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede in particolare che il rapporto debba includere informazioni in merito al numero di occupati, sia totale che dei nuovi assunti nell'anno, di sesso femminile e maschile, le differenze tra le retribuzioni (distinguendo tra le varie componenti retributive), l'inquadramento contrattuale e le funzioni svolte dai lavoratori e dalle lavoratrici, nonché informazioni sui processi di selezione e reclutamento, sull'accesso alla qualificazione professionale, alla progressione di carriera e alla formazione manageriale, sugli strumenti per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Deve inoltre essere assicurata la possibilità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali, nonché la tutela dei dati personali. Sono infine previsti gli obblighi di trasmissione del rapporto, nonché una procedura per la verifica, ad opera dell'Ispettorato nazionale del lavoro, della veridicità dei rapporti e una connessa sanzione pecuniaria, da 1.000 a 5.000 euro, in caso di rapporto mendace o incompleto.

L'articolo 4, aggiungendo l'articolo 46-bis nel Codice, introduce, a decorrere dal 2022, una procedura per la certificazione della parità di genere, prevedendo la definizione, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di parametri minimi per il conseguimento della certifi-

cazione, con particolare riferimento alle retribuzioni corrisposte, alle opportunità di carriera e agli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, definendo altresì le modalità di acquisizione e monitoraggio dei dati posti alla base della certificazione, assicurando il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e forme di pubblicità della certificazione stessa. È inoltre prevista l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato tecnico permanente incaricato dell'attività di certificazione di genere nelle imprese.

L'articolo 5 prevede, nel limite di un onere di 50 milioni annui e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, misure di decontribuzione a favore dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione della parità di genere. Il beneficio per ciascuna azienda non può superare l'1 per cento e il valore assoluto massimo di 50.000 euro annui. Segnalo che la norma non indica l'aggregato contabile a cui si applica la predetta percentuale; essa potrebbe pertanto riferirsi all'abbattimento di un punto dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro o all'abbattimento dell'1 per cento del monte contributivo a carico dello stesso datore di lavoro.

L'onere della disposizione, pari a 50 milioni di euro annui come limite massimo di spesa, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

L'articolo 6, intervenendo in materia di equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche, estende alle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati l'applicazione dell'obbligo di assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, come previsto dal comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In conclusione, nel ribadire l'importanza delle misure contenute nel provvedi-

mento in esame, la cui approvazione consentirebbe di rafforzare l'azione del PNRR finalizzata a un maggiore coinvolgimento della forza lavoro femminile nei processi produttivi del Paese, segnala, ancorché non sia di stretta competenza della Commissione, l'opportunità di estendere anche al mondo delle pubbliche amministrazioni – attualmente tenute a redigere piani di azione triennali, ai sensi dell'articolo 48 del Codice – l'obbligo di redigere il rapporto sulla parità di genere, come previsto dal provvedimento in esame per le aziende pubbliche e private, al fine di verificare, a consuntivo, l'effettiva adozione delle azioni incluse nei predetti piani e la loro efficacia. Occorrerebbe, infatti, riconoscere che fenomeni di discriminazione di genere non sono una prerogativa specifica del settore aziendale, ma sono presenti anche nell'Amministrazione pubblica, nella quale risulterebbe pertanto, a suo avviso, opportuno promuovere l'adozione di pratiche e politiche volte ad assicurare un trattamento paritario dei lavoratori di entrambi i sessi, nonché prevedere la diffusione di strumenti di conciliazione tra vita e lavoro che abbiano dato prova di aumentare anche la produttività, tra i quali può essere ricompreso anche lo *smart working*. In questa prospettiva, osserva che il processo di certificazione della parità di genere, previsto dall'articolo 4 del provvedimento in esame, potrebbe dunque essere utilmente esteso anche alle Amministrazioni pubbliche.

Attesa la ristrettezza dei tempi a disposizione procede, concorde la Commissione, a illustrare la proposta di parere favorevole con osservazione formulata (*vedi allegato 2*).

Conclude quindi sottolineando, in qualità di membro dell'Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità, l'importanza del provvedimento in esame per un Paese che voglia conseguire un livello di civiltà adeguato alla sua storia e voglia al contempo raggiungere un livello di sviluppo conforme alle sue ambizioni.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Testo base C. 3179 Meloni e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo della proposta di legge AC. 3179 Meloni e abb., recante « Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali », adottata come testo base dalla II Commissione giustizia in data 29 giugno 2021;

preso atto che la proposta di legge, composta di 10 articoli, interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente dell'equo compenso per le prestazioni professionali, ampliandolo; integra il codice civile, introducendovi la disciplina della nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore a determinati parametri, nonché la disciplina delle clausole definite per legge vessatorie; interviene sulla rideterminazione giudiziale del compenso non equo e sul regime delle impugnazioni; prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo; consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine e infine istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso;

considerato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 2 definisce l'ambito di intervento della proposta di legge circoscrivendolo al compenso del professionista in relazione a tutte le attività professionali che: trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di

euro; il comma 3, inoltre, dispone l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista anche nei confronti della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione;

considerato altresì che il successivo articolo 3 disciplina la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, integrando a tal fine con diversi commi l'articolo 2233 del codice civile, che detta la disciplina del compenso nelle professioni intellettuali; in particolare, si prevede, con l'inserimento del nuovo comma quarto dell'articolo 2233 c.c., la nullità delle clausole che non stabiliscono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera, specificando altresì che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore: agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale; ai parametri determinati con decreto ministeriale, per la professione forense; il medesimo articolo 3, inoltre, integra l'articolo 2233 c.c. (commi da ottavo a dodicesimo) qualificando come vessatorie alcune clausole che, laddove inserite nelle convenzioni tra cliente e professionista, sono da considerarsi nulle con presunzione di carattere assoluto operante anche quando il contenuto della clausola sia stato oggetto di specifica trattativa;

rilevato che le citate proposte di modifica al codice civile sono destinate ad avere una portata generale e dunque a trovare applicazione per tutte le prestazioni d'opera intellettuale, andando per-

tanto oltre l'ambito applicativo della proposta di legge che ai sensi del citato articolo 2 viene invece riferito ai rapporti professionali con contraenti cosiddetti «forti» basati su convenzioni;

considerato, per i profili di competenza, che in materia di compensi per le prestazioni professionali, l'ordinamento dell'Unione europea e in tale ambito i principi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi, delineano un quadro composito dei limiti cui è sottoposto in materia il legislatore nazionale, in base al quale in linea generale la previsione di tariffe minime e massime nello svolgimento delle libere professioni è ammessa soltanto per motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità; in questo senso dispone l'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che al paragrafo 2 impone agli Stati membri di verificare «se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori», tra cui sono indicate le «tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare» (lettera g)), e al paragrafo 3 dispone che gli Stati membri debbano verificare che i citati requisiti «soddisfino le condizioni seguenti: a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale; b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato»; ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo 15 della direttiva, «a decorrere dal 28 dicembre

2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2», tra cui l'introduzione di tariffe minime e massime, «soltanto quando essi sono conformi alle condizioni» citate di cui al paragrafo 3;

ricordato che in materia di compensi per le prestazioni professionali è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea, da ultimo nella sentenza del 4 luglio 2019, caso C-377/17, la quale ha ritenuto che la Repubblica federale di Germania, avendo mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri, sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 49 del TFUE, nonché dell'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della citata direttiva 2006/123/CE; nello specifico, la Corte ha osservato che le tariffe in causa per essere conformi agli obiettivi di tale direttiva, avrebbero dovuto soddisfare le tre citate condizioni contenute al paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva medesima, ovvero essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale. La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che le tariffe obbligatorie previste in Germania per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri violino il suddetto articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, in quanto non idonee a perseguire in modo coerente e sistematico i «motivi imperativi di interesse generale» addotti dalla Germania, quali la garanzia dell'elevata qualità delle prestazioni professionali e la tutela dei consumatori;

considerato, in particolare, che in base alla summenzionata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, «non si può escludere a priori che la fissazione di una tariffa minima consenta di evitare che i prestatori non siano indotti, in un contesto come quello di un mercato caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di prestatori, a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti (v., in tal senso, sentenza del 5

dicembre 2006, Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, EU:C:2006:758, punto 67)»; e che pertanto, in alcuni contesti di mercato, «l'imposizione di tariffe minime può essere idonea a contribuire a limitare» il predetto rischio di una concorrenza che può tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, «impedendo che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire, a lungo termine, la qualità delle stesse» (punti 81 e 82 della sentenza); ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria delle fattispecie oggetto della proposta di legge, va dunque rilevato che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Ue, «una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito solo se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico» (punto 89); l'argomento dirimente che ha condotto alla citata sentenza di condanna è infatti rinvenibile, con riguardo alla fissazione di tariffe minime per le prestazioni professionali, nella «incoerenza nella normativa tedesca rispetto all'obiettivo di preservare un livello di qualità elevato delle prestazioni di progettazione perseguito dalle tariffe minime» (punto 92), atteso che nella Repubblica federale di Germania «le prestazioni di progettazione non sono riservate a determinate professioni soggette alla vigilanza obbligatoria in forza della legislazione professionale o da parte degli ordini professionali e che anche altri prestatori di servizi che non siano architetti e ingegneri, non soggetti a regolamentazioni professionali, possono fornire tali prestazioni» (punto 91); la Corte ha pertanto dovuto «constatare che la Repubblica federale di Germania non è riuscita a dimostrare che le tariffe minime previste (...) sono idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e ad assicurare la tutela dei consumatori»;

ricordato altresì che in data 22 novembre 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, ha deliberato l'invio di una segnalazione ai Presidenti del Senato

della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto alcune disposizioni previste nel decreto-legge n. 148 del 2017 e nel relativo disegno di legge di conversione dello stesso, segnalando la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dall'articolo 19-*quaterdecies* in tema di «equo compenso» per le professioni, che ha introdotto il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle. Secondo l'Autorità, la disposizione, nella misura in cui collega l'equità del compenso a parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti cosiddetti «forti» e ricomprende anche la Pubblica Amministrazione. L'Autorità ha sottolineato come, secondo i consolidati principi *antitrust* nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. L'Autorità ha quindi concluso che «l'articolo 19-*quaterdecies* in quanto idoneo a reintrodurre nell'ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all'intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale, oltre a porsi in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno interessato il nostro ordinamento anche nel settore delle professioni regolamentate»;

considerato che le modifiche alla disciplina vigente sull'equo compenso delle prestazioni professionali volte ad estenderne la portata debbono tener conto del divieto alle restrizioni e limitazioni della libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 56 del TFUE e della libertà di stabi-

limento di cui all'articolo 49 del TFUE, nonché di quanto previsto dalla citata direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a verificare ed eventualmente indicare, con riferimento alle modifiche al codice civile disposte dall'articolo 3, la sussistenza delle condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità, richieste dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ed esplicitate all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, precisando altresì i motivi imperativi di interesse generale posti a fondamento dell'intervento;

2) si provveda in ogni caso a coordinare la disciplina prevista per tutte le prestazioni d'opera intellettuale dal citato articolo 3 con quanto previsto in ordine all'ambito applicativo della proposta di legge ai sensi dell'articolo 2;

e la seguente osservazione:

in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, valutata la Commissione di merito l'esigenza di determinare l'estensione della disciplina sull'equo compenso in modo coerente ed organico rispetto alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali oggetto della proposta di legge, in tal modo dimostrando la volontà di perseguire in modo sistematico l'obiettivo di assicurare un elevato livello di qualità dei servizi resi e la tutela dei consumatori, qualificabile come motivo imperativo di interesse generale ai sensi della stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Nuovo testo C. 522 Ciprini e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 522 Ciprini e abb. recante « Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale »;

apprezzate le finalità del progetto di legge, volto a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a promuovere la parità retributiva tra i sessi, attraverso la previsione di misure per favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro e di nuove modalità per la redazione da parte delle aziende del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, nonché la definizione di una procedura per acquisire, da parte delle aziende pubbliche e private, una certificazione della parità di genere, cui sono connessi benefici contributivi;

ricordato che il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego è alla base della normativa europea, essendo affermato dall'articolo 157, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che la sua attuazione è stato oggetto della direttiva 2006/54/CE, attuata a livello nazionale dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che ha apportato modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198);

ricordato inoltre che, stante il perdurante divario retributivo di genere (*gender*

pay gap) e delle differenze nei livelli occupazionali di uomini e donne, l'Unione europea ha adottato ulteriori iniziative in materia, tra cui, nel 2014 la raccomandazione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza, la quale fornisce agli Stati membri orientamenti che li aiutino a garantire un'applicazione migliore e più efficace del principio della parità retributiva, nonché, nell'anno in corso, la Proposta di direttiva (COM(2021)93), volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi;

sottolineato che le tematiche oggetto del provvedimento sono strettamente correlate con una delle principali finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), orientato a perseguire un maggiore coinvolgimento della forza lavoro femminile nello sviluppo della crescita del Paese, come si evince anche da alcune specifiche disposizioni di attuazione della *Governance* del PNRR, tra cui, in particolare, l'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, prevede l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti volti a favorire l'occupazione femminile e giovanile;

valutato che, rispetto alle richiamate finalità del PNRR, il provvedimento, in quanto finalizzato a promuovere una cultura aziendale orientata alla parità di genere, appare porsi in una posizione funzionale;

osservato, peraltro, che fenomeni di discriminazione di genere non sono una prerogativa specifica del settore aziendale, risultando presenti anche nell'Amministrazione pubblica, nella quale risulterebbe pertanto opportuno promuovere ulteriormente, apportando opportune integrazioni alla disciplina prevista dall'articolo 48 del Codice per le pari opportunità, l'adozione di pratiche e politiche volte ad assicurare un trattamento paritario dei lavoratori di entrambi i sessi, nonché la diffusione di strumenti di conciliazione tra vita e lavoro che abbiano dato prova di aumentare anche la produttività, tra i quali può essere ricompreso anche il lavoro a distanza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni espresse in premessa, l'opportunità di estendere anche alle pubbliche amministrazioni, l'obbligo, previsto dal provvedimento per le aziende pubbliche e private, di redigere, oltre ai piani di azione triennali attualmente previsti dall'articolo 48 del Codice per le pari opportunità, anche il Rapporto sulla parità di genere volto a verificare, a consuntivo, l'effettiva adozione delle azioni incluse nei predetti piani e la loro efficacia; valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di estendere alle Amministrazioni pubbliche la facoltà di accedere a forme di certificazione della parità di genere, nonché l'opportunità di introdurre misure volte a promuovere ulteriormente, nel medesimo ambito delle Amministrazioni pubbliche, la diffusione di strumenti di conciliazione tra vita e lavoro, individuando modalità per misurarne l'apporto in termini di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del lavoro pubblico e di inclusione dei lavoratori e delle lavoratrici gravati da oneri di cura familiare.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	194
Comunicazioni del Presidente	194
Sull'ordine dei lavori	194
Seguito dell'audizione del dottor Luca Palamara	194

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.07.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE annuncia di aver disposto, dando seguito all'istanza dei familiari delle vittime della mafia rappresentati in seno all'Associazione dei cittadini contro le mafie e la corruzione, l'avvio della procedura di declassificazione del resoconto integrale di una seduta della Commissione del giugno 1990, nella quale si svolse l'audizione dell'allora Procuratore Aggiunto di Palermo Giovanni Falcone.

Prende atto la Commissione.

Sull'ordine dei lavori.

La deputata FERRO (FDI) interviene per sollecitare la discussione della proposta

del proprio Gruppo riguardante l'anticipazione del termine per la presentazione delle liste elettorali, finalizzata a consentire ai partiti l'adeguamento delle candidature alle indicazioni fornite dalla Commissione ai sensi del codice di autoregolamentazione.

Il PRESIDENTE conferma che la proposta del Gruppo di Fratelli d'Italia è stata formalmente presentata e sarà posta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito dell'audizione del dottor Luca Palamara.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del dottor Palamara, dando la parola ai senatori e ai deputati iscritti che non avevano avuto modo di prendere parte alla discussione svoltasi nel corso della precedente seduta.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) e LUNESU (L-SP-PSd'Az) nonché i deputati PAOLINI (Lega), FERRO (FDI),

BARTOLOZZI (FI), LATTANZIO (PD) e CANTALAMESSA (Lega).

Il dottor PALAMARA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.08.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	196
Audizione del dottor Domenico Costantino, professore aggregato di diritto di famiglia e docente di diritto privato presso l'Università degli Studi di Bari	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione lavori	196

Martedì 6 luglio 2021. – Presidenza della presidente PIARULLI. – Interviene il dottor Domenico Costantino, professore aggregato di diritto di famiglia e docente di diritto privato presso l'Università degli Studi di Bari.

La seduta comincia alle 9,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audito, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audito di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione del dottor Domenico Costantino, professore aggregato di diritto di famiglia e docente di diritto privato presso l'Università degli Studi di Bari.

Il professor Domenico COSTANTINO svolge la sua relazione sul tema degli affidi e della tutela dei minori.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e la deputata D'ARRANDO (M5S).

La PRESIDENTE ringrazia l'audito, al quale chiede di lasciare una relazione scritta del proprio intervento, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 6 luglio 2021. – Presidenza della presidente PIARULLI.

Programmazione lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.30 alle 11.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	197
Sulla pubblicità dei lavori	197
Audizione di Maria Antonietta Scopelliti, Segretaria generale della Consob, in merito alle strategie e alle recenti proposte legislative della Commissione Europea in materia di finanza digitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 12.15.

Comunicazioni della Presidente.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 11 novembre, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno, in qualità di consulente, scelto tra personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, sulle materie che saranno oggetto del programma dei lavori e per la durata della legislatura, del professor Filippo Zatti, professore associato di diritto dell'economia dell'Università degli Studi di Firenze.

Il professor Zatti ha prestato il prescritto giuramento lo scorso 17 giugno 2021, assumendo in tal modo il pieno esercizio

delle funzioni di consulente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

Comunica, inoltre, che il dott. Francesco Tuccari, consulente di questa Commissione, con lettera del 1° luglio 2021, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Maria Antonietta Scopelliti, Segretaria generale della Consob, in merito alle strategie e alle recenti proposte legislative della Commissione Europea in materia di finanza digitale.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Maria Antonietta SCOPELLITI, *Segretaria generale della Consob*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Mauro Antonio Donato LAUS (PD) e Elio LAN-
NUTTI (Misto), al quale risponde Maria Antonietta SCOPELLITI, *Segretaria generale della Consob*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione consegnata dalla dottoressa Scopelliti sia allegata al resoconto

stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 6 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	3
<i>ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni)</i>	10

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021 (Doc XXV, n. 4).	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021 (Doc XXVI, n. 4) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	13

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2021 ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 4, e Doc XXVI, n. 4).	
Audizione di Gianandrea Gaiani, direttore dell'editoriale <i>Analisi-Difesa</i>	26
Audizione di Alessandro Marrone, responsabile del Programma « Difesa » dell'Istituto Affari Internazionali (IAI)	26

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 262)	27
--	----

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 262) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	27
---	----

AVVERTENZA	28
------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	29
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo unificato C. 522 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	44

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	45
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	45

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	49

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, sulla recente evoluzione della crisi israelo-palestinese, Alessandra Annoni, professoressa di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Ferrara, Sergio Bassoli, portavoce Coalizione « AssisiPaceGiusta » tra Palestina e Israele, Janiki Cingoli, esperto in Medio Oriente e Mediterraneo, già presidente del Centro italiano per la pace in Medio Oriente (CIPMO), Giorgio Gomel, economista e componente del Comitato direttivo di <i>Jcall-European Jewish Call for Reason</i> , Triestino Mariniello, <i>reader lecturer in Law presso la Liverpool John Moores University</i> , esperto in diritto internazionale umanitario e membro del <i>team</i> di rappresentanza delle vittime di Gaza alla Corte penale internazionale, Fabio Nicolucci, analista strategico presso l'ISPI, Paolo Pezzati, <i>Humanitarian Policy Advisor</i> presso OXFAM Italia e coordinatore della <i>advocacy</i> di AOI (Associazione Ong Italiane)	61
---	----

COMITATO PERMANENTE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica</i>)	85

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo e relativi subemendamenti</i>) ..	102
AVVERTENZA	84
ERRATA CORRIGE	84

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Federazione cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00668, sulle iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo	134
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione	134
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	135
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure per il rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo unificato C. 522 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	136
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	140

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Nomina n. 93 (<i>Esame e rinvio</i>)	141
--	-----

Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande. Nomina n. 92 (<i>Esame e rinvio</i>)	142
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del dottor Giuseppe Marzano, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo (nomina n. 93) ...	143
Audizione, in videoconferenza, del dottor Luigi Spadone, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande (nomina n. 92)	143
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	143
5-04482 Cattaneo: Realizzazione della superstrada che collega Vigevano con Milano e Malpensa <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	144 145
5-05953 Foti: Completamento della progettazione definitiva ed esecutiva del tratto finale della Tangenziale Sud di Bergamo	144
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	146
5-06146 Rachele Silvestri: Iniziative per il potenziamento della autostrada A14 e per la realizzazione della Pedemontana Marche-Abruzzo-Molise	144
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Trenitalia Spa, ing. Luigi Corradi, sulla politica industriale della società	150
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I e VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	154
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	158

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	154
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	156
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo	
---	--

testo unificato C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	169
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	170
 XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	173
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	173
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere approvata dalla Commissione</i>)	175
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	174
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere approvata dalla Commissione</i>)	178
 XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Testo base C. 3179 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	179
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	188
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	185
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	192
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	194
Comunicazioni del Presidente	194
Sull'ordine dei lavori	194
Seguito dell'audizione del dottor Luca Palamara	194
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
Sulla pubblicità dei lavori	196
Audizione del dottor Domenico Costantino, professore aggregato di diritto di famiglia e docente di diritto privato presso l'Università degli Studi di Bari	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione lavori	196

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	197
Sulla pubblicità dei lavori	197
Audizione di Maria Antonietta Scopelliti, Segretaria generale della Consob, in merito alle strategie e alle recenti proposte legislative della Commissione Europea in materia di finanza digitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

XVIII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 12.35.

Comunicazioni del Presidente.

Marta GRANDE, *presidente*, la riunione di oggi è volta a definire il contributo parlamentare della nostra Delegazione, rispetto alle priorità della presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che avrà inizio nel prossimo mese di novembre, per un periodo di sei mesi fino a maggio 2022. Oggi pomeriggio si svolgerà un incontro presso il Ministero degli Affari Esteri con l'Ambasciatore Ferrara e la Task force istituita per la nostra presidenza di turno, durante la quale intende rappresentare il punto di vista della Delegazione.

Ricorda che da quanto comunicato dal Rappresentante permanente a Strasburgo, Ambasciatore Giacomelli, tra le priorità finora individuate dal MAECI figurano: il dialogo tra Assemblea parlamentare e Comitato dei Ministri del CdE, la tutela dei minori, l'*empowerment* femminile, i diritti sociali (anche alla luce del fatto che si celebrano i 60 anni dall'adozione della Carta sociale, firmata a Torino il 18 ottobre 1961), la cultura e l'intelligenza artificiale.

A livello parlamentare, la Delegazione italiana organizzerà la riunione del Bureau e della Commissione Permanente il 25 e 26 novembre. Si sta inoltre valutando di ospitare – durante il semestre di presidenza – anche una o più riunioni di Commissione.

Dà quindi la parola ai parlamentari per raccogliere i loro suggerimenti.

Il deputato Piero FASSINO (PD) rileva che i temi evocati sono giusti ma andrebbe individuata qualche specificità che caratterizzi la presidenza italiana. Dal colloquio avuto con l'Ambasciatore Giacomelli è emerso che ci sono tre ministri interessati a promuovere iniziative ministeriali durante la presidenza italiana: Franceschini, in relazione alle Convenzioni di Faro e Nicosia, Cartabia, in riferimento alla CEDU, e naturalmente Di Maio. Ricorda la sottoscrizione della Carta Sociale nel 1961 a Torino, rispetto alla quale in occasione del 60^{mo} anniversario si potrebbe organizzare un'iniziativa. Sottolinea, infine, che nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa siedono i rappresentanti di paesi che non sono nell'UE: in particolare, la partecipazione dei rappresentanti dei paesi dei Balcani, della Turchia e del Regno Unito è molto assidua. C'è poi la possibilità di stabilire un dialogo critico con paesi critici, come la Russia, la Turchia, gli stati del Caucaso. I diritti umani sono un tema centrale per il Consiglio d'Europa. Problema: quali sono gli strumenti con cui la politica ne garantisce l'effettività? L'Unione europea ha sentenze e sanzioni, mentre il Consiglio d'Europa ha anche lo strumento del monitoraggio e del post monitoraggio, oltre alle risoluzioni. Le sanzioni arrivano solo alla fine. Si potrebbe pertanto organizzare un convegno sugli strumenti con cui si rende effettiva la tutela dei diritti umani.

La senatrice Maria RIZZOTTI (FI) propone di organizzare un'iniziativa relativa ad un tema molto attuale di cui non si parla molto e che metterebbe insieme la questione dei minori, dell'*empowerment* femminile e dei diritti umani: la condizione delle ragazze e delle donne che in molti paesi europei subiscono violenze, sono costrette a matrimoni forzati o sono addirittura uccise dalle loro stesse famiglie, come il recente caso di Saman. Su questo non si fa abbastanza in Europa.

Marta GRANDE, *presidente*, ringrazia i colleghi che sono intervenuti e si riserva di presentare le proposte emerse nel corso della seduta odierna al Ministero degli Affari esteri, con il quale cercherà di verifi-

care come intendono strutturare le iniziative a livello governativo per coordinarle con quelle parlamentari. Ad esempio, si potrebbe ospitare la riunione della Commissione Cultura dell'APCE in Italia.

Il deputato Piero FASSINO (PD) condivide la proposta e suggerisce di aggiungere anche una riunione della Commissione Migrazioni, tema cruciale per l'Italia.

Marta GRANDE, *presidente*, nel ringraziare i colleghi per il contributo dato, e riservandosi di informarli dell'esito dell'incontro presso il MAECI, dichiara conclusa la riunione.

La seduta termina alle 13.05.

PAGINA BIANCA



18SMC0149920